

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 marzo 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85981

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 84.

Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione ... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 85.

Modifiche alla L.R. 22 agosto 1994, n. 56 Pag. 8

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 1996, n. 42.

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
Pag. 8

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1996, n. 24.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1995. Pag. 26

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 1996, n. 31.

Proroga dei termini di cui alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere» e successive modificazioni Pag. 26

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1996, n. 32.

Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) Pag. 26

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1996, n. 44.

Concessione di contributi integrativi per l'attuazione delle finalità di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) Pag. 34

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1996, n. 40.

Istituzione del servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL) Pag. 34

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1996, n. 41.

Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1986 n. 8 relativa «Istituzione dell'Albo regionale dei periti degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici» . . Pag. 35

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1996, n. 42.

Modifica della legge regionale n. 73 del 1989. Abrogazione dell'articolo 11 Pag. 36

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1996, n. 43.

Indennità dei Consiglieri regionali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 marzo 1973, n. 7; 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10; 2 maggio 1995, n. 19 e 18 marzo 1996, n. 10 Pag. 36

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1996, n. 42.

Finanziamento dell'attività dei centri scientifici e di ricerca operanti nelle materie di competenza regionale Pag. 37

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1996, n. 43.

Integrazione alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 11 «Istituzione del servizio fitosanitario regionale» Pag. 38

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1996, n. 53.

Promozione e sviluppo della società dell'informazione e del telelavoro Pag. 38

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1996, n. 54.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 maggio 1996, n. 26 - Interventi regionali per la pace e la cooperazione tra popoli Pag. 40

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 32.

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo Pag. 40

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12, «Ulteriori provvidenze a favore dell'artigianato» e 7 gennaio 1985, n. 2 «Modifiche alla legge regionale del 20 giugno 1981, n. 12, e ulteriori provvidenze a favore dell'artigianato». Pag. 45

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 1996, n. 77.

Interventi per la promozione dei lavori socialmente utili nelle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996 Pag. 46

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1996, n. 30.

Concessione di un contributo in conto capitale a favore di cooperative di abitazione in difficoltà economica Pag. 46

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1996, n. 31.

Modifica legge di bilancio n. 17/96 al capitolo 2211231: «Contributo al Comune di Reggio Calabria per la gestione ed il funzionamento dell'impianto di Sambatello» Pag. 47

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 32.

Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pag. 47

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1996, n. 40.

Campagna di meccanizzazione agricola e garanzie occupazionali nel settore forestale per l'anno 1996 Pag. 60

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1996, n. 5.

Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili Pag. 60

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 1996, n. 20.

Tutela degli insiemi (Ensemble) Pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 maggio 1996, n. 18.

Regolamento di esecuzione all'articolo 25, comma 5 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, «Esame per la abilitazione alla conduzione di macchine operatrici e movimento terra». Pag. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 maggio 1996, n. 19.

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 1996 Pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1996, n. 20.

Modifica al DPGP del 27 marzo 1995, n. 14 «Regolamento di esecuzione alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, sull'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici di trasporto non di linea» Pag. 63

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 84.

Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 spec. del 27 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nell'esercizio delle proprie competenze dirette a realizzare, ai sensi dell'art. 9 del proprio statuto, la piena occupazione dei lavoratori ed al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nel proprio territorio, attua, con la presente legge, un programma di interventi straordinari di politica attiva del lavoro.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono diretti al mantenimento del livello occupazionale esistente ed alla creazione di nuova occupazione.

Art. 2.

Programma dell'intervento

1. Con la presente legge la Regione Abruzzo interviene con un programma a sostegno dell'occupazione nelle piccole e medie imprese produttive, istituendo un fondo di 70 miliardi di lire.

2. Per piccole e medie imprese si intendono le imprese così come definite dalla U.E. con decisione del 23 aprile 1996. Per quanto concerne le imprese appartenenti al settore dei servizi vengono adottati i parametri previsti dall'U.E., così come recepiti dalla legge 488/92.

3. Il programma di cui al comma precedente sarà attuato mediante:

la creazione di incentivi diretti all'assunzione di nuovi soggetti con uno stanziamento di 38 miliardi di lire per l'anno 1996, salvo eventuale proroga concessa dall'U.E., fino ad esaurimento del fondo.

il finanziamento di investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, al recupero ed alla ristrutturazione di fabbricati e aree industriali o artigianali con uno stanziamento di 10 miliardi di lire per l'anno 1996, salvo eventuale proroga concessa dall'Unione Europea, fino ad esaurimento del fondo;

la concessione di contributi per il consolidamento di debiti a breve termine con uno stanziamento di 10 miliardi di lire per l'anno 1996, salvo eventuale proroga concessa dalla U.E., fino ad esaurimento del fondo;

il rifinanziamento della L.R. 61/94 con uno stanziamento di 5 miliardi di lire per il 1996, fino ad esaurimento del fondo;

la realizzazione di interventi nel settore della formazione professionale con uno stanziamento di 7 miliardi di lire per l'anno 1996, salvo eventuale proroga concessa dalla U.E., fino ad esaurimento del fondo.

4. Le misure di cui ai punti primo, secondo e terzo del comma precedente non sono cumulabili fra loro.

TITOLO I

INCENTIVI PR NUOVE ASSUNZIONI

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente titolo, le piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi localizzate nel territorio della Regione Abruzzo, che incrementino, successivamente alla entrata in vigore della presente legge, la base occupazionale dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Possono inoltre beneficiare di contributi di cui al presente titolo anche le imprese così come definite nel precedente comma, costituite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che non abbiano beneficiato di altri contributi comunitari, nazionali o regionali.

3. Le imprese di servizi finanziabili ai sensi del presente titolo sono quelle che svolgono le attività previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

4. Per base occupazionale si intende il valore medio degli occupati nell'anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta di cui al successivo art. 5.

5. Concorrono a formare la base occupazionale anche i lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratti di formazione di lavoro.

6. L'incremento della base occupazionale di cui al 1° e 3° comma del presente articolo deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

7. I neo-assunti devono appartenere alle seguenti categorie:

disoccupati e soggetti in cerca di prima occupazione, iscritti da almeno sei mesi nelle liste di collocamento dei Comuni abruzzesi, in età compresa tra i 16 e i 50 anni;

lavoratori in età uguale o superiore a 35 anni, in trattamento di integrazione salariale da almeno 12 mesi o da almeno 24 mesi se ammessi a rotazione, nonché lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge del 23 luglio 1991, n. 223 e successive;

portatori di minorazioni fisiche e sensoriali, con diminuzione di capacità lavorativa superiore al 72% e portatori di minorazioni psichiche con diminuzione di capacità lavorativa superiore al 46%, collocati al lavoro, in entrambi i casi, su richiesta nominativa del datore;

ex detenuti, ovvero detenuti ammessi alla prestazione di lavoro esterno nonché minori sottoposti a provvedimenti amministrativi da parte dell'autorità giudiziaria minorile collocati al lavoro, per tutti i casi, su richiesta nominativa del datore;

ex tossicodipendenti che abbiano in corso, ovvero già svolto, programmi terapeutici, di recupero socio-lavorativo, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8. Sono escluse dalle provvidenze della presente legge le assunzioni obbligatorie effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni.

9. Sono incluse nel novero dei beneficiari tutte le piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi con sede legale o unità produttive dislocate nel territorio dell'Abruzzo, o che godano contemporaneamente dei suddetti requisiti, limitatamente alle assunzioni effettuate presso le sedi localizzate in territorio abruzzese.

Art. 4.

Misura del contributo

1. La piccola e media impresa, la cui richiesta di contributo sia stata accolta secondo le modalità previste dal successivo articolo 5, riceverà, per un biennio, ad integrazione del costo sostenuto per ogni unità lavorativa costituente incremento occupazione ai sensi del precedente art. 3, un contributo annuale.

2. La misura del contributo annuale è determinata, in funzione della categoria di appartenenza dei lavoratori costituenti incremento occupazionale, come di seguito:

9 milioni di lire nel caso in cui le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alla categoria di cui al primo punto del sesto comma del precedente articolo 3;

10 milioni di lire nel caso in cui le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alla categoria di cui al secondo punto del sesto comma del precedente art. 3;

12 milioni di lire nel caso in cui le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alle categorie di cui al terzo, al quarto e al quinto punto del sesto comma del precedente articolo 3.

3. L'ammontare complessivo del contributo non può superare la somma di 50.000 ECU in tre anni per ogni singola o piccola media impresa beneficiaria.

Art. 5.

Modalità attuative

1. Le aziende interessate ad assumere nuovi soggetti, dovranno inoltrare richiesta di contributo alla Regione Abruzzo utilizzando il modulo allegato sotto la lettera A alla presente legge. Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, corredato della documentazione ivi richiesta, sottoscritto dal rappresentante legale o dal titolare della piccola o media impresa richiedente, e spedito, esclusivamente a mezzo di plico raccomandato A.R., alla Giunta regionale d'Abruzzo - Servizio Promozione industriale - Pescara.

2. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione, la Regione comunicherà, tramite raccomandata A.R., l'accoglimento della richiesta o il suo motivato rigetto.

3. L'ammissibilità al beneficio dei contributi previsti dal presente titolo sarà vagliata dal Comitato di attuazione di cui al successivo art. 7.

4. Il Comitato di attuazione esamina le richieste di contributo di cui al presente titolo seguendo l'ordine cronologico risultante dal timbro postale di partenza.

5. Entro quindici giorni dalla data di arrivo, il Comitato di attuazione dovrà esprimere il parere di ammissibilità sulle richieste pervenute e sottoporle alla Giunta regionale per l'approvazione secondo le modalità di cui all'art. 7.

6. Entro 15 giorni dal ricevimento delle richieste corredate del parere del Comitato, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, delibera l'elenco delle richieste ammesse e l'entità dei contributi concessi a ciascuna impresa beneficiaria.

7. Al termine di ciascun anno, la piccola o media impresa beneficiaria dovrà inviare al Servizio Promozione Industriale della Giunta regionale una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante o dal titolare attestante il numero di unità lavorative costituenti l'incremento occupazionale come definito dall'art. 3 della presente legge. Alla dichiarazione dovranno essere allegati un elenco nominativo dei dipendenti con separata evidenziazione di coloro che hanno costituito l'incremento occupazionale distinti per categoria di appartenenza, come delle quietanze di versamento delle ritenute IRPEF operate al personale dipendente, nonché una dichiarazione, rilasciata dai competenti Uffici previdenziali, attestante l'avvenuto versamento dei contributi dovuti nell'anno oggetto delle provvidenze.

Art. 6.

Modalità di erogazione degli incentivi

1. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al precedente art. 5, la Regione provvederà alla erogazione del contributo annuale mediante atto dirigenziale.

2. Nei casi in cui le assunzioni delle categorie di soggetti elencate nell'articolo 3 siano disposte con contratto di lavoro a tempo parziale, l'entità del contributo sarà ridotta in proporzione alla durata del tempo di lavoro.

3. L'entità del contributo sarà altresì proporzionalmente ridotta nel caso di rapporto di lavoro di durata inferiore all'anno solare.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, nel corso del biennio oggetto di contribuzione, l'incremento occupazionale di cui all'articolo 3 venisse meno, ferma restando l'applicazione del comma precedente, l'impresa perderà il diritto alla percezione del contributo.

Art. 7.

Comitato di attuazione

1. Presso il Servizio Promozione Industriale della Giunta regionale è costituito il Comitato di attuazione. Il comitato dura in carica per il biennio di attuazione della legge e per l'anno successivo. Il Comitato è nominato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, ed è composto da un Dirigente regionale che lo presiede e da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale, scelti tra professionisti iscritti agli ordini professionali con spiccata esperienza aziendale.

2. Partecipa ai lavori del Comitato, per l'espletamento delle funzioni di segreteria, un funzionario del Servizio Promozione Industriale, con qualifica non inferiore alla sesta, designato dall'Assessore all'Industria.

3. Le modalità operative del Comitato e il compenso per i componenti esterni - da stabilirsi avendo a riferimento le tariffe previste per gli iscritti agli Ordini Professionali - saranno determinati dalla Giunta regionale nell'atto di nomina del Comitato stesso.

4. Il Comitato esamina le richieste di contributo trasmesse dal Servizio Promozione Industriale e, ogni quindici giorni, predispone per la Giunta regionale un programma di intervento, contenente l'elenco delle richieste esaminate e ritenute idonee, attraverso la compilazione della scheda allegata alla presente legge sotto la lettera B.

5. Unitamente al programma di cui al precedente comma, sempre utilizzando la scheda allegata alla presente legge sotto la lettera B, il Comitato trasmetterà alla Giunta regionale l'elenco delle richieste esaminate e non ritenute idonee e le relative motivazioni.

6. Nel corso dell'esame delle richieste, il Comitato può richiedere ai soggetti interessati l'integrazione di documenti ritenuti utili ai fini istruttori che devono pervenire entro 10 giorni dalla richiesta.

7. Per particolari problematiche il Comitato può avvalersi della collaborazione di funzionari dei Servizi regionali competenti per la specifica materia.

8. Le eventuali richieste adeguate e riproposte costituiscono nuove richieste.

9. Il Comitato si occuperà di monitorare, con cadenza semestrale, l'andamento dell'iniziativa relazionando all'Assessore all'Industria.

TITOLO II

CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE L'AMPLIAMENTO, IL RECUPERO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI E AREE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI.

Art. 8.

Beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo di cui al presente titolo le piccole e medie imprese industriali o artigiane localizzate nel territorio della Regione Abruzzo ai sensi di quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 3, che incrementino la base occupazionale determinata secondo le modalità previste dai primi tre commi del medesimo articolo 3 in misura di almeno un addetto per ogni cento milioni di contributo. Nel caso di interventi di ristrutturazione di immobili, l'investimento deve essere finalizzato ad un mutamento fondamentale nel prodotto o nel processo produttivo.

2. Possono altresì beneficiare del contributo i consorzi e le società consortili, costituiti ai sensi dell'art. 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240, dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o dell'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, localizzati nel territorio della Regione Abruzzo, a condizione che dimostrino di possedere un capitale integralmente sottoscritto superiore a 100 milioni di lire ed un numero di soci non inferiore a cinque. Inoltre, i suddetti consorzi o società consortili, per beneficiare dei contributi di cui al presente titolo, dovranno predisporre, entro dieci mesi dalla data di approvazione della richiesta di cui al primo comma del successivo art. 10, un piano, sottoscritto da tutti i soci, dal quale risultino l'avvenuta assegnazione degli immobili da costruire, ampliare o recuperare e ristrutturare, l'indicazione

degli assegnatari e l'atto di impegno da parte di questi ad utilizzare l'immobile a realizzazione avvenuta, le modalità di assegnazione e i corrispettivi per l'utilizzo, le attività produttive o di servizio che si andranno ad esercitare in ciascun immobile assegnato, i servizi che verranno resi ai consorziati e la dimostrazione della convenienza economica e finanziaria dell'iniziativa per i consorziati, nonché l'impatto in termini occupazionali.

3. Ai beneficiari di cui al secondo comma del presente articolo, non potrà comunque essere destinata una quota superiore al 35% dello stanziamento complessivo di 10 miliardi di lire di cui al secondo punto del secondo comma dell'art. 2.

Art. 9.

Misura del contributo

1. I contributi sono riconosciuti nella misura del 30% dell'investimento fino ad un massimo di 600 milioni di lire, oppure, a scelta della impresa richiedente, nella misura del 70% dell'investimento fino ad un massimo di 100 mila ECU nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e comunitarie.

2. Per i soggetti di cui al secondo comma del precedente articolo 8, la misura dei contributi è del 30% dell'investimento fino ad un massimo di 1.200 milioni di lire.

3. Sono finanziabili ai sensi della presente legge le spese di progettazione quelle per la costruzione, l'ampliamento, il recupero e la ristrutturazione di fabbricati o aree industriali o artigianali quali:

indagini geognostiche, opere di urbanizzazione e sistemazione del terreno;

capannone e fabbricato industriale comprensivo del costo degli impianti generali (riscaldamento, idrico, elettrico, condizionamento, ecc.);

fabbricato per uffici e servizi;

corpi di fabbrica accessori e per servizi generali (tettoie, cabine elettriche, ecc.);

formazione di strade e piazzali interni all'area industriale;

recinzione area;

attrezzature cabina elettrica;

basamenti per macchinari;

pozzi idrici;

impianti antinquinamento.

4. Sono escluse dai benefici di cui alla presente legge le spese per l'acquisto del suolo aziendale, nonché, nel caso di interventi di recupero e ristrutturazione, le spese per l'acquisto dell'immobile industriale o artigianale preesistente.

5. Le esclusioni di cui al comma precedente non operano nei confronti dei consorzi e delle società consortili di cui al secondo comma dell'articolo 8 e nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole imprese industriali con meno di quindici dipendenti, a condizione che l'acquisto riguardi immobili per la realizzazione o l'acquisto dei quali, nei precedenti otto anni, non siano stati erogati, ad alcun beneficiario, contributi e/o sovvenzioni di qualsiasi natura regionali, statali o comunitarie. Resta comunque stabilito il limite massimo di contributo, pari a 1.200 milioni di lire, di cui al secondo comma del presente articolo.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali e comunitarie conseguibili allo stesso titolo.

Art. 10.

Modalità attuative

1. I soggetti interessati a realizzare, ampliare, o a recuperare e ristrutturare fabbricati o aree industriali o artigianali, dovranno inoltrare richiesta di contributo alla Regione Abruzzo utilizzando il modulo allegato sotto la lettera A alla presente legge. Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, corredato della documentazione ivi richiesta, sottoscritto dal rappresentante legale o dal titolare della piccola o media impresa richiedente, e spedito, esclusivamente a mezzo di plico raccomandato A.R., alla Giunta regionale d'Abruzzo - Servizio Promozione Industriale - Pescara.

2. Entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione, la Regione comunicherà tramite raccomandata A.R., l'accoglimento della richiesta o il suo motivato rigetto.

3. L'ammissibilità al beneficio dei contributi previsti dal presente titolo sarà vagliata dal Comitato di attuazione di cui al successivo articolo 12.

4. Il Comitato di attuazione esamina le richieste di contributo di cui al presente titolo seguendo l'ordine cronologico risultante dal timbro postale di partenza.

5. Entro trenta giorni dalla data di arrivo, il Comitato di attuazione dovrà esprimere il parere di ammissibilità sulle richieste pervenute e sottoporle alla Giunta regionale secondo le modalità previste dall'articolo 12.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste corredate dal parere del Comitato, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, delibera l'elenco delle richieste ammesse e l'entità dei contributi concessi a ciascuna impresa o soggetto beneficiario.

Art. 11.

Modalità di erogazione degli incentivi

1. L'erogazione dei contributi deliberati avverrà con le seguenti modalità:

quanto al 40% del contributo con l'atto deliberativo della Giunta regionale di ammissione al beneficio, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria;

quanto ad un ulteriore 30% del contributo ad avvenuta realizzazione del 40% dell'investimento e previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria;

quanto al residuo 30% del contributo ad avvenuta ultimazione dell'investimento.

2. L'erogazione dei contributi secondo le percentuali di cui al precedente comma avverrà, con atto dirigenziale, entro 20 giorni dalla presentazione di idonea documentazione da parte delle imprese o dei soggetti beneficiari.

3. Per idonea documentazione si intende quanto segue:

ai fini dell'ottenimento dell'acconto pari al 40% del contributo, una fidejussione bancaria o assicurativa di ammontare pari all'acconto medesimo;

al fine dell'ottenimento dell'ulteriore quota di contributo pari al 30%, lo stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori attestante l'avvenuta esecuzione della percentuale di opere pari al 40% dell'investimento;

ai fini dell'ottenimento del saldo, una dichiarazione a firma del direttore dei lavori, attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento programmato nonché la conformità di tutte le opere eseguite alle disposizioni vigenti.

4. A pena di decadenza dai benefici di cui al presente titolo, con conseguente immediato obbligo di restituzione dei contributi percepiti oltre agli interessi nella misura legale, gli immobili oggetto delle provvidenze non potranno essere alienati, né destinati ad utilizzi diversi da quelli dichiarati all'atto di presentazione della richiesta di cui all'articolo 10, prima del decorso del termine di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. Detto vincolo non è valido per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 8 i quali potranno alienare il suolo aziendale in favore dei consorziati.

5. Per la verifica del rispetto dei vincoli di cui al precedente comma, la Regione, oltre ai controlli di cui all'articolo 19, si riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione ai beneficiari durante i dieci anni successivi alla avvenuta erogazione dei contributi.

Art. 12.

Comitato di attuazione

1. Presso il Servizio Promozione Industriale della Giunta regionale è costituito il Comitato di attuazione. Il Comitato dura in carica per il biennio di attuazione della legge e per l'anno successivo. Il Comitato è nominato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, ed è composto da un Dirigente regionale che lo presiede e da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale, due scelti tra professionisti iscritti agli ordini professionali ed un esperto finanziario scelto nel settore creditizio.

2. Partecipa ai lavori del Comitato, per l'espletamento delle funzioni di segretario, un funzionario del Servizio Promozione Industriale, con qualifica non inferiore alla sesta, designato dall'Assessore all'Industria.

3. Le modalità operative del Comitato e il compenso per i componenti esterni - da stabilirsi avendo a riferimento le tariffe previste per gli iscritti agli Ordini professionali - saranno determinati dalla Giunta regionale nell'atto di nomina del Comitato stesso.

4. Il Comitato esamina le richieste di contributo trasmesse dal Servizio Promozione Industriale e, ogni trenta giorni, predispone per la Giunta regionale un programma di intervento, contenente l'elenco delle richieste esaminate e ritenute idonee, attraverso la compilazione della scheda allegata alla presente legge sotto la lettera B.

5. Unitamente al programma di cui al precedente comma, sempre utilizzando la scheda allegata alla presente legge sotto la lettera B, il Comitato trasmetterà alla Giunta regionale l'elenco delle richieste esaminate e non ritenute idonee e le relative motivazioni.

6. Nel corso dell'esame delle richieste, il Comitato può richiedere ai soggetti interessati l'integrazione di documenti ritenuti utili ai fini istruttori che devono pervenire entro 10 giorni dalla richiesta.

7. Per particolari problematiche e per la ricognizione fisica delle opere realizzate, il Comitato può avvalersi della collaborazione di funzionari dei settori regionali competenti per la specifica materia.

8. Gli eventuali progetti adeguati e riproposti costituiscono nuove richieste.

9. Il Comitato si occuperà di monitorare, con cadenza semestrale, l'andamento delle iniziative relazionando all'Assessore all'Industria.

TITOLO III

CONSOLIDAMENTO DEI DEBITI A BREVE TERMINE

Art. 1.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente titolo le piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi costituite o esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, localizzate nel territorio della Regione Abruzzo ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 3, che mantengano o incrementino la loro base occupazionale.

2. Le imprese di servizi finanziabili ai sensi del presente titolo sono quelle che svolgono le attività previste dalla Unione Europea e dalla legge 488/92.

3. Sono ammissibili ai benefici di cui al presente titolo le piccole e medie imprese che non abbiano già usufruito di precedenti agevolazioni riguardanti il consolidamento ai sensi di altre leggi agevolative regionali, statali o comunitarie, e che abbiano adeguate potenzialità reddituali e idonee prospettive di riequilibrio finanziario.

4. I soggetti finanziatori di cui al secondo comma del successivo articolo 14 valuteranno la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Art. 14.

Misura del contributo

1. L'intervento di cui al presente titolo è rivolto ad operazioni di consolidamento di passività a breve termine verso le banche risultanti alla data del 30 settembre 1995. Alle operazioni di consolidamento si applicano i limiti, previsti dalle decisioni della Commissione U.E. rispettivamente dell'1 marzo 1995 e del 7 settembre 1995, nel rispetto dei criteri ivi indicati anche in relazione alle garanzie integrative da concedere, in applicazione della misura 2.1. del POP 1994/1996.

2. Le operazioni di consolidamento devono avere durata di cinque anni, oltre ad un anno di preammortamento, e possono essere effettuate da banche e soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - previa stipula di apposita convenzione con la Regione Abruzzo e, ai fini delle garanzie, mediante le convenzioni già stipulate con i consorzi fidi di cui all'ultimo comma del presente articolo - anche se non vantano crediti nei confronti delle piccole e medie imprese interessate.

3. La piccola o media impresa, la cui richiesta di contributo sia stata accolta secondo le modalità previste dal successivo articolo 15, riceverà un contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanzia-

mento consolidato che abbatte di cinque punti percentuali annui il tasso di interesse al quale si è conclusa l'operazione di consolidamento e non può, comunque, superare il 50% degli interessi corrisposti dalla impresa beneficiaria.

4. Nell'ipotesi di tasso di interesse variabile, questo è determinato aumentando di un punto percentuale il prime rate ABI vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.

5. Nell'ipotesi di tasso di interesse in misura fissa, le operazioni di consolidamento sono regolate ad un tasso liberamente contrattato tra i soggetti di cui al secondo comma del presente articolo e l'impresa beneficiaria.

6. La passività da consolidare ai sensi della presente legge non può superare l'importo di lire 600 milioni per ogni impresa.

7. In ogni caso l'ammontare complessivo del contributo è preventivamente calcolato in base al tasso di interesse definito al momento della approvazione della richiesta.

8. Nell'ipotesi di finanziamenti a tasso variabile, l'eventuale diminuzione del tasso di interesse al di sotto di dieci punti percentuali, determinerà automaticamente il ricalcolo e la riduzione proporzionale del contributo, mentre il maggior onere derivante dall'eventuale aumento del tasso di interesse resterà integralmente a carico dell'impresa beneficiaria. Tuttavia nell'ipotesi di avvenuta riduzione del contributo secondo le modalità anzidette, l'eventuale successivo aumento del tasso di interesse comporterà il proporzionale adeguamento del contributo sempre, comunque, entro il limite massimo di abbattimento previsto dal terzo comma del presente articolo.

9. All'atto di ciascuna erogazione, i soggetti di cui al secondo comma del presente articolo dovranno comunicare alla Regione Abruzzo le variazioni di cui al comma precedente e l'entità dei contributi da erogare.

10. In caso di estinzione anticipata o risoluzione del contratto di finanziamento, ivi comprese le ipotesi di cessazione definitiva dell'attività, di fallimento o di concordato preventivo con cessione di beni da parte dell'impresa beneficiaria, il contributo sarà revocato.

11. La revoca decorrerà rispettivamente dalla data di estinzione o di risoluzione del contratto di finanziamento; dalla data di cessazione dell'attività; dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento; dalla data della sentenza di omologazione del concordato preventivo.

12. In ogni caso, la erogazione del contributo è subordinata all'avvenuto pagamento, da parte dell'impresa beneficiaria, della rata di finanziamento alla quale il contributo si riferisce.

13. Le garanzie ritenute necessarie per effettuare l'operazione di consolidamento, sono stabilite tra la piccola o media impresa e il soggetto di cui al secondo comma del presente articolo, anche con il concorso dei soggetti preposti alla concessione di garanzia. I Consorzi fidi beneficiari dei contributi di cui alla misura 2.1 - azione A - del Piano Operativo Plurifondo 94/96 della Regione Abruzzo destineranno una quota non inferiore al 40% dei contributi medesimi, allo scopo di integrare le garanzie necessarie alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo stipulando dai propri soci o associati.

Art. 15.

Modalità attuative

1. Le aziende interessate ad ottenere le provvidenze di cui al presente titolo dovranno inoltrare richiesta di contributo alla Regione Abruzzo utilizzando il modulo allegato sotto la lettera A alla presente legge. Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, corredato dalla documentazione ivi richiesta, sottoscritto dal rappresentante legale o dal titolare dell'impresa richiedente e spedito, esclusivamente a mezzo di plico raccomandato A.R., alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Servizio Promozione Industriale, Pescara.

2. Le piccole o medie imprese, interessate ad ottenere le garanzie di cui all'ultimo comma del precedente articolo, dovranno rivolgersi ai soggetti ivi indicati ai fini dell'istruttoria delle pratiche di consolidamento.

3. Entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione, la Regione comunicherà all'impresa richiedente ed al soggetto finanziatore, tramite raccomandata A.R., l'accoglimento della richiesta o il suo motivato rigetto.

4. L'ammissibilità al beneficio dei contributi previsti dal presente titolo sarà vagliata dal Comitato di attuazione di cui all'articolo 12 della presente legge.

5. Il Comitato di attuazione esamina le richieste di contributo di cui al presente titolo seguendo l'ordine cronologico risultante dal timbro postale di partenza.

6. Entro quindici giorni dalla data di arrivo, il Comitato di attuazione dovrà esprimere il parere di ammissibilità sulle richieste pervenute e sottoporle alla Giunta Regionale per l'approvazione secondo le modalità di cui all'articolo 12.

7. Entro quindici giorni dal ricevimento delle richieste corredate del parere del Comitato, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, delibera l'elenco delle richieste ammesse e l'entità dei contributi concessi a ciascuna impresa beneficiaria.

Art. 16.

Modalità di erogazione degli incentivi

1. Entro tre mesi dalla data di concessione del contributo in conto interessi, i soggetti che finanziano il consolidamento dovranno inviare alla Regione Abruzzo una dichiarazione attestante che il finanziamento è stato erogato e che le relative somme sono state effettivamente destinate all'estinzione dei debiti a breve termine dichiarati con la richiesta di agevolazione.

2. I contributi in conto interessi dovranno essere erogati, dalla Regione Abruzzo ai soggetti finanziatori, mediante atto dirigenziale, entro quindici giorni dalla presentazione della quietanza di versamento di ciascuna rata corrisposta dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore, con valuta fissa alla data di scadenza della rata medesima.

TITOLO IV

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 17.

Finanziamento dell'attività di formazione professionale delle piccole e medie imprese

1. Dal Fondo per l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge è prelevato per il 1996, l'importo di 7 miliardi di lire per il sostegno della stabilità e della crescita dell'occupazione nelle piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi abruzzesi mediante interventi volti alla formazione o alla riqualificazione professionale.

2. L'attività formativa di cui al comma precedente sarà svolta secondo le procedure e le modalità previste dal piano di formazione professionale della Regione Abruzzo per il 1996.

TITOLO V

INCENTIVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Art. 18.

Rifinanziamento della L.R. 14 settembre 1994, n. 61

1. Dal Fondo per l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge è prelevato l'importo di 5 miliardi di lire per il rifinanziamento, per l'anno 1996, della L.R. 14 settembre 1994, n. 61, istitutiva del «Fondo Regionale per la incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale».

2. Il 7% dell'importo di cui al comma precedente è destinato ai servizi di supporto della crescita imprenditoriale ed alla giovane impresa.

3. I predetti servizi saranno espletati attraverso l'istituzione di sportelli informativi per fornire gli opportuni supporti tecnici per la verifica della fattibilità dell'idea imprenditoriale e per l'assistenza nella fase di avvio.

4. Le attività di cui al precedente comma sono affidate dalla Regione Abruzzo all'«Abruzzo Sviluppo S.p.A.», promossa e partecipata dalla Regione medesima per la diffusione dell'imprenditorialità, con modalità disciplinate con atto deliberativo.

TITOLO VI. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19.

Monitoraggio

1. Durante il periodo di erogazione dei contributi di cui ai titoli I, II e III della presente legge e nel corso dell'anno successivo, la Regione, oltre ai controlli previsti nei precedenti articoli, si riserva la facoltà di far monitorare, da società esperta nel settore, un campione di imprese per verificare i risultati dell'iniziativa.

2. L'incarico alla società di monitoraggio di cui al comma precedente, verrà affidato mediante esperimento di una gara pubblica indetta dal Servizio Promozione Industriale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Sarà cura della società di monitoraggio verificare, per ciascuna misura agevolativa, quanto segue:

corrispondenza di quanto dichiarato nel modulo di richiesta dei contributi con la documentazione presente presso la piccola o media impresa beneficiaria;

effettivo utilizzo dei fondi per gli scopi previsti dalla presente legge.

Art. 20.

Unità operativa di Assistenza alle Piccole e Medie Imprese

1. Al fine di consentire alla Giunta Regionale di esercitare pienamente le funzioni di cui alla presente legge, è istituita presso il Settore Commercio, Artigianato e Promozione Industriale - Servizio Energia e Industria - Ufficio Coordinamento Industriale e Interventi per l'Energia - l'Unità Operativa di Assistenza alle Piccole e Medie Imprese.

2. Per effetto della modifica al precedente comma, il contingente complessivo dell'organico di cui alla legge regionale 58/85 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di una sola unità relativa alla VIII qualifica funzionale, profilo professionale Amministrativo.

Art. 21.

Pubblicità

1. Delle misure di cui alla presente legge verrà data diffusione attraverso campagne informative mediante stampa, radio, televisione e convegni.

2. Oltre a tutte le modalità informative ritenute opportune, verranno diffuse pubblicazioni, contenenti le modalità di accesso alle provvidenze, presso le Camere di Commercio e le sedi delle Associazioni di categorie imprenditoriali ed artigianali abruzzesi.

Art. 22.

Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento necessarie per l'erogazione dei contributi, quantificate in un ammontare massimo pari al 1,8% del fondo complessivo, sono coperte mediante prelevamento di 684 milioni di lire dal titolo I, di 180 milioni di lire dal titolo II e di 180 milioni di lire dal titolo III, per un totale massimo di 1 miliardo e 44 milioni di lire.

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'anno 1996 in complessive Lire 70.000.000.000, si provvede con le somme derivanti dalla ripartizione del fondo di cui al punto 3 della Delibera CIPE del 27 aprile 1995.

2. Alla iscrizione e destinazione della somma si provvederà ai sensi dell'art. 41 della Legge regionale di contabilità, lettera a).

Art. 24.

Rispetto Normativa CE

La presente legge è stata notificata alla Commissione Europea in applicazione dell'art. 93.3 del Trattato CE. Le Misure d'aiuto da essa scaturenti troveranno applicazione dopo che la Commissione avrà comunicato il suo assenso, a norma degli artt. 92 e seguenti del trattato.

Art. 25.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 settembre 1996

FALCONIO

(Omissis).

96R1053

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 85.

Modifiche alla L.R. 22 agosto 1994, n. 56.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 32 spec. del 27 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 2 e all'art. 4 della L.R. 22 agosto 1994, n. 56 sono soppresse le frasi che recitano «e di quant'altro previsto dalla lettera L) dell'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 settembre 1996

FALCONIO

96R1054

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 1996, n. 42.

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

(Pubblicata nel 2° suppl. straordinario al *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 39 del 25 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali, nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di riferimento.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali nazionali e internazionali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «parco naturale regionale»: un sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, è organizzato in modo unitario con le seguenti finalità:

1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;

2) perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti, attraverso attività produttive compatibili con le finalità di cui al numero 1), anche sperimentali, nonché la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;

3) promuovere l'incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare;

b) riserva naturale regionale: un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ed in cui le finalità di conservazione dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto alle altre finalità indicate alla lettera a);

c) area contigua: un territorio contiguo al parco o alla riserva naturale ove, in armonia con quanto disposto dall'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono disciplinate le attività compatibili con la tutela dei valori naturali presenti;

d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa.

Art. 3.

Parchi e riserve naturali regionali

1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e sono individuati in coerenza

con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i più elevati valori naturalistici delle diverse componenti ambientali del territorio regionale, con particolare riguardo al mantenimento della diversità biologica.

2. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale utilizzerà prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti di importanza naturalistica comunitaria individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

3. L'Amministrazione regionale verifica, sentite le Comunità montane ed i Comuni interessati, ogni tre anni, mediante apposite indagini, nei territori interessati dall'istituzione dei parchi e delle riserve, i risultati socioeconomici delle azioni di conservazione e sviluppo ottenuti a seguito dell'istituzione e della gestione delle aree naturali protette.

Art. 4.

Biotopi naturali

1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi e alle riserve, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi. Il decreto medesimo precisa il perimetro dei biotopi e le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati. Con lo stesso decreto si individuano le eventuali modalità di gestione dei biotopi, che di norma avviene mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale ed il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale ed istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere altresì formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste di cui al medesimo comma 1.

Art. 5.

Aree di rilevante interesse ambientale

1. L'Amministrazione regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, compie una ricognizione dello stato di attuazione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale previsti dal Piano urbanistico regionale generale, approvato con D.P.G.R. 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., al fine di delimitare le aree di rilevante interesse ambientale da assoggettare a pianificazione particolareggiata ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

2. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale particolareggiata di cui al comma 1, nelle aree di rilevante interesse ambientale individuate a seguito della ricognizione di cui al medesimo comma 1, rimangono in vigore, laddove approvati o adottati, i piani di conservazione e sviluppo ed i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale redatti ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7.

3. Eventuali limitazioni alla attività agricola, previste dalle normative dei piani di cui al comma 2, possono essere modificate con apposita variante da adottarsi da parte dei Comuni interessati.

4. Nelle aree di cui al comma 2 prive dei piani di conservazione e sviluppo e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale si applicano le previsioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettera b).

5. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata avuto riguardo alla presenza di vincoli di carattere idrogeologico ed ambientale, nonché di siti di importanza comunitaria o nazionale e non può includere territori di parchi, riserve o aree di reperimento.

6. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore regionale ai parchi, d'intesa con i Comuni interessati. I Comuni devono esprimersi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine l'intesa si intende raggiunta.

7. I territori già individuati dagli strumenti urbanistici comunali quali parco naturale od ambito di tutela ambientale che a seguito della delimitazione di cui al comma 6 non siano riconosciuti quali aree di rilevante interesse ambientale e che non ricadano in parchi, riserve o aree di reperimento sono oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico comunale che mantiene tra gli obiettivi la tutela, il recupero e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, da adottarsi entro sei mesi dalla data del decreto di cui al comma 6.

8. Ai fini della redazione, adozione ed approvazione dei piani particolareggiati di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 52/1991.

9. I piani di conservazione e sviluppo dei parchi ed i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale già approvati ovvero adottati vengono utilizzati, in quanto compatibili, ai fini della redazione dei piani di cui al comma 8 ovvero delle varianti di cui al comma 7.

10. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino beneficiari di un finanziamento per la formazione di un piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato di un ambito di tutela ambientale non ancora adottati ai sensi della legge regionale 11/1983 utilizzano tale finanziamento per la predisposizione della variante prevista al comma 7, la cui adozione deve avvenire, a modifica dei termini fissati ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, lettera b), della legge regionale 11/1983, ed eventualmente già scaduti, entro il termine stabilito dal medesimo comma 7.

11. Ai Comuni già beneficiari di contributo regionale ai sensi della legge regionale 11/1983, ad avvenuta approvazione della variante di cui al comma 7, viene erogato il saldo del contributo concesso.

12. Qualora il termine fissato per gli adempimenti attuativi previsti dal comma 7 decorra inutilmente, la Giunta regionale, sentito l'Ente inadempiente, fissa immediatamente un nuovo termine, che non può essere superiore a centoventi giorni, trascorso il quale si surroga, anche mediante Commissario, all'Ente stesso.

Art. 6.

Parchi comunali ed intercomunali

1. I Comuni singoli o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono istituire parchi comunali ed intercomunali.

2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.

3. I Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco comunale o intercomunale, che costituisce variante al piano regolatore generale comunale e deve essere costituito da:

a) la perimetrazione provvisoria del parco comunale o intercomunale e l'eventuale zonizzazione interna redatta sulla cartografia alla scala di 1:5.000;

b) il progetto di attuazione del parco comunale o intercomunale comprendente le analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, i programmi di gestione e le norme di attuazione;

c) il programma finanziario suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi.

4. Per la redazione degli elaborati di cui al comma 3 possono essere utilizzati quelli già redatti per eventuali piani di conservazione e sviluppo ovvero piani particolareggiati di ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983.

5. Il progetto del parco comunale ed intercomunale è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

6. Il parco comunale o intercomunale è gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del sessanta per cento delle spese ammissibili. A tale fine i Comuni devono presentare richiesta entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Le modalità di concessione, rendicontazione e eventuale modificazione dei preventivi di spesa sono stabilite dal decreto di concessione del contributo.

7. All'interno dei parchi comunali ed intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

Art. 7.

Competenze regionali

1. Le competenze regionali previste dalla presente legge sono esercitate, ove non diversamente stabilito, dalla Azienda dei parchi e delle foreste regionali di cui al capo VII, salve le competenze previste dagli articoli 5 e 56, che sono attribuite alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.

Art. 8.

Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve

1. È istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale, con la finalità di esprimere pareri obbligatori nelle seguenti materie:

- a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;
- b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;
- c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi o delle riserve;
- d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale delle aree protette.

2. Il Comitato tecnico-scientifico esprime altresì parere su qualsiasi altro argomento che riguardi i parchi e le riserve, su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli Enti parco o degli Organi gestori delle riserve.

3. I componenti del Comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, e sono così individuati:

- a) l'Assessore regionale ai parchi o suo delegato;
- b) il Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali o suo delegato;
- c) il Direttore regionale delle foreste o suo delegato;
- d) il Direttore regionale della pianificazione territoriale o suo delegato;
- e) il Direttore regionale dell'agricoltura o suo delegato;
- f) il Direttore del Servizio della caccia e della pesca o suo delegato;
- g) il Direttore dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato;
- h) undici esperti, anche non iscritti ai rispettivi ordini professionali, nominati rispettivamente per la durata di cinque anni, che abbiano maturato vasta esperienza nel settore dei parchi naturali e scelti fra una terna di nominativi indicati dai seguenti soggetti:
 - 1) in scienze geologiche, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
 - 2) in botanica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
 - 3) in scienze agrarie, indicato dall'Università degli studi di Udine;
 - 4) in scienze forestali, indicato dall'Università degli studi di Padova;
 - 5) in scienze naturali nella materia dell'avifauna; indicato dall'Università degli studi di Trieste;
 - 6) in scienze naturali nella materia della fauna terrestre indicato dall'Università degli studi di Trieste;
 - 7) in scienze naturali nella materia della fauna acquatica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
 - 8) in veterinaria, indicato dall'Università degli studi di Bologna;
 - 9) in scienze biologiche, indicato dall'Università degli studi di Trieste;

10) in economia agraria, indicato dall'Università degli studi di Udine;

11) in discipline giuridiche e regolamentazione edilizio-urbanistica, indicato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia del Friuli-Venezia Giulia.

4. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dall'Assessore regionale ai parchi ovvero, in sua assenza, dal Direttore regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

5. Qualora gli esperti di cui al comma 3, lettera h), non vengano designati entro il termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito con formale richiesta, l'organo competente alla nomina provvede direttamente alla loro individuazione.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Azienda dei parchi e delle foreste regionali, con qualifica non inferiore a quella di segretario.

7. Tutti i pareri del Comitato tecnico-scientifico devono essere espressi entro sessanta giorni. Trascorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.

8. Il Comitato tecnico-scientifico, entro tre mesi dalla nomina dei suoi componenti, adotta un regolamento interno che viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.

9. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza pari a quello percepito dai membri del Comitato tecnico regionale.

10. Ai medesimi componenti si applicano altresì le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHI E RISERVE

Sezione I

ISTITUZIONE

Art. 9.

Legge istitutiva

1. I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale che, in particolare, ne definisce il perimetro provvisorio e, limitatamente ai parchi, istituisce il relativo Ente gestore.

2. La legge istitutiva contiene altresì le norme di salvaguardia vigenti fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1.

3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva, un Comune, il cui territorio non sia compreso nel perimetro del parco o della riserva, può promuovere l'inserimento di tutto o parte del proprio territorio nel perimetro del parco o della riserva, con istanza rivolta alla Giunta regionale ai fini dell'avvio del procedimento legislativo diretto all'integrazione della legge istitutiva.

Sezione II

STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 10.

Accordo di programma

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva di ciascun parco o riserva, il Presidente della Giunta regionale promuove, con l'intervento delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni territorialmente interessati, una conferenza per la redazione di un documento di indirizzo relativo, in particolare, all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla sua definitiva perimetrazione, all'individuazione degli obiettivi da perseguire e alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio.

2. Avuto riguardo al documento di indirizzo di cui al comma 1, preliminarmente alla redazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 17 e comunque entro trenta giorni dall'indizione della conferenza di cui al presente articolo, la Regione propone ai Comuni interessati un apposito accordo di programma contenente, tra l'altro:

a) i tempi di redazione ed attuazione della pianificazione particolareggiata ovvero di aggiornamento di quella esistente;

b) le risorse finanziarie destinabili per il successivo triennio all'attuazione e gestione del parco o riserva e le modalità di reperimento delle restanti risorse eventualmente necessarie;

c) le unità di personale della Regione messe a disposizione dell'Ente gestore per l'esplicazione delle attività di cui agli articoli 38 e 57;

d) le indicazioni programmatiche relative ai contenuti del piano di conservazione e sviluppo;

e) le unità di personale della Regione e degli Enti locali messi a disposizione in attesa delle assunzioni di personale di cui all'articolo 30, comma 1;

f) le modalità di gestione della riserva, ai sensi dell'articolo 31.

3. L'adesione all'accordo di programma di cui al comma 2 è deliberata da ciascun Consiglio dei Comuni interessati. L'adesione è formulata entro sessanta giorni dalla richiesta. L'eventuale dissenso espresso sull'accordo di programma deve essere motivato e recare, pena l'inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche richieste. Il silenzio serbato sull'accordo nel termine sopra indicato equivale ad adesione allo stesso.

4. Qualora nei successivi sessanta giorni la maggioranza dei contraenti non convenga sulle modifiche richieste, l'adesione all'accordo è considerata positivamente espressa.

5. Eventuali modificazioni all'accordo di cui al comma 2 possono essere promosse dai sottoscrittori, ovvero proposte da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva, con le procedure di cui al presente articolo.

Art. 11.

Piano di conservazione e sviluppo

1. Per ogni singolo parco o riserva istituito, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'articolo 17.

2. I Comuni il cui territorio sia in tutto o in parte compreso nel perimetro del parco o riserva partecipano alla formazione del PCS secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Art. 12.

Contenuti del PCS

1. Il PCS contiene:

a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;

b) la suddivisione del territorio del parco o della riserva nelle seguenti zone:

1) zona RN di tutela naturalistica: dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico;

2) zona RG di tutela generale: nella quale è perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione della natura;

3) zona RP: destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al parco o alla riserva;

c) la perimetrazione provvisoria delle eventuali aree contigue al parco o riserva, denominate AC, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici presenti nel parco o nella riserva;

d) gli interventi proposti per lo sviluppo socio-economico e culturale che si prevedono per la realizzazione del parco, da individuarsi in un programma suddiviso in fasi;

e) l'individuazione dei beni immobili da acquisire alla proprietà pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del PCS;

f) i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva;

g) l'individuazione delle attività oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva.

2. Per i territori destinati a parco la zonizzazione deve prevedere tutte le suddivisioni territoriali di cui al comma 1, lettera b); per i territori destinati a riserva la zonizzazione può essere limitata alla sola zona RN.

Art. 13.

Elementi del PCS

1. Il PCS è costituito da:

a) una relazione illustrativa delle caratteristiche naturalistiche, sociali, economiche e culturali delle aree oggetto del piano, degli interventi proposti per la tutela, la conservazione della natura e dello sviluppo socio-economico e culturale che si prevedono con la realizzazione del parco o riserva, che contenga la previsione di massima degli oneri finanziari per l'esecuzione del programma degli interventi, ivi compreso l'onere per l'istituzione e la gestione delle aree protette;

b) le norme di attuazione urbanistico-edilizie, con riferimento alle varie zone e parti del piano;

c) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuna, ivi compresi gli elaborati necessari a rappresentare gli elementi territoriali delle aree oggetto del piano e la loro organizzazione in rapporto al sistema delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione;

d) gli elementi catastali degli immobili da acquisire per l'esecuzione del piano.

Art. 14.

Effetti del PCS

1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS.

2. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente parco o, nel caso di riserve, del soggetto gestore pubblico ovvero del Comune territorialmente competente, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza.

3. Il PCS ha valore di piano paesistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e di piano urbanistico e sostituisce, ovvero attua, i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

4. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, devono essere predisposti conformemente alle previsioni del PCS.

5. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, in vigore alla data di approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, salvo quanto stabilito al comma 6.

6. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono adeguati entro un anno dagli organi competenti. In caso di inadempimento vi provvede l'Amministrazione regionale.

Art. 15.

Criteri di redazione del PCS

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, sono approvati i criteri metodologici per la redazione del PCS. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In attesa di tale adempimento, vigono, in quanto compatibili con la presente legge, i criteri metodologici per la redazione dei piani di conservazione e sviluppo dei parchi e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 1984, n. 741.

Art. 16.

Attività agricole e silvo-pastorali

1. Le attività agricole e silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.

2. I PCS, al fine di consentire la continuità delle attività di cui al comma 1, devono tener conto prioritariamente:

a) per le attività agricole:

1) delle colture e degli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione dell'area protetta per i quali deve essere garantita l'economicità aziendale;

2) della possibilità di aprire o ampliare le strade finalizzate alle attività agricole;

3) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche;

b) per le attività silvo-pastorali:

1) delle zone destinate a pascolo e delle zone forestate al momento dell'istituzione dell'area protetta;

2) della gestione dei pascoli e dei boschi nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia;

3) della possibilità di aprire o ampliare le strade finalizzate alle attività silvo-pastorali;

4) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17, comma 1, limitatamente alle zone RG e RP dei PCS dei parchi e sino alla prima verifica di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 17.

Procedure di formazione del PCS

1. In attuazione delle indicazioni dell'accordo di programma di cui all'articolo 10, l'Amministrazione regionale provvede, in sede di prima applicazione della legge istitutiva, alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS è adottato, con apposita deliberazione, entro e non oltre sessanta giorni dall'invio, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati **Organo gestore**.

2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.

3. Per la redazione delle parti specialistiche del PCS o relative varianti, l'Amministrazione regionale o l'Organo gestore, qualora non dispongano di specifiche professionalità, possono, in via eccezionale, ricorrere ad incarichi di consulenza esterni.

4. Nel caso di un parco o di una riserva già dotati di piano finanziato ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale utilizza gli elaborati esistenti per le finalità del presente articolo.

5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.

6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul *Bollettino ufficiale* della Regione e con l'annuncio su almeno due quotidiani maggiormente diffusi nell'area territoriale del parco o riserva.

7. Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmettono all'Organo gestore che si esprime in merito. In sede di prima applicazione, l'Amministrazione regionale, d'intesa con l'Organo gestore, apporta al PCS le modificazioni ritenute accoglibili. Per quanto previsto al comma 2, l'Organo gestore provvede direttamente ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili.

8. Il PCS è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi e previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

9. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è depositato presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva, disponibile alla libera visione del pubblico, ed è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 18.

Regolamento

1. Il regolamento del parco o della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per:

a) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;

b) la gestione della flora e della fauna selvatica;

c) le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione;

d) le attività sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente;

e) la circolazione dei veicoli a motore.

2. Il regolamento inoltre:

a) individua le attività che l'Organo gestore può disciplinare con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo dei Comuni interessati dal parco o dalla riserva;

b) stabilisce le attività vietate all'interno del territorio del parco o della riserva e disciplina le eventuali deroghe ai divieti;

c) disciplina i criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 33;

d) individua le attività, i prodotti e i servizi sui quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva.

3. In sede di prima applicazione della legge istitutiva, l'Amministrazione regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, predispose il regolamento da inviare all'Organo gestore, che viene adottato dallo stesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, con le eventuali modificazioni necessarie alla specifica realtà del parco o riserva.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, sentito, limitatamente alle modificazioni introdotte, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

5. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza l'adempimento da parte dell'Organo gestore, il regolamento viene adottato e successivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.

6. Successive modifiche del regolamento sono adottate dall'Organo gestore ed approvate con la procedura di cui al comma 4.

Sezione III
GESTIONE DEL PARCO

Art. 19.

Ente gestore del parco

1. La gestione del parco è affidata ad un apposito ente, di seguito denominato Ente parco, sottoposto alla vigilanza della Regione.

2. L'Ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge e svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco.

3. L'Ente parco esprime, limitatamente al territorio compreso nel perimetro del parco, parere vincolante sui seguenti atti:

a) progetti dei piani di assestamento delle proprietà silvo-pastorali;

b) progetti delle attività estrattive di minerali ed inerti;

c) progetti di sistemazione idraulica, idraulico-forestale e idraulico-agraria;

d) progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di compatibilità urbanistica.

4. I pareri di cui al comma 3 sono resi nel termine di trenta giorni, durante il quale sono sospesi i termini dei procedimenti ai quali essi afferiscono.

5. I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi d'iniziativa dello Stato e di enti od organismi statali, che interessino il territorio di parchi, sono resi previo parere vincolante dei rispettivi Enti parco.

6. L'Ente parco, per l'attuazione dei propri servizi od attività, esclusa la vigilanza, può stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.

Art. 20.

Organi

1. Gli organi dell'Ente parco sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei Revisori dei conti;

d) la Consulta.

Art. 21.

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio direttivo, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo.

2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un componente del Consiglio direttivo designato dal Presidente medesimo.

Art. 22.

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto:

a) dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco, o loro delegati;

b) da un ulteriore rappresentante, per ogni Comune la cui superficie inclusa nelle aree protette di cui alla lettera a) superi il trenta per cento del territorio complessivo gestito dall'Ente parco;

c) da esperti, in numero da uno a tre, in materia di parchi naturali, designati dalla Regione e scelti secondo i criteri indicati nella legge istitutiva;

d) da rappresentanti, in numero da uno a due, delle categorie economiche relative alle attività maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva.

2. Del Consiglio direttivo fanno altresì parte a tutti gli effetti i Sindaci dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle riserve delle quali l'Ente parco assume la gestione, con le moda-

lità di cui agli articoli 10 e 31. La partecipazione al Consiglio direttivo consegue all'avvenuta assunzione della gestione, anche successivamente alla formale costituzione della stessa.

3. Il Consiglio direttivo, adotta, con le procedure di cui agli articoli 17 e 18, il PCS e il regolamento del parco.

4. Il Consiglio direttivo delibera:

a) la nomina del Presidente scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1;

b) il piano annuale e pluriennale di gestione della fauna;

c) il piano annuale e pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale;

d) il piano annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Ente parco;

e) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

f) la disciplina delle attività individuate dal regolamento, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a);

g) il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali;

h) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione, comprensivo della determinazione della dotazione organica dell'Ente parco;

i) l'acquisto, l'alienazione e la locazione ultranovennale di beni immobili;

l) la partecipazione a società e associazioni;

m) i pareri di cui all'articolo 19, commi 3 e 5.

5. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.

6. I componenti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 restano in carica fino alla durata del rispettivo mandato; quelli di cui al comma 1, lettera b), fino alla successiva elezione degli organi del Comune rispettivamente rappresentato.

7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla Giunta regionale, tramite l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, entro quindici giorni dalla data della nomina.

Art. 23.

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale ai parchi, ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il Collegio dura in carica quattro anni.

3. Il Collegio esercita il controllo amministrativo-contabile sull'Ente parco e in particolare provvede:

a) alla redazione, prima dell'approvazione dei conti consuntivi e del patrimonio, di una relazione sulla gestione e sui relativi risultati economici e finanziari;

b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'amministrazione, nonché alla formulazione degli eventuali rilievi e suggerimenti.

4. I revisori dei conti partecipano di diritto alle sedute del Consiglio direttivo delle quali devono ricevere comunicazione.

5. I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli e possono richiedere la documentazione delle entrate e delle spese dell'Ente parco.

Art. 24.

Consulta

1. Presso ogni Ente parco è istituita una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentate nel territorio del parco.

2. La Consulta esprime parere su programmi ed interventi riguardanti l'attività dell'Ente parco e può presentare proposte di iniziative.

3. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco, sono disciplinate le modalità di costituzione ed il funzionamento della Consulta.

Art. 25.

Amministrazione del patrimonio e contabilità

1. L'esercizio finanziario dell'Ente parco coincide con quello della Regione.

2. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 15 novembre dell'esercizio finanziario precedente; il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti strumentali della Regione.

Art. 26.

Entrate

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:

- a) i contributi della Regione e di altri enti pubblici;
- b) i contributi ed i finanziamenti di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti;
- c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera h), all'articolo 110-bis e all'articolo 114, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) gli eventuali redditi patrimoniali;
- e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- f) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- g) i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 39;
- h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

Art. 27.

Vigilanza e controllo sugli atti

1. L'Ente parco è sottoposto, tramite l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, alla vigilanza della Giunta regionale.

2. Sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Ente parco concernenti:

- a) il bilancio preventivo, e relative variazioni, e il conto consuntivo;
- b) i piani annuali e pluriennali di attività;
- c) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 diventano esecutive dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti, decorso il quale le deliberazioni diventano comunque esecutive.

4. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del comma 2 devono essere altresì trasmesse alla Ragioneria generale per il parere di competenza.

5. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali può chiedere all'Ente parco, entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 2, elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di effettivo ricevimento degli elementi integrativi.

6. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'Ente parco non ottemperi, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, alla richiesta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

7. Entro i termini di cui ai commi 3 e 5 le deliberazioni possono essere annullate per vizi di legittimità ovvero rinviata a nuovo esame per ragioni di merito, con deliberazione della Giunta regionale.

8. In sede di riesame dell'atto, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate può essere disposta soltanto mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante dell'Ente parco.

9. La deliberazione di conferma, integrale o parziale, e la deliberazione di riforma dell'atto, in conformità dei rilievi formulati, quando non contengano altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità.

10. Le deliberazioni del Consiglio direttivo che non rientrano nella previsione del comma 2 diventano esecutive al termine della loro pubblicazione all'albo dell'Ente parco da effettuarsi entro otto giorni dalla rispettiva adozione e per la durata di dieci giorni.

Art. 28.

Controllo sostitutivo

1. La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo.

2. Gli organi dell'Ente parco possono essere sciolti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, per grave violazione di legge e regolamento, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, ovvero per altre gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento.

3. Gli organi dell'Ente parco sono inoltre sciolti, con le modalità di cui al comma 2, qualora il conto consuntivo annuale presenti un disavanzo di amministrazione.

4. Nel caso di scioglimento la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, provvede alla nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi sciolti.

5. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine per la ricostituzione degli organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.

Art. 29.

Direttore

1. Il Direttore esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo ed esercita tutte le attività necessarie alla gestione dell'Ente parco.

2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di laurea in scienze naturali o forestali o biologiche o agrarie e che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore della gestione del territorio o della tutela dell'ambiente naturale.

4. Al concorso di cui al comma 3 possono partecipare anche coloro che sono in possesso del titolo di studio di cui al comma 3 medesimo e che hanno esercitato per almeno cinque anni la libera professione nel settore della gestione del territorio o della tutela dell'ambiente naturale.

5. In via provvisoria, fino all'assunzione mediante il pubblico concorso di cui al comma 3, da bandire entro e non oltre un anno dall'avvenuta costituzione del Consiglio direttivo dell'Ente parco, le funzioni di direttore possono essere assegnate a un dipendente regionale con qualifica funzionale non inferiore a quella di funzionario, in possesso del titolo di studio di cui al comma 3, assegnato in posizione di

comando, e ciò anche in deroga ai limiti di tempo e di numero previsti dalle vigenti leggi regionali in materia di stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti della Regione.

Art. 30.

Personale

1. L'Ente parco determina il proprio fabbisogno organico provvedendo direttamente alle assunzioni di personale.

2. Al fine di garantire, in sede di prima applicazione, la necessaria funzionalità ed operatività in attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali assegnano agli Enti parco personale in posizione di comando nei limiti della dotazione organica provvisoria determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e).

3. Le funzioni di tutela di cui all'articolo 57, comma 2, nonché quelle di vigilanza ai sensi dell'articolo 38 sono comunemente svolte da personale del Corpo forestale regionale con posizione di lavoro parco che, a tale fine, può essere assegnato in posizione di comando presso gli Enti parco secondo i contingenti numerici stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c).

4. I comandi di personale regionale possono essere disposti anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui al capo II del titolo III della parte II della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

5. Al personale assunto direttamente dall'Ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione, nonché le procedure di contrattazione di cui alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

Sezione IV

GESTIONE DELLE RISERVE

Art. 31.

Modalità di gestione

1. In attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 10, alla gestione delle riserve si provvede mediante:

a) stipula di convenzioni con idonei soggetti pubblici o privati aventi finalità compatibili con la presente legge, eccetto che per le funzioni di cui agli articoli 38, 39, 40 e 57, comma 2, verificando preliminarmente la disponibilità ad assumere le funzioni da parte dei Comuni interessati, in forma singola o associata;

b) affidamento agli Enti parco di cui all'articolo 19 con competenza su aree protette con caratteristiche similari;

c) assunzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Per organo gestore della riserva, ai fini della presente legge, si intende:

a) il soggetto pubblico o privato convenzionato ai sensi della lettera a) del comma 1;

b) l'Ente parco cui è affidata la gestione ai sensi della lettera b) del comma 1;

c) l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, nel caso di cui alla lettera c) del comma 1.

3. La gestione in particolare comprende:

a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento.

b) la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'organo gestore della riserva;

c) la redazione dei piani e progetti necessari nonché la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19.

4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera c), l'amministrazione regionale è autorizzata a:

a) stipulare apposite convenzioni con soggetti esterni per assicurare l'adempimento delle funzioni di cui al comma 3, qualora non disponga delle professionalità necessarie;

b) effettuare le spese afferenti la gestione delle riserve, in via ordinaria e generale, mediante apertura di credito disposta a favore del direttore dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali.

Art. 32.

Consulta

1. Presso ogni riserva ovvero più riserve limitrofe è istituita una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato.

2. La Consulta esprime parere su programmi ed interventi riguardanti l'attività della riserva e può presentare proposte di iniziative.

3. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, sono disciplinate le modalità di costituzione ed il funzionamento della Consulta.

Sezione V

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE DI PARCHI E RISERVE

Art. 33.

Indennizzi e incentivi

1. L'Organo gestore è tenuto ad indennizzare i danni arrecati alla proprietà privata in conseguenza di attività gestionali o le limitazioni, comportanti modificazioni all'esercizio dell'attività agricola in atto, conseguenti alla imposizione di vincoli e divieti, secondo le modalità stabilite dal regolamento del parco o della riserva.

2. I PCS dei parchi o delle riserve prevedono le attività incentivabili anche economicamente per il raggiungimento di speciali obiettivi di gestione territoriale, mantenimento, conservazione e ripristino ambientale. Tali attività possono essere individuate anche se ubicate nelle aree contigue; in tal caso gli incentivi sono graduati in relazione alla qualità del regime vincolistico.

3. Ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari per opere ed attività comprese entro i confini del parco o della riserva o direttamente connesse con la gestione degli stessi, in materia di:

a) restauro dei centri storici primari e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igienico-sanitarie ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché di sistemazione di dissesti idrogeologici;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, anche nell'ambito delle attività agricole e forestali;

e) attività culturali e di formazione, aventi le finalità della presente legge, ivi compresi gli studi e le ricerche in materia di aree protette, attuate da istituzioni scientifiche e scolastiche convenzionate con l'organo gestore;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

i) attività artigianali tradizionali.

4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.

5. La medesima priorità è attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.

6. Al fine di assicurare la priorità di cui ai commi 3, 4 e 5, la Regione, le Province e le Comunità montane, annualmente in sede di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione, individuano nell'ambito delle funzioni di competenza quelle in cui sono ricomprese le materie di cui ai commi 3 e 4 e determinano la quota parte di stanziamento ad esse riservate.

7. La Regione, nell'ambito della legislazione di settore, promuove e sostiene, assicurando priorità nella erogazione delle agevolazioni, cooperative tra i residenti nei Comuni i cui territori siano ricompresi in aree protette, che esercitano le attività di cui ai commi 3 e 4.

8. L'Organo gestore può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità, da utilizzarsi nella commercializzazione di prodotti agricoli e loro derivati, nonché di prodotti e servizi artigianali provenienti dal territorio del parco o della riserva che presentino i requisiti di qualità disciplinati nella convenzione e che siano compatibili con le finalità del parco o della riserva.

9. L'Organo gestore può stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.

10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore.

Art. 34.

Agevolazioni

1. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Organo gestore non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio, fermo restando il rispetto della vigente legislazione fiscale.

Art. 35.

Formazione ed aggiornamento professionale

1. Nella predisposizione dei piani regionali di formazione professionale, di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, sono previsti corsi specifici e periodici di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi e delle riserve.

2. La Giunta regionale stipula altresì convenzioni con Università, istituti o enti specializzati per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per i corsi previsti dal presente articolo.

Art. 36.

Disciplina della gestione della fauna

1. L'Organo gestore provvede alla gestione della fauna selvatica, compresa l'ittiofauna, all'interno del territorio di competenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, è predisposto il piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico.

3. La fauna selvatica non può essere oggetto di prelievo venatorio all'interno del territorio del parco e della riserva, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.

4. Fatta salva l'attività di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o della riserva è vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia di diritto ricadenti nei Comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo.

6. Nel territorio del parco o della riserva la gestione dell'ittiofauna e l'attività della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede, in conformità al piano di cui al comma 2, di intesa con l'Organo gestore. Per le acque del demanio marittimo interno l'intesa non è richiesta.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'Organo gestore può dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall'articolo 16 della legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e a tre chilometri nelle rimanenti zone.

Art. 37.

Disciplina delle aree contigue

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS ed entro centotanta giorni dall'approvazione stessa, può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrate in via provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva.

2. Col medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale è approvata la perimetrazione definitiva delle aree contigue al parco o alla riserva.

3. La disciplina di cui al comma 1 e la perimetrazione di cui al comma 2 sono approvate previe intese con gli Enti locali interessati. Ove l'intesa non si realizzi entro sessanta giorni, l'Amministrazione regionale procede motivatamente agli adempimenti di cui al comma 1.

4. All'interno delle aree contigue l'attività venatoria è esercitata dai soci delle riserve di caccia di diritto il cui territorio è stato, in tutto o in parte, ricompreso nell'area protetta, che assicurano la gestione dell'attività, d'intesa con l'Organo gestore dell'area protetta.

Art. 38.

Vigilanza

1. Al personale del Corpo forestale regionale con posizione di lavoro parco sono attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti ad essi subordinati.

2. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 1 sono esercitate altresì dal restante personale del Corpo forestale regionale, dalle guardie e marescialli dipendenti dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, dagli agenti ittico-venatori delle Amministrazioni provinciali e dal personale di vigilanza comunale.

3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'Organo gestore promuove l'adozione di misure di coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue, concordate con le amministrazioni di appartenenza del personale di cui al comma 2.

Art. 39.

Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991 la violazione delle disposizioni della presente legge che prevedono misure di salvaguardia in vista dell'istituzione dei parchi e delle riserve e la violazione delle norme dei regolamenti dei parchi sono punite con le sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della medesima legge 394/1991.

2. Fatte salve le altre sanzioni penali, al di fuori ed in aggiunta delle fattispecie di cui al comma 1, chiunque violi prescrizioni e divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento della riserva soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

3. Chiunque violi le disposizioni emanate dall'Organo gestore ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

4. Chiunque violi le norme di cui all'articolo 4, comma 1, soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge ovvero del regolamento del parco o della riserva o chi, in violazione delle norme medesime, arrechi danno alla flora o alla fauna del parco o della riserva, ovvero in qualsiasi modo manometta, alteri o deturpi le località o le cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal Direttore dall'Ente parco ovvero, per le riserve, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

6. Il Direttore dell'Ente parco ovvero, per le riserve, il Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate al comma 5, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.

7. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 5 è eseguita d'ufficio e le spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

8. Qualora la riduzione in pristino di cui al comma 5 non sia possibile, si applica, in sostituzione della sanzione di cui al comma 2, una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Nel caso di violazioni che comportino danni ambientali di minima entità si applica la sola sanzione di cui al comma 2.

9. Per le violazioni delle norme di attuazione urbanistico-edilizio del PCS del parco o della riserva, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo VII della legge regionale 52/1991.

Art. 40.

Determinazione ed irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 39 sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Ente parco. Le medesime sanzioni amministrative, qualora riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo 39 sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Nelle more dell'assegnazione dell'incarico di Direttore dell'Ente parco, tale competenza è esercitata, anche per i parchi, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

2. Per le procedure di determinazione e di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I proventi delle sanzioni sono introitati dall'Organo gestore.

Capo III

DISPOSIZIONI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE

Art. 41.

Istituzione del Parco naturale delle Dolomiti friulane

1. È istituito il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.

2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 1).

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento del Parco di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 42.

Istituzione del Parco naturale delle Prealpi Giulie

1. È istituito il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.

2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 2).

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento del Parco di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 43.

Istituzione della Riserva naturale del Lago di Cornino

1. È istituita la Riserva naturale regionale del Lago di Cornino.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 3).

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 44.

Istituzione della Riserva naturale della Valle Canal Novo

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 4).

3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 45.

Istituzione della Riserva naturale delle Foci dello Stella

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 5).

3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 46.

Istituzione della Riserva naturale della Valle Cavanata

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 6).

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

4. I beni di proprietà regionale ricadenti all'interno della Riserva di cui al comma 1 sono affidati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, e dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83, alla gestione diretta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

Art. 47.

Istituzione della Riserva naturale della Foca dell'Isonzo

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Foca dell'Isonzo.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 7).

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 48.

Istituzione della Riserva naturale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa

1. È istituita la Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 8).

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 49.

*Istituzione della Riserva naturale
delle Falesie di Duino*

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 9).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 50.

*Istituzione della Riserva naturale
del Monte Lanaro*

1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Lanaro.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 10).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 51.

*Istituzione della Riserva naturale
del Monte Orsario*

1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Orsario.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 11).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 52.

*Istituzione della Riserva naturale
della Val Rosandra*

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Rosandra.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 12).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Capo IV

ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO

Art. 53.

*Ente gestore del Parco naturale
delle Dolomiti Friulane*

1. È istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:
 - a) il Sindaco del Comune di Andreis o suo delegato;
 - b) il Sindaco del Comune di Cimolais o suo delegato;
 - c) il Sindaco del Comune di Claut o suo delegato;
 - d) il Sindaco del Comune di Erto e Casso o suo delegato;

- e) il Sindaco del Comune di Forni di Sopra o suo delegato;
- f) il Sindaco del Comune di Forni di Sotto o suo delegato;
- g) il Sindaco del Comune di Frisanco o suo delegato;
- h) il Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra o suo delegato;
- i) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;

1) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi;

m) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;

n) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

o) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dei decreti di costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Ente convoca il Consiglio direttivo che provvede alla nomina del Presidente.

4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24.

Art. 54.

*Ente gestore del Parco naturale
delle Prealpi Giulie*

1. È istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:

- a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato;
- b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato;
- c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato;
- d) il Sindaco del Comune di Resia o suo delegato;
- e) il Sindaco del Comune di Resiutta o suo delegato;
- f) il Sindaco del Comune di Venzone o suo delegato;

g) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;

h) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi;

i) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;

l) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

m) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dei decreti di costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Ente convoca il Consiglio direttivo che provvede alla nomina del Presidente.

4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24.

Capo V
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CARSO
E PER L'AREA DEL TARVISIANO

Art. 55.

Area protetta del Carso

1. La Regione promuove la costituzione di un'area naturale protetta di valenza nazionale ed internazionale nel Carso.

2. La Regione promuove altresì, con le procedure di cui all'articolo 10, con le Province di Gorizia e Trieste, la Comunità montana del Carso e i Comuni interessati, un apposito accordo di programma per la perimetrazione delle aree protette ai sensi degli articoli 3 e 6 all'interno della perimetrazione del parco naturale prevista dal Piano urbanistico regionale generale, approvato con D.P.G.R. 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.

3. Il perimetro delle aree protette di cui al comma 2 deve comprendere almeno le aree definite ai sensi della legge 1^o giugno 1971, n. 442, e non già perimetrata ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, assicurando continuità territoriale fra le stesse lungo la fascia di confine.

4. All'interno del perimetro di cui al comma 3, la conferenza di cui all'articolo 10 fra gli Enti di cui al comma 2 del presente articolo definisce le zone da destinare ad aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e a parco intercomunale, formulando altresì conseguenti proposte istitutive.

5. In attesa della costituzione di cui al comma 1, considerata la omogeneità territoriale e la speciale situazione socioeconomica, le riserve naturali regionali istituite ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, nonché le aree di cui al comma 3, sono affidate alla gestione della Comunità montana del Carso.

6. Nelle aree già previste dalla legge 442/1971 non istituite quali riserve ai sensi della presente legge vigono, fino alla definizione delle aree protette di cui ai commi 2, 3 e 4, le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b).

7. La Comunità montana del Carso provvede a svolgere le funzioni affidate dalla presente legge all'Organo gestore della riserva, esclusa la funzione di vigilanza di cui agli articoli 38, 39 e 40.

8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunità montana del Carso adegua la propria dotazione organica di personale in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, prevedendo, in particolare, le specifiche figure professionali nel settore naturalistico, forestale e della gestione territoriale.

9. Fino all'adeguamento di cui al comma 8, la gestione delle riserve del Carso è affidata all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

Art. 56.

Area del Tarvisiano

1. La Regione, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge regionale 52/1991, promuove, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la formazione di un piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano comprendente il territorio dei Comuni di Dogna, Chiusaforte, Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio, al fine di rendere congruente e complementare il processo di pianificazione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE

Art. 57.

Istituzione della posizione di lavoro parco nell'ambito del Corpo forestale regionale

1. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi e riserve di cui alla presente legge, sono istituite rispettivamente le posizioni di lavoro di guardia-parco, capo guardia-parco e ispettore di parco nell'ambito dei profili professionali di guardia del Corpo forestale regionale (CFR), maresciallo del CFR, consigliere ispettore forestale, funzionario ispettore forestale.

2. Al personale individuato nel comma 1 sono in particolare attribuite le funzioni di tutela dei beni naturali nei parchi e nelle riserve.

3. In sede di prima applicazione della presente legge le posizioni di lavoro guardia-parco, capo guardia-parco e ispettore di parco possono essere attribuite, su domanda e previo superamento di un corso di formazione professionale di durata non inferiore a un mese, al personale del CFR già in servizio.

4. In relazione alle disposizioni del presente articolo vengono apportate le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione dell'articolo 10 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, approvato con D.P.G.R. 29 settembre 1983, n. 0565/Pres., nonché al regolamento dei concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali di guardia del CFR, approvato con D.P.G.R. 6 novembre 1990, n. 0558/Pres.

Art. 58.

Organico del ruolo unico regionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 57, nonché in relazione all'esercizio delle più articolate funzioni di tutela e vigilanza in materia di parchi e riserve, l'organico del ruolo unico regionale è aumentato di 68 unità, di cui 50 nella qualifica di coadiutore-guardia, 10 nella qualifica di segretario-maresciallo e 8 in quella di consigliere-ispettore.

2. Con successivo provvedimento l'Amministrazione regionale provvederà, nell'ambito della ridefinizione dell'organico del personale regionale, all'adeguamento della pianta organica del Corpo forestale regionale in attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale relative all'attuazione della presente legge.

4. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia;».

Capo VII

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7/1988.

Art. 59.

Modifica dell'articolo 100 della legge regionale 7/1988

1. L'articolo 100 della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 100. — 1. Il Dipartimento per il territorio e l'ambiente comprende:

- a) Direzione regionale della pianificazione territoriale;
- b) Direzione regionale dell'ambiente;
- c) Direzione regionale delle foreste;
- d) Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici;
- e) Direzione regionale della viabilità e trasporti;
- f) Direzione regionale della protezione civile;
- g) Azienda dei parchi e delle foreste regionali;
- h) Servizio della caccia e della pesca.

Art. 60.

Modifica dell'articolo 114 della legge regionale 7/1988

1. La rubrica del capo III del titolo V della parte III della legge regionale 7/1988 è sostituita dalla seguente: «Direzione regionale delle foreste».

2. L'articolo 114, comma 1, della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

«1. La Direzione regionale delle foreste, avente sede nella città di Udine, attende alla difesa e all'incremento del patrimonio forestale nonché alla tutela dell'ambiente montano.

Art. 61.

Modifica dell'articolo 115 della legge regionale 7/1988

1. L'articolo 115, comma 1, della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

«1. La Direzione regionale delle foreste si articola nei seguenti Servizi:

- a) Servizio della selvicoltura;
- b) Servizio della tutela del suolo montano;
- c) Servizio del Corpo forestale regionale;
- d) Servizio delle manutenzioni;
- e) Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso.».

Art. 62.

Abrogazione dell'articolo 116 della legge regionale 7/1988

1. L'articolo 116 della legge regionale 7/1988 è abrogato.

Art. 63.

Modifica dell'articolo 118 della legge regionale 7/1988

1. L'articolo 118 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 118. — 1. Il Servizio della tutela del suolo montano:

- a) cura e coordina la progettazione e l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale;
- b) provvede alla redazione, tenuta ed aggiornamento del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale;
- c) cura la rilevazione della neve e la tenuta del catasto delle valanghe, ai fini della prevenzione del pericolo causato dalle valanghe;
- d) cura gli adempimenti relativi all'applicazione della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) cura gli adempimenti in materia di vincolo idrogeologico e le relative autorizzazioni in deroga;
- f) cura gli studi e le ricerche nel settore di competenza.

Art. 64.

Modifica dell'articolo 120 della legge regionale 7/1988

1. L'articolo 120 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 120. — 1. Il Servizio del Corpo forestale regionale:

- a) provvede alla trattazione degli affari riguardanti l'attività del Corpo forestale regionale, anche in collaborazione con la Direzione regionale della protezione civile in presenza di stato di emergenza dovuto a calamità naturali, nonché esercita funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo sull'attività del Corpo forestale regionale;
- b) cura la trattazione degli affari giuridici e del contenzioso nelle materie attribuite al Corpo forestale regionale per la parte di competenza della Direzione;
- c) cura in collaborazione con le competenti strutture dell'Amministrazione regionale la formulazione e l'attuazione dei programmi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale forestale, anche ai fini di tutela ambientale;
- d) assicura in materia di vigilanza forestale ed ambientale il necessario coordinamento degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché quello con altri organi, uffici o enti cui spettano analoghe funzioni sul territorio regionale;

c) cura la gestione del magazzino uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale;

f) provvede all'istruttoria delle pratiche relative alla istituzione, modificazione e soppressione delle Stazioni forestali e all'assegnazione e trasferimento del personale del Corpo forestale regionale;

g) attende all'attività di prevenzione e vigilanza per la difesa dei boschi dagli incendi ed attende, anche in collaborazione con la Direzione regionale della protezione civile, all'attività di spegnimento degli incendi boschivi, nonché cura l'addestramento dei volontari che collaborano allo spegnimento degli incendi medesimi.

Art. 65.

Azienda dei parchi e delle foreste regionali

1. Dopo il capo VI del titolo V della parte III della legge regionale 7/1988, è inserito il seguente capo:

«Capo VI-bis

AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE REGIONALI

Art. 139-bis. — 1. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, avente sede nella città di Udine:

a) provvede l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di parchi e riserve naturali;

b) provvede alla vigilanza e gestione del patrimonio forestale regionale e dei beni immobili anche d'interesse ambientalistico, ad essa attribuiti;

c) promuove e cura il recupero, il miglioramento e l'acquisizione delle aree di particolare interesse naturalistico e forestale;

d) cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi nelle materie di competenza o ad essa demandati dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio dei compiti attribuiti all'Azienda può essere affidato ad appositi uffici periferici, con specifica competenza territoriale, istituiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4.

Art. 139-ter. — 1. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali si articola nei seguenti servizi:

- a) Servizio della conservazione della natura;
- b) Servizio delle foreste regionali;
- c) Servizio affari amministrativi e contabili.

Art. 139-quater. — 1. Il Servizio della conservazione della natura:

a) promuove ed attua gli interventi in materia di parchi e riserve naturali attribuiti all'Amministrazione regionale;

b) cura gli interventi per la conoscenza, l'inventario, la tutela e la gestione della flora spontanea e della fauna selvatica;

c) promuove la conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale.

Art. 139-quinquies. — 1. Il Servizio delle foreste regionali gestisce le foreste, i boschi, i pascoli, i terreni e le loro pertinenze, nonché gli immobili, anche d'interesse ambientalistico, attribuiti all'Azienda, appartenenti al patrimonio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. L'attività di vigilanza e di gestione dei beni forestali è esercitata anche per il tramite del personale del Corpo forestale regionale.

Art. 139-sexies. — 1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:

- a) cura gli affari generali e del personale;
- b) cura la trattazione degli affari giuridico-amministrativi e finanziario-contabili di competenza dell'Azienda;
- c) cura la trattazione del contenzioso e delle sanzioni amministrative.».

Art. 66.

Modifica dell'articolo 199 della legge regionale 7/1988

1. All'articolo 199, comma 1, della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è abrogata la lettera a).

Art. 67.

Abrogazione del capo II del titolo I della parte IV della legge regionale 7/1988

1. Il capo II del titolo I della parte IV della legge regionale 7/1988 è abrogato.

Art. 68.

Rinvio normativo

1. Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato e le disposizioni della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia conservano vigore in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge e sino a che non si sarà diversamente provveduto dalla Regione.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 69.

Salvaguardia

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nei parchi e nelle riserve istituiti dal capo III vigono, entro i perimetri definiti nelle cartografie allegate, fino all'approvazione dei relativi PCS, di cui all'articolo 11, le seguenti norme di salvaguardia transitorie:

a) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine l'opera si intende assentita;

b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche;

c) è vietato l'esercizio della caccia e lo svolgimento di gare di pesca sportiva.

2. Nei parchi e nelle riserve il cui territorio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e sviluppo ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati ai sensi della legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti.

Art. 70.

Aree di reperimento

1. In attesa della definizione, da parte del Piano territoriale regionale generale di cui alla legge regionale 52/1991, del nuovo sistema delle aree protette regionali, si considerano aree di reperimento prioritario ai sensi della presente legge le seguenti:

- a) Monte Auernig;
- b) Alpi Carniche;
- c) Jôf di Montasio e Jôf Fuart;
- d) Laghi di Fusine;
- e) Monte Mia;
- f) Monte Matajur;

- g) Forra del Torrente Cellina;
- h) Foresta del Cansiglio;
- i) Sorgive di Bars;
- l) Fiume Livenza;
- m) Magredi del Cellina;
- n) Risorgive del Vinchiaruzzo;
- o) Palude Moretto;
- p) Risorgive dello Stella;
- q) Palude Selvate;
- r) Bosco Baredi;
- s) Bosco Coda di Manin;
- t) Valle Pantani;
- u) Isola di S. Andrea;
- v) Banco d'Orio;
- z) Landa Carsica.

2. Il territorio interessato dalle aree di reperimento di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con linea rossa nelle cartografie alla scala 1:50.000, per le aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), l), p), u) e v) del comma 1, e alla scala 1:25.000, per le aree di cui alle lettere g), i), m), n), o), q), r), s), t) e z) del medesimo comma 1, allegate alla presente legge (Allegati da 13 a 33 riferiti nell'ordine alle lettere da a) a z) del comma 1).

3. Entro i perimetri di cui al comma 2, vigono le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. L'attività venatoria è disciplinata dalle vigenti norme in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

Art. 71.

Riserve di caccia

1. I territori compresi entro il perimetro dei parchi e delle riserve istituiti dal capo III cessano di far parte delle riserve di caccia di diritto di cui alla legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riserve di caccia il cui territorio è ripermetrato ai sensi del comma 1 non hanno l'obbligo di costituire le zone di rifugio di cui all'articolo 48 del D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per particolari esigenze tecniche ed organizzative concernenti la funzionalità delle riserve di caccia di diritto conseguenti all'istituzione dei parchi e delle riserve di cui al capo III, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato può provvedere con proprio decreto, sentiti l'Organo gestore riserve e su richiesta delle riserve di caccia interessate, all'accorpamento delle riserve di caccia di diritto, tra loro ed anche con riserve confinanti, ripermistrate ai sensi del comma 1.

4. In caso di accorpamento di cui al comma 3, l'assemblea dei soci della riserva di nuova costituzione provvede all'elezione dei nuovi organi secondo le direttive emanate dall'Organo gestore riserve.

5. Ai fini di procedere ad una ordinata distribuzione dei soci nelle riserve di caccia di diritto a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 3 del D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., provvede alla rideterminazione del numero massimo di soci per ciascuna riserva di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia, comprese quelle costituite ai sensi del comma 3, avuto riguardo alla consistenza della fauna selvatica. Le nuove risultanze vengono rese pubbliche dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato tramite apposito decreto da adottarsi entro l'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

6. Nell'annata venatoria successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'Organo gestore riserve provvede a trasferire, da ciascuna delle riserve di caccia di diritto di cui ai commi 1 e 3 che, a seguito della rideterminazione prevista dal comma 5, risulti in situazione di soprannumero, tutti i soci non residenti, salvo quelli con anzianità nella qualifica di socio della riserva di almeno cinque anni, collocati per ultimi in ordine di tempo nella riserva stessa, fino al raggiungimento di un numero di soci pari a quello rideterminato ai sensi del comma 5.

7. I soci di cui al comma 6 vengono trasferiti dall'Organo gestore riserve in altre riserve di diritto con disponibilità di posti, con le modalità e secondo i criteri fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore da lui delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I soci di ciascuna delle riserve di cui ai commi 1 e 3 residenti nel territorio della riserva e quelli non residenti ma con un'anzianità associativa nella riserva di almeno cinque anni possono mantenere la qualifica di soci anche qualora la riserva stessa risulti in situazione di soprannumero a seguito della rideterminazione di cui al comma 5.

9. Il requisito della residenza o dell'anzianità associativa di cui al comma 6 è considerato con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Per i trasferimenti di cui al comma 6 non trova applicazione la norma di cui all'articolo 5, secondo comma, del D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., concernente la duplicazione della quota.

11. Per le collocazioni nelle riserve di caccia di diritto di cui ai commi 1 e 3 trova applicazione, a decorrere dalla prima annata venatoria successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 41, comma 4, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24.

12. Qualora all'interno dei parchi o delle riserve istituiti dal capo III siano comprese aree oggetto di concessione di riserva privata o consorziale di caccia, le concessioni stesse, dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono ovvero si intendono riferite solo all'area esterna ai parchi o alle riserve naturali.

Art. 72.

Finanziamenti ai Comuni interessati da parchi

1. In via transitoria, fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco, al fine di assicurare la continuità con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Comuni compresi nel parco.

2. L'Amministrazione regionale valuta le domande di concessione del finanziamento presentate dal singolo Comune avendo riguardo alla coerenza delle iniziative proposte con gli obiettivi di cui alla presente legge.

3. Le domande devono pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro l'1 marzo di ciascun anno.

4. Per il primo anno di applicazione le domande di cui al comma 3 devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il provvedimento di concessione del finanziamento deve indicare la spesa ammessa a finanziamento, le modalità di erogazione dello stesso e i termini di attuazione e rendicontazione.

Art. 73.

Definizione dei procedimenti relativi ai finanziamenti erogati ai sensi della legge regionale 11/1983

1. Gli enti già beneficiari di finanziamenti per la gestione di parchi e ambiti di tutela ambientale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato la documentazione giustificativa delle spese sostenute a fronte dei finanziamenti concessi, possono farla pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro diciotto mesi dalla medesima data. Entro lo stesso termine i suddetti enti possono procedere al completamento delle iniziative finanziate.

2. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, sulla base della documentazione pervenuta definisce con specifico provvedimento la spesa finale da ritenersi ammessa a contributo; la eventuale restituzione delle somme non ammesse a contributo o non documentate entro il termine di cui al comma 1 deve avvenire entro due mesi dalla notifica del suddetto provvedimento.

3. Qualora gli enti beneficiari abbiano apportato delle variazioni ai preventivi della spesa inizialmente ammessa a contributo, con il provvedimento di cui al comma 2, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, accertato il rispetto delle finalità delle iniziative già finanziate, approva dette variazioni e le ammette a contributo.

Art. 74.

Destinazione dei beni immobili realizzati dai Comuni con i benefici della legge regionale 11/1983

1. I Comuni beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, numero 2, della legge regionale 11/1983, impiegati per l'esecuzione di opere, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del contributo medesimo per un periodo di venti anni dalla data di concessione del contributo. Qualora i predetti beni ricadano nei territori di parchi e riserve istituiti ai sensi della presente legge i Comuni medesimi hanno l'obbligo di metterli a disposizione - a titolo non oneroso - dell'Ente parco o dell'Organo gestore della riserva.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo già concesso e l'obbligo della sua restituzione all'Amministrazione regionale, maggiorato dell'interesse del dieci per cento decorrente dalla data di erogazione.

Art. 75.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15/1991

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. È vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore, come individuati dall'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

2. Tra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti delle nevi, gli hovercrafts, i caravan ed i rimorchi di qualsiasi genere.

3. Nell'ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.

4. La presente legge non trova applicazione nei territori di cui al comma 1, ricadenti nei perimetri di parchi o riserve naturali per i quali sia in vigore il relativo regolamento.»

2. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 39/1992 e modificato dall'articolo 119 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«d-bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.»

3. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, la lettera d) del comma 2 è abrogata.

4. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2, i mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili, nonchè i mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia. Il Comune, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dal Direttore regionale delle foreste ed è tenuto altresì a far pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.»

5. All'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.»

6. All'articolo 6 della legge regionale 15/1991, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 39/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d'ufficio, contestualmente all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.»

7. In via transitoria, nei perimetri dei parchi e delle riserve istituiti dalla presente legge, continua a trovare applicazione, fino all'entrata in vigore delle rispettive disposizioni regolamentari di cui all'articolo 18, la disciplina della legge regionale 15/1991, già prevista per i territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, nel testo antecedentemente vigente.

8. Nei territori istituiti quali parchi e riserve naturali ovvero previsti quali aree di reperimento ai sensi della presente legge, non trovano applicazione i disposti di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come aggiunti dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992.

Art. 76.

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 29/1988

1. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, la lettera a-bis) è sostituita dalle seguenti lettere:

«a bis) dal Direttore della Direzione regionale delle foreste; a-ter) dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.»

Art. 77.

Abrogazioni

1. L'articolo 5 della legge regionale 19/1992 è abrogato.
2. L'articolo 22 della legge regionale 52/1991 è abrogato.
3. All'articolo 137 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 19/1992, il comma 1 è abrogato.
4. All'articolo 237 della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8, il comma 3 è abrogato.
5. La legge regionale 11/1983 è abrogata.
6. La legge regionale 19 novembre 1991, n. 53, è abrogata.
7. L'articolo 36 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, è abrogato.
8. L'articolo 38 della legge regionale 24/1996 è abrogato.

Art. 78.

Cessazione dell'Azienda regionale delle foreste

1. L'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, istituita con legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è soppressa con il 31 dicembre 1996.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono gli organi di amministrazione dell'Azienda previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7/1966, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, e nelle loro competenze subentra il commissario liquidatore di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un commissario liquidatore scelto fra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore alla qualifica funzionale di consigliere, con il compito di liquidare al 31 dicembre 1996 l'Azienda delle foreste, secondo le direttive che saranno impartite dalla Giunta regionale.

4. Al commissario liquidatore spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a lire 2.508.275.

5. Il commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'Azienda delle foreste ed invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:

a) entro il 31 ottobre 1996:

1) lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'Azienda delle foreste;

2) lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'Azienda delle foreste che saranno attribuiti alla Amministrazione regionale;

3) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;

4) l'elenco del personale operaio dipendente dall'Azienda delle foreste con l'individuazione del relativo stato giuridico ed economico;

b) entro il 31 marzo 1997:

1) il bilancio di liquidazione dell'Ente al 31 dicembre 1996;

2) lo stato ricognitivo delle opere e delle attività in corso al 31 dicembre 1996.

6. La Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi non cessati e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Azienda delle foreste.

7. Intervenuta l'approvazione, il commissario liquidatore provvede alla conclusione dell'attività di liquidazione dell'Ente con l'attribuzione delle attività finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 1997.

8. Gli Uffici periferici dell'Azienda delle foreste continuano l'attività con il personale del Corpo forestale regionale attualmente in servizio fino alla conclusione degli adempimenti del commissario liquidatore.

9. Il commissario liquidatore si avvale per lo svolgimento dei propri compiti del personale del ruolo unico regionale in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

Art. 79.

Attribuzione all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali dei beni immobili e di personale operaio

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali a decorrere dall'1 gennaio 1997.

2. Per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio forestale regionale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali è autorizzata ad acquistare aree di interesse forestale.

3. Il personale operaio in servizio al 31 dicembre 1996 presso l'Azienda delle foreste, assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 8, con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, è assegnato, in costanza di rapporto di lavoro, a decorrere dall'1 gennaio 1997, all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero alla Direzione regionale delle foreste, che subentrano nei rapporti di lavoro vigenti, secondo le necessità operative delle stesse.

4. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali applica al personale operaio in servizio il trattamento giuridico ed economico e le disposizioni previste dalla legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9. Le competenze e le funzioni che la legge regionale 9/1990 attribuisce alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi ed agli Ispettorati ripartimentali delle foreste sono esercitate, per il suddetto personale operaio, dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e dai Servizi dipendenti.

Art. 80.

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 64/1986

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo le parole «gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni,» sono inserite le parole «fatta eccezione per quelli individuati dall'articolo 16 della medesima legge regionale 22/1982.»

Art. 81.

Attuazione della legge 442/1971

1. La presente legge costituisce attuazione della legge 442/1971.

Art. 82.

Definizione dei parchi e riserve regionali di cui all'articolo 82 del D.P.R. 616/1977

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 del decreto legge 312/1985, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 431/1985, i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 ed i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati, provvisoriamente, dalla legge istitutiva, ovvero quelli perimetrati in via definitiva dal PCS di cui all'articolo 11.

Art. 83.

Integrazioni alla legge regionale 45/1988

1. Al titolo della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, e all'articolo 1 della medesima legge regionale 45/1988, come modificati dall'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, dopo le parole «Aziende di promozione turistica» sono inserite le parole «, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali.»

2. Alla rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 45/1988, come modificata dall'articolo 33 della legge regionale 10/1991, dopo le parole «Aziende di promozione turistica» sono inserite le parole «, Enti gestori di parchi naturali regionali.»

3. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 45/1988, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Enti gestori di parchi naturali regionali). — 1. Ai Presidenti degli Enti gestori dei parchi naturali regionali compete una indennità mensile di carica di lire 2.508.275.

2. Ai componenti del Consiglio direttivo è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 100.331.

3. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ed ai Revisori compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.299.900 e di lire 3.583.250.»

Art. 84.

Norme finanziarie

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge relativamente alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali, all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione con la denominazione Azienda dei parchi e delle foreste regionali - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione «Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi», con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;

b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione «Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali» e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali contributi annui per le spese di funzionamento ed il perseguimento dei fini istituzionali, nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, così ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42:

a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;

b) complessive lire 3.600 milioni a favore dell'Ente parco delle Prealpi Giulie, suddivise in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996, lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 900 milioni per l'anno 1998.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) per la spesa di cui alla lettera a) del comma 5: 1) capitolo 3088 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione «Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.000 milioni;

2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3089 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione «Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali» e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;

b) per la spesa di cui alla lettera b) del comma 5:

1) capitolo 3090 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione «Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1998 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;

2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3091 (2.1.235.3.08.29) con la denominazione «Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali» e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1997;

7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3089 e 3090 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

8. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione «Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali» con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

12. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.

13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione «Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.

14. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.

15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3094 (2.1.232.5.08.29) con la denominazione «Finanziamenti in via transitoria ai Comuni interessati da parchi per assicurare la continuità con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983», con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 503 milioni.

16. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997.

17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione «Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste», con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.

18. Per gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla gestione dei beni di cui all'articolo 79, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 990 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.

19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione «Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale» con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.

20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione «Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonché relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato»

con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

22. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge 394/1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all'articolo 4 della citata legge 394/1991, è autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.

23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione «Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette» e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996.

24. Al predetto onere di lire 774 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 892Q del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 marzo 1996, n. 24.

25. Al residuo onere complessivo in termini di competenza di lire 19.560 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.010 milioni per l'anno 1996, di lire 7.750 milioni per l'anno 1997 e di lire 5.800 per l'anno 1998 si fa fronte mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) per lire 6.010 milioni relativi all'anno 1996:

1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;

2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.060 milioni, di cui lire 60 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 18 del 28 febbraio 1996;

3) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 2.000 milioni;

b) per lire 7.750 milioni relativi all'anno 1997:

1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;

2) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 5.000 milioni;

3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni;

c) per lire 5.800 milioni relativi all'anno 1998:

1) dal capitolo 3000 - storno di lire 1.000 milioni;

2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.000 milioni;

3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni.

26. All'onere complessivo di lire 6.784 milioni in termini di cassa, derivante dai commi 3, lettera a), 6, lettere a) e b), 9, 15, 17 e 23, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) lire 2.834 milioni dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa»;

b) lire 950 milioni dal capitolo 3000;

c) lire 3.000 milioni dal capitolo 3002.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 settembre 1996

CECOTTI

96R0860

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1996, n. 24.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1995.

*(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 16 settembre 1996)**(Omissis).*

96R1094

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 1996, n. 31.

Proroga del termini di cui alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 91 dell'11 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, già prorogato al 31 dicembre 1994 dalla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37, al 31 dicembre 1995 dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 38, e al 31 dicembre 1996 dall'articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997. Conseguentemente, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 8 ottobre 1996

GALAN

96R0880

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1996, n. 32.

Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 94 del 22 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. È istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, in seguito denominata ARPAV, in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. L'ARPAV opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente.

3. Con la presente legge sono disciplinati altresì il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, le modalità di erogazione dei servizi dell'ARPAV alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane, alle unità locali socio sanitarie, agli altri enti pubblici ed ai privati.

4. Al completamento del riassetto legislativo in materia ambientale, anche ai fini della ricomposizione organica in capo alle province delle funzioni di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede con apposita legge regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione provvede, in particolare, a:

a) definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale;

b) approvare il regolamento ed il piano pluriennale di attività dell'ARPAV di cui agli articoli 15 e 16;

c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva;

d) esercitare il controllo di cui all'articolo 19.

2. Spettano al Consiglio regionale le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1; spettano alla Giunta regionale le rimanenti funzioni.

Art. 3.

Funzioni dell'Agenzia

1. L'ARPAV svolge le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito nella legge n. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente relative:

- a) alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:
- 1) acqua;
 - 2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita;
 - 3) suolo;
 - 4) rifiuti solidi e liquidi;
- b) alla radioattività ambientale;
- c) ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'ARPAV provvede, in particolare, a:

- a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;
- b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle caratteristiche dei suoli;
- c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici, nonché gestire la rete unica regionale di controllo sulla radioattività ambientale;
- d) effettuare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, connessi a determinate attività industriali di cui al D.P.R. n. 175/1988 e successive modificazioni;
- e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche; con particolare riferimento ai rischi industriali;
- f) effettuare attività relative alla sicurezza impiantistica, in ambienti di vita;
- g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale;
- h) fornire alla Regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- i) fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale;
- l) formulare agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica;
- m) fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno ambientale, nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994;
- n) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e radarmeteorologiche;
- o) organizzare e gestire il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori ambientali, ed in particolare sui rischi fisici, chimici e biologici, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali esistenti, in collaborazione con il sistema informativo delle unità locali socio sanitarie e con il sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINA);
- p) realizzare, anche in collaborazione con altri enti ed istituti operanti nel settore, ricerche applicate sui fenomeni dell'inquinamento, sulle condizioni generali dell'ambiente, nonché sulle forme di tutela degli ecosistemi;

q) promuovere iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione ecocompatibili, sulle applicazioni del marchio di qualità ecologica e del sistema di ecogestione e audit;

r) collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e cooperare, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza;

s) promuovere le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;

t) realizzare attività di formazione ed informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi;

u) promuovere l'attuazione della normativa sull'assicurazione di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio;

v) promuovere le attività di educazione ed informazione ambientale dei cittadini.

3. L'ARPAV può inoltre fornire altre attività di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'articolo 6.

Art. 4.

Competenze dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie in relazione alla presente legge

1. Per quanto rileva ai fini della presente legge le competenze dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali Socio sanitarie di cui all'articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e di cui alla legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 e all'allegato piano socio-sanitario regionale, riguardano le seguenti materie:

- a) igiene e sanità pubblica, relativa in particolare a:
- 1) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e diffuse e cronico degenerative;
 - 2) igiene edilizia e delle strutture ad uso collettivo;
 - 3) educazione sanitaria anche ad indirizzo nutrizionale;
- b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, relativa in particolare a:
- 1) tutela della salute dei lavoratori dai fattori di rischio;
 - 2) antinfortunistica e controlli sulle attrezzature di lavoro;
 - 3) vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- c) igiene degli alimenti e della nutrizione, relativa in particolare alla tutela e al controllo dell'acqua ad uso potabile;
- d) servizi veterinari, relativa in particolare a:
- 1) sanità animale;
 - 2) igiene della produzione, trasformazione, conservazione, trasporto e commercializzazione degli alimenti di origine animale e loro derivati;
 - 3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Art. 5.

Coordinamento tra ARPAV e unità locali socio sanitarie

1. L'ARPAV ed i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.

2. Nei casi di cui al comma 1, la responsabilità del procedimento è imputata al soggetto che ha la competenza prevalente; l'altro soggetto vi concorre limitatamente agli aspetti di sua competenza.

3. In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, la competenza è assegnata all'ARPAV che si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie per acquisire i pareri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

4. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo e coordinamento, può ulteriormente specificare il riparto delle competenze di cui agli articoli 3 e 4, nonché individuare modalità di collaborazione tra le strutture provinciali dell'ARPAV e i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie.

Art. 6.

Rapporti fra Regione, province, comuni, comunità montane, unità locali socio sanitarie, altri enti pubblici e ARPAV

1. La Regione, le province, i comuni e le comunità montane per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza si avvalgono dell'ARPAV, la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.

2. Alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle unità locali socio sanitarie non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale.

3. I dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 non già espletate da strutture ospedaliere o dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie, si avvalgono delle strutture laboratoristiche ovvero del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAV, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.

4. I consorzi di bonifica per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, si avvalgono dell'ARPAV, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni.

5. Il regolamento ed i piani pluriennali di attività definiscono i servizi che l'ARPAV è tenuta ad assicurare agli enti di cui ai commi 1, 3 e 4.

6. L'ARPAV può stipulare ulteriori convenzioni o accordi con la Regione, le province, i comuni, le comunità montane ed i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie, per la prestazione di servizi ed attività aggiuntivi, alla condizione che sia garantita la fornitura di quanto già previsto nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui ai commi 1, 3 e 4.

7. Il regolamento e i piani pluriennali di attività stabiliscono i criteri per la prestazione da parte dell'ARPAV di servizi tecnico-scientifici e analitici ad altri enti e soggetti pubblici, sulla base di apposite convenzioni.

8. Le convenzioni e gli accordi di programma di cui al presente articolo individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi ed i costi delle prestazioni erogate dall'ARPAV, nonché le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale.

9. L'ARPAV può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale.

Capo II

NATURA GIURIDICA E ORGANI DELL'ARPAV

Art. 7.

Natura giuridica

1. L'ARPAV è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile.

Art. 8.

Organi dell'ARPAV

1. Sono organi del l'ARPAV:

- a) il comitato regionale di indirizzo;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9

Comitato regionale di indirizzo

1. Il comitato ha compiti generali di indirizzo verso il direttore generale ed esprime pareri alla Giunta regionale in ordine alle proposte di regolamento e alle sue modifiche, al piano pluriennale, al bilancio di previsione, nonché al coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.

2. Il comitato è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
- b) l'assessore regionale all'ambiente, con funzioni di vice-presidente;
- c) l'assessore regionale alla sanità;
- d) l'assessore regionale all'agricoltura;
- e) l'assessore regionale alle attività produttive;
- f) due rappresentanti delle unità locali socio sanitarie, designati dalla Giunta regionale su proposta congiunta dei direttori generali delle ULSS medesime;
- g) i Presidenti delle amministrazioni provinciali o, in loro assenza, gli assessori provinciali all'ambiente;
- h) tre rappresentanti dei comuni, designati dalla sezione regionale dell'ANCI.

3. Alle sedute del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'ARPAV.

4. Il presidente del comitato può far partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della Regione, dell'ARPAV, degli enti locali e delle unità locali socio sanitarie, competenti in materia, nonché esperti e tecnici.

5. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale. In sede di prima applicazione della presente legge, viene insediato dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

6. Il comitato si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne chiede la convocazione, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore generale dell'ARPAV.

Art. 10.

Direttore generale

1. Il direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPAV, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale. A tal fine al direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPAV, di cui è il legale rappresentante.

2. Il direttore generale provvede in particolare:

- a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento della struttura centrale e dei dipartimenti provinciali dell'ARPAV;
- b) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;
- c) alla predisposizione del piano pluriennale di attività di cui all'articolo 16;
- d) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 15;
- e) all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- f) all'approvazione del programma annuale di attività di cui all'articolo 16, delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 6;
- g) alla predisposizione e all'invio alla Giunta regionale di una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti;
- h) alla stipula di contratti e di convenzioni;
- i) alla nomina dei direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 13, nonché dei direttori dei dipartimenti provinciali di cui all'articolo 14.

3. Il direttore generale è nominato, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 1° settembre 1993, n. 46 e successive modificazioni, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande,

nel bollettino ufficiale della Regione, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a sessanta anni;
- b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche private di medie o grandi dimensioni, dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita negli otto anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso;
- c) adeguata qualificazione in materia ambientale.

4. Il direttore generale dura in carica di norma, cinque anni; l'incarico è rinnovabile. Il direttore generale decade, comunque, a seguito della scadenza della legislatura, al compimento del novantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale.

6. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori generali delle unità locali socio sanitarie del Veneto di massima dimensione, in quanto compatibili.

7. Il Presidente della Giunta regionale su proposta della Giunta regionale approvata dal Consiglio regionale, provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.

8. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, nominati, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale n. 46/1993, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino ufficiale della Regione, dal Consiglio regionale.

2. I componenti del collegio sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente è eletto dai membri del collegio nella prima riunione, convocata e presieduta, fino al momento dell'elezione, dal direttore generale dell'ARPAV.

3. collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

4. Ai componenti del collegio spetta un'indennità annua lorda pari a quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle unità locali socio sanitarie, di cui all'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

5. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per il collegio dei revisori delle unità locali socio sanitarie, di cui al Titolo X della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55.

Capo III

ORGANIZZAZIONE DELL'ARPAV

Art. 12.

Organizzazione

1. L'ARPAV si articola in:

- a) direzione centrale;
- b) dipartimenti provinciali.

Art. 13.

Organizzazione della direzione centrale

1. La direzione centrale comprende tre aree funzionali denominate:

- a) area tecnico-scientifica;
- b) area amministrativa;
- c) area ricerca, studi, formazione ed informazione.

2. L'area tecnico-scientifica provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attività tecnico-scientifiche dell'ARPAV.

3. L'area amministrativa svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonché ogni altra attività amministrativa di carattere unitario.

4. L'area ricerca, studi, formazione ed informazione svolge le funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo della ricerca, alla rilevazione sullo stato della stessa e sull'avanzamento delle tecnologie più innovative per la migliore tutela dell'ambiente; provvede altresì all'organizzazione delle attività di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini, nonché alla gestione del sistema informativo ambientale regionale.

5. L'organizzazione, la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento e l'ulteriore articolazione delle competenze delle aree funzionali sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15.

6. A ciascuna area è preposto un direttore nominato dal direttore generale, con provvedimento motivato, e scelto tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a sessanta anni;
- b) diploma di laurea:

1) in discipline tecniche o scientifiche per il direttore dell'area tecnico-scientifica;

2) in discipline giuridiche o economiche per il direttore dell'area amministrativa;

3) tecnico-scientifica coerente rispetto alle funzioni da svolgere per il direttore dell'area ricerca e studi, formazione ed informazione;

c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni;

d) adeguata qualificazione in materia ambientale, limitatamente ai direttori dell'area tecnico-scientifica e dell'area ricerca, studi, formazione ed informazione.

7. I direttori di area durano in carica quanto il direttore generale.

8. Il rapporto di lavoro dei direttori di area è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.

9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori amministrativi e sanitari delle unità locali socio sanitarie del Veneto di massima dimensione, in quanto compatibili.

10. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.

11. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

12. Sono strutture specializzate della direzione centrale dell'ARPAV, con competenza sull'intero territorio regionale, anche il dipartimento per l'agrometeorologia, il centro valanghe di Arabba, il centro agro-chimico dell'ESAV, che devono essere riorganizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Dipartimenti provinciali

1. In ciascuna provincia sono istituiti i dipartimenti provinciali dell'ARPAV, che, per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale, nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I dipartimenti provinciali riferiscono alle aree della direzione centrale.

2. Ad ogni dipartimento provinciale è preposto un direttore nominato dal direttore generale, di intesa con il presidente della provincia, tra i dirigenti dell'ARPAV in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a sessantacinque anni;

b) diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private.

3. Fino alla stipula di apposito contratto per il personale dell'ARPAV, di cui all'articolo 26, ai direttori dei dipartimenti provinciali è attribuito il trattamento economico e normativo previsto per i dirigenti regionali apicali ovvero viene mantenuto il trattamento economico in godimento all'atto della nomina, qualora più favorevole.

4. L'organizzazione, la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento dei dipartimenti provinciali sono definite dal regolamento di cui all'articolo 15.

5. Il direttore generale individua le strutture dei dipartimenti provinciali che svolgono determinate funzioni a livello interprovinciale o regionale.

Capo IV

FUNZIONAMENTO DELL'ARPAV

Art. 15.

Regolamento

1. Il regolamento dell'ARPAV è predisposto dal direttore generale, sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 13; il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 9.

2. Il regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al comma 1.

3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAV e, in particolare, definisce:

a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento delle articolazioni della direzione centrale e dei dipartimenti provinciali di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 14, garantendo le attività di vigilanza e controllo anche nel periodo prefestivo, festivo e notturno, con obbligo di apposita relazione annuale sull'attività svolta;

b) i servizi che l'ARPAV assicura alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane e ai dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie;

c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPAV di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti alla lettera b), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati;

d) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPAV di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione, a condizioni di particolare favore, ad associazioni prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;

e) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali di cui all'articolo 20;

f) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali;

g) la contabilità dell'ARPAV, individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

Art. 16.

Programmazione dell'attività

1. L'ARPAV svolge la propria attività sulla base di piani pluriennali e di programmi annuali.

2. Il direttore generale predispose il piano pluriennale di attività dell'ARPAV, sulla base degli obiettivi generali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 9 e sentita la competente commissione consiliare; il piano ha, di norma, validità triennale.

3. Il direttore generale, sulla base del piano pluriennale e tenuto conto delle proposte dei comitati provinciali di coordinamento di cui all'articolo 18, approva il programma annuale di attività dell'ARPAV, che deve contenere anche idonei interventi di educazione ed informazione volti alla protezione ambientale.

Art. 17.

Gestione economico-finanziaria

1. L'ARPAV è tenuta al pareggio di bilancio.

2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le unità locali socio sanitarie.

Art. 18.

Comitato provinciale di coordinamento

1. Presso ciascuna Provincia è istituito un comitato provinciale di coordinamento, al fine di garantire il coordinamento delle attività del dipartimento provinciale dell'ARPAV con le attività delle competenti strutture della provincia e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie e l'ottimale svolgimento delle attività previste nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui all'articolo 6.

2. Il comitato ha compiti di consulenza e di proposta; in particolare:

a) formula al direttore generale dell'ARPAV proposte per la definizione dei programmi annuali di attività;

b) verifica l'andamento e i risultati delle attività programmate, esprimendo al direttore generale dell'ARPAV valutazioni e proposte.

3. Il comitato provinciale di coordinamento è composto da:

a) il Presidente della provincia o l'assessore provinciale all'ambiente, da lui delegato, che lo presiede;

b) il responsabile del settore ambiente della provincia;

c) un responsabile del settore ambiente di un comune della provincia, designato dalla sezione provinciale dell'ANCI;

d) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o suo delegato;

e) un rappresentante dei dipartimenti di prevenzione designato congiuntamente dai direttori generali delle unità locali socio sanitarie della provincia.

4. Alle riunioni del comitato può partecipare, senza diritto di voto, il direttore generale dell'ARPAV.

5. In relazione alle materie trattate il Presidente del comitato può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della Regione, dell'ARPAV, di altri enti locali e pubblici competenti in materia e delle unità locali socio sanitarie.

6. I responsabili degli uffici della provincia, dei comuni e delle unità locali socio sanitarie possono essere rappresentati, di volta in volta, da un funzionario dello stesso ufficio a ciò espressamente delegato.

7. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della provincia, che designa altresì il segretario.

8. Il comitato provinciale di coordinamento è convocato dal presidente almeno due volte all'anno. Il comitato può essere convocato anche su motivata richiesta del direttore generale dell'ARPAV.

9. Le sedute del comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 19.

Controllo regionale

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attività dell'ARPAV mediante:

- a) l'apposizione del visto di congruità di cui al comma 2;
- b) la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;
- c) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, agli atti di sua competenza così come previsti dall'articolo 10, comma 2.

2. Sono sottoposti al visto di congruità della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) il programma annuale di attività;
- b) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e il conto consuntivo;
- e) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il direttore generale trasmette alla Giunta regionale i propri atti, corredati dalle eventuali documentazioni prescritte, entro dieci giorni dall'assunzione.

Art. 20.

Consultazione delle rappresentanze sociali

1. Le forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali e di altre associazioni rappresentative di istanze sociali, nelle materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, ed in particolare sul programma annuale di attività sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 21.

Collaborazione con ANPA, agenzia europea per l'ambiente, Università agli studi, Magistrato alle acque e altri istituti di ricerca

1. L'ARPAV può stipulare apposita convenzione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito con modificazioni nella legge n. 61/1994.

2. L'ARPAV può stipulare con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/90, con Università agli studi e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni finalizzate all'espletamento di propri compiti e attività.

3. Nell'ambito della tutela ambientale della laguna di Venezia, il Presidente della Giunta regionale promuove la definizione di un accordo di programma fra l'ARPAV ed il Magistrato alle acque per assicurare lo svolgimento ottimale dei relativi controlli ambientali e l'utilizzazione coordinata delle strutture laboratoristiche e dei sistemi informativi.

Capo V

COSTITUZIONE DELL'ARPAV E SUE DOTAZIONI

Art. 22.

Costituzione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede a nominare il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti, con le modalità previste agli articoli 10 e 11.

2. Fino al centottantesimo giorno successivo alla nomina di cui al comma 1, il direttore generale svolge le funzioni di commissario straordinario per il compimento dei seguenti atti:

- a) entro centottanta giorni dalla nomina, ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi della azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAV;
- b) entro centoventi giorni dalla nomina, ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei presidi multizonali di prevenzione, dei servizi delle Unità locali socio sanitarie;
- c) entro centoventi giorni dalla nomina, ricognizione delle attrezzature e strutture laboratoristiche di controllo della qualità ambientale, di proprietà delle Province e dei Comuni e del relativo personale;
- d) entro centottanta giorni dalla nomina, predisposizione del regolamento di cui all'articolo 15.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua le strutture di supporto all'attività del commissario straordinario di cui al comma 2, utilizzando anche personale comandato presso la Giunta regionale su richiesta del commissario medesimo.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua e assegna all'ARPAV la sede; le attrezzature e la dotazione organica necessarie per garantire l'operatività della direzione centrale, utilizzando le risorse risultanti dal processo di accorpamento di dipartimenti regionali, di enti o strutture regionali, ovvero dal processo di unificazione di unità locali socio sanitarie.

5. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ARPAV è costituita con deliberazione della Giunta regionale; con il medesimo provvedimento il direttore generale è imnesso nelle proprie funzioni e le risorse di cui all'articolo 25, comma 1 sono trasferite all'ARPAV.

Art. 23.

Dotazione di personale

1. Sono assegnati all'ARPAV, con le modalità di cui all'articolo 25:

- a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione in essere alla data del 31 dicembre 1993, nonché quelle ulteriori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) le dotazioni organiche alla data del 31 dicembre 1993 dei servizi delle unità locali socio sanitarie, in base alla ricognizione di cui all'articolo 22, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività, comprese quelle laboratoristiche, di cui all'articolo 3 attribuite a l'ARPAV; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite;
- c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle unità locali socio sanitarie sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAV sul totale della dotazione organica;
- d) le dotazioni organiche del dipartimento per l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba e del centro agrochimico dell'ESAV;
- e) le dotazioni organiche della Regione o di enti regionali, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV;
- f) le dotazioni organiche delle province e dei comuni, relative al personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV.

2. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPAV si procede mediante concorsi pubblici.

3. Il direttore generale può, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'ARPAV, acquisire specifiche consulenze professionali, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 15.

4. L'ARPAV, anche al fine di favorire l'inserimento di giovani specialisti nel proprio organico, è autorizzata ad assegnare borse di studio, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 24.

Dotazione di beni

1. Sono assegnati all'ARPAV, con le modalità di cui all'articolo 25:

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, nonché i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei servizi delle unità locali socio sanitarie adibiti alla data del 31 dicembre 1993 all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV;

b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature del dipartimento per l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba e del Centro agro-chimico dell'ESAV;

c) le attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, nonché altri beni mobili ed immobili e attrezzature della Regione o di enti regionali, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV;

d) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche delle province e dei comuni, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV.

Art. 25.

Modalità di assegnazione del personale e dei beni

1. La Giunta regionale, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della ricognizione effettuata dal direttore generale dell'ARPAV, nell'esercizio delle proprie funzioni di commissario straordinario di cui all'articolo 22, provvede a trasferire all'ARPAV le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, indicati all'articolo 23, comma 1, lettere da a) ad e), e all'articolo 24, comma 1, lettere a), b) e c), e le relative risorse finanziarie.

2. All'atto del trasferimento all'ARPAV del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente riduzione dei ruoli organici.

3. Per l'assegnazione del personale e dei beni si procede ai seguenti adempimenti:

a) i direttori generali delle unità locali socio sanitarie presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le dotazioni organiche, gli elenchi del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e le relative dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle unità locali socio sanitarie in essere sia alla data del 31 dicembre 1993, sia alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispose gli elenchi delle dotazioni organiche, del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie del dipartimento per l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba e del centro agro-chimico dell'ESAV, nonché gli elenchi delle attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie della Regione o di enti regionali, adibiti alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV;

c) le province e i comuni individuano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le relative dotazioni finanziarie, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV, e ne propongono l'assegnazione all'ARPAV medesima; per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPAV si provvede, entro novanta giorni dal termine della ricognizione di cui all'articolo 22, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli enti interessati.

4. Qualora gli enti di cui al comma 3 lettere a) e c) risultino inadempienti, la Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta.

5. Il personale dei presidi multizonali di prevenzione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quello di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) assegnato ad altri servizi delle unità locali socio sanitarie successivamente al 31 dicembre 1993 è assegnato e trasferito all'ARPAV fin dalla sua costituzione.

6. Il personale in servizio presso i presidi multizonali di prevenzione alla data del 31 dicembre 1993 è successivamente trasferito ad altri servizi delle unità locali socio sanitarie può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva al personale dell'ARPAV.

7. Il personale dei servizi delle unità locali socio sanitarie di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), adibito in modo esclusivo o prevalente alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV, è assegnato e trasferito all'ARPAV fin dalla sua costituzione.

8. Il personale dei servizi delle unità locali socio sanitarie di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), adibito in modo non prevalente alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAV, può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva al personale dell'ARPAV, in posizione funzionale e settore di attività corrispondenti, in relazione alle effettive disponibilità nella dotazione organica dell'ARPAV e secondo specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale.

9. La copertura della quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle unità locali sociosanitarie assegnata all'ARPAV, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), è garantita mediante trasferimenti di personale sulla base di specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale.

10. Fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPAV e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'ARPAV è assicurato, in anticipazione, dagli enti di provenienza.

Art. 26.

Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 496/1993, così come convertito dalla legge n. 61/1994, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il personale assegnato e trasferito all'ARPAV a norma della presente legge, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché il salario accessorio, secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale dell'ARPAV è iscritto all'INPDAP.

2. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, il direttore generale dell'ARPAV, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione, secondo i parametri del contratto prevalente tra quelli applicati in via transitoria in base al comma 1 al personale assegnato all'ARPAV, dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPAV. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore.

3. Ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legge n. 496/1993 così come convertito dalla legge n. 61/1994, nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPAV accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAV. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il direttore generale dell'ARPAV con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.

Art. 27.

Finanziamento dell'ARPAV

1. Le entrate dell'ARPAV sono costituite:

a) fino alla determinazione da parte statale della quota del fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione:

1) ai posti delle dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle unità locali socio sanitarie trasferiti all'ARPAV alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-scientifiche erogate, nonché alle spese di investimento;

2) ai servizi che l'ARPAV assicura ai dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;

b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPAV, ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

c) da un finanziamento regionale per la realizzazione delle attività e dei progetti specifici commissionati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6;

d) da contributi annuali delle province per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPAV, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1;

e) da finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPAV dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dalle unità locali socio sanitarie con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6;

f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi, ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 9;

g) da finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici;

h) da eventuali lasciti o donazioni.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Modifiche degli articoli 3 e 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 «Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro»

1. All'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 sono eliminate le parole «di vita e».

2. All'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge regionale n. 54/1982 sono eliminate le parole «di vita e».

3. All'articolo 3, secondo comma, della legge regionale n. 54/1982 le parole «dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 16» sono sostituite dalle parole «dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto».

4. All'articolo 9, primo comma, della legge regionale n. 54/1982 le parole «nonché ai presidi multizonali di prevenzione» sono cancellate.

Art. 29.

Modifiche degli articoli 12 e 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni ed integrazioni.

1. All'articolo 12, primo comma, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:

«s bis) dal direttore generale dell'ARPAV o da un suo delegato».

2. All'articolo 14, primo comma, della legge regionale n. 33/1985 e successive modificazioni ed integrazioni i numeri 6) e 7) sono così sostituiti:

«6) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o un suo delegato;

7) il responsabile del dipartimento di prevenzione dell'unità locale socio sanitaria competente per territorio».

Art. 30.

Norme finali

1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente legge e già attribuite dalla legislazione regionale al settore per l'igiene pubblica dell'unità locale socio sanitaria sono svolte dai dipartimenti provinciali dell'ARPAV territorialmente competenti.

2. L'ARPAV, sulla base di apposite convenzioni, svolge a favore del settore primario le attività tecniche e laboratoristiche già esercitate dal dipartimento per l'agrometeorologia, dal centro valanghe di Arabba e dal centro agro-chimico dell'ESAV.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua le strutture regionali cui affidare le attività attualmente svolte dal centro valanghe di Arabba non ricomprese nella disciplina della presente legge.

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in lire 500 milioni per l'esercizio 1996, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 50164, denominato «Interventi regionali per favorire la minor produzione di rifiuti nonché per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 - somma finanziata con i proventi del tributo speciale per il deposito in discarica», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 50268 denominato «Oneri per la costituzione ed il primo funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale ARPAV», con stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza e cassa.

3. Per gli esercizi successivi al 1996 la spesa sarà determinata con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale di contabilità.

Art. 32.

Norma transitoria

1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 56/1994, l'abrogazione degli articoli da 16 a 24 della legge regionale n. 54/1982 ha efficacia dal momento della costituzione dell'ARPAV.

2. Sino alla costituzione dell'ARPAV gli attuali presidi multizonali di prevenzione continuano a svolgere l'attività prestata al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 18 ottobre 1996

GALAN

96R0831

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1996, n. 44.

Concessione di contributi integrativi per l'attuazione delle finalità di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 6 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO-DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione interviene con propri finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e successive modificazioni.

Art. 2.

Interventi ammissibili e procedure di finanziamenti

1. A carico dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono ammissibili gli interventi indicati all'articolo 9 della legge 13/1989 relativi agli edifici di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge medesima.

2. Per la concessione ed erogazione dei contributi si applicano le disposizioni dettate dalla legge 13/1989.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e cassa dal capitolo 9530 «Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo di bilancio 1572 denominato «Concessione di contributi per l'attuazione delle finalità di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13» con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 ottobre 1996

MORI

96R1093

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1996, n. 40.

Istituzione del servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 19 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, e successive modificazioni, nonché ad integrazione della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, e successive modificazioni, istituisce il Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio di seguito denominato «SIARL».

Art. 2.

Finalità del SIARL

1. Il SIARL è il servizio attraverso il quale la Regione promuove, programma e coordina attività permanenti di acquisizione, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni di carattere agrometeorologico, al fine di:

- a) razionalizzare le operazioni agricole e favorire l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale;
- b) elaborare previsioni meteorologiche a scala locale;
- e) disporre di elementi conoscitivi per la programmazione delle attività agricole;
- d) valutare l'attitudine culturale delle diverse zone agrarie.

Art. 3.

Attività del SIARL

1. Le attività svolte dal SIARL sono:

- a) costituzione e gestione della rete agrometeorologica;
- b) acquisizione, validazione, archiviazione, elaborazione e diffusione dei dati meteorologici;
- c) costituzione e gestione della banca dati agrometeorologici compreso il recupero delle serie storiche dei dati meteorologici prodotti anche da altri organismi pubblici e privati;
- d) attivazione di collegamenti con strutture fornitrici e fruitrici di dati ed informazioni di carattere meteorologico e con strutture aventi competenza in materia di organizzazione e gestione di archivi connessi al sistema informativo del mondo agricolo;
- e) previsione degli eventi meteorologici anche tramite collegamenti satellitari ed utilizzo di radar;
- f) sperimentazione delle innovazioni tecnologiche in agrometeorologia;
- g) promozione, formazione ed aggiornamento in materia di agrometeorologia;
- h) rilevazione dei dati bioagronomici e realizzazione dei giardini fenologici;
- i) elaborazioni agronomiche correlate ai dati meteorologici e loro relativa diffusione;
- l) studi pedo-agronomici, verifiche agronomiche dei modelli previsionali, produzione di carte tematiche anche tramite telerilevamento satellitare.

2. Il SIARL svolge, altresì, ogni altra attività connessa a quelle individuate al comma 1.

Art. 4.

Organizzazione del SIARL

1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) sono svolte a livello centrale dalla struttura competente in materia di agrometeorologia dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale n. 2 del 1995 e, a livello decentrato, attraverso le strutture periferiche dell'agenzia stessa.

2. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i) e l) sono svolte a livello centrale dalla struttura competente in materia di agrometeorologia dell'assessorato sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale ed a livello decentrato dalle strutture periferiche dell'assessorato stesso competenti in materia di assistenza tecnica.

3. Il finanziamento delle attività di cui al comma 1 grava sul fondo di dotazione annuale di gestione previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 1995.

4. Il finanziamento delle attività di cui al comma 2 grava sui capitoli di cui all'articolo 7.

Art. 5.

Piano regionale del SIARL

1. In armonia con le indicazioni della programmazione generale e settoriale della Regione, al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge e di garantire il collegamento e l'integrazione tra le diverse attività del Servizio, il Consiglio regionale approva il piano triennale del SIARL.

2. Sulla base degli indirizzi formulati nel piano triennale di cui al comma 1, l'ARSIAL, per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), predispone il piano annuale degli interventi nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 2 del 1995 e, per le attività di cui allo stesso articolo 3, comma 1, lettere h), i) ed l), la Giunta regionale approva entro il 30 novembre di ogni anno il piano annuale degli interventi.

Art. 6.

Convenzioni

1. Per la realizzazione e la gestione del SIARL, la Regione e/o l'ARSIAL possono stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle previsioni dei piani di cui all'articolo 5 ed ai sensi della normativa vigente.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. L'onere per le spese correnti, relative alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i) ed l) della presente legge, per l'anno 1996 è determinato in lire 50 milioni che viene iscritto nel capitolo n. 21430 che si istituisce nel bilancio 1996 con la seguente denominazione: «Spese per la gestione delle attività agronomiche del SIARL».

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di lire 50 milioni iscritto al capitolo n. 29001 del bilancio 1996 - elenco 4 lettera d): «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, relativo alle spese correnti».

3. L'onere per le spese in conto capitale, relative alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i) ed l) della presente legge, è determinato in lire 50 milioni per l'anno 1996, lire 100 milioni per l'anno 1997, lire 100 milioni per l'anno 1998 che viene iscritto per il 1996 nel capitolo di nuova istituzione n. 21431 con la seguente denominazione: «Spese per la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo delle attività agronomiche del SIARL».

4. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti triennali per complessive lire 250 milioni iscritti al capitolo n. 29002 - elenco 4 lettera b) del bilancio 1996: «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, relativo alle spese in conto capitale».

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Dato a Roma, 9 ottobre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 settembre 1996.

96R1155

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1996, n. 41.

Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1986 n. 8 relativa «Istituzione dell'Albo regionale dei periti degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 19 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 è sostituito dal seguente:

«La costituzione e la gestione dell'Albo è affidata ad apposita Commissione composta da:

- a) il Dirigente del Settore 65 - Risorse economiche per l'agricoltura e diritti collettivi, che lo presiede;
- b) il Dirigente dell'ufficio V - diritti collettivi ed usi civici;
- c) un responsabile di sezione dell'ufficio V;
- d) un funzionario dell'ufficio V con funzione di segretario;
- e) tre esperti in materia di usi civici, designati dal Presidente della Giunta regionale su segnalazione degli albi delle categorie professionali qualificate allo svolgimento delle funzioni attribuite agli iscritti all'albo regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Dato a Roma, 9 ottobre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 settembre 1996.

96R1156

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1996, n. 42.

Modifica della legge regionale n. 73 del 1989. Abrogazione dell'articolo 11.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 19 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 11 della legge regionale del 4 dicembre 1989, n. 73, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Dato a Roma, 9 ottobre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 settembre 1996.

96R1157

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1996, n. 43.

Indennità dei Consiglieri regionali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 marzo 1973, n. 7; 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10; 2 maggio 1995, n. 19 e 18 marzo 1996, n. 10.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19 così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1991 n. 10 e da ultimo dall'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 1991 n. 54, è così sostituito:

«3. Le spese relative ai pedaggi autostradali per i percorsi effettuati dai Consiglieri regionali, nell'ambito del territorio nazionale, per l'espletamento delle funzioni istituzionali o per ragioni inerenti alla carica, sono a carico dell'Amministrazione regionale.»

Art. 2.

La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 è così sostituita:

«c) Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, Segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, Capigruppo consiliari: 10 per cento.»

Art. 3.

Dopo l'art. 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 è introdotto il seguente articolo:

«Art. 6-bis (Indennità di fine mandato). — 1. L'indennità di fine mandato è corrisposta ai Consiglieri regionali non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato.

2. Tale indennità spetta altresì:

a) ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura;

b) agli aventi causa del Consigliere, in caso di decesso di quest'ultimo durante l'espletamento del mandato.

3. Il Consigliere regionale nel caso di annullamento della Sua elezione ha diritto alla sola restituzione dei contributi versati in applicazione del precedente art. 6, commi 1 e 2, senza attribuzione di interessi.»

Art. 4.

Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 6-ter (Misure dell'indennità di fine mandato). — 1. La misura dell'indennità di fine mandato è pari all'ultima indennità mensile lorda di cui al 1° comma dell'articolo 2 della presente legge, per ogni anno di mandato, fino ad un massimo di 10 mensilità.

2. La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, quella superiore a sei mesi viene equiparata ad un anno intero. L'indennità da corrispondere al Consigliere o ai suoi aventi causa è decurtata di una quota pari ai contributi da versare per il completamento dell'anno.

3. Il Consigliere rieletto o subentrato ad altro nella carica, che abbia già beneficiato dell'indennità di fine mandato, ha diritto alla corresponsione di una ulteriore indennità di fine mandato fino alla concorrenza di 10 mensilità comprese quelle già percepite.

4. Il Consigliere che ha già espletato il mandato in legislature precedenti può optare, come riferimento della indennità mensile, a quella più favorevole.»

Art. 5.

All'art. 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Il Consigliere che cessa dalla carica prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio o che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi obbligatori necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento senza attribuzione di interessi. Analoga facoltà compete agli aventi causa del consigliere, nel caso di decesso dello stesso.

5. Al Consigliere che subentri a seguito di decisione della Magistratura amministrativa è riconosciuto utile, per la corresponsione dell'indennità di fine mandato e dell'assegno vitalizio, il periodo intercorso dall'inizio della legislatura al momento della proclamazione, senza versamento dei contributi.»

Art. 6.

L'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 è così sostituito:

«Art. 3. (Ritenute per mancata presenza). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nei casi di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari viene detratta una somma pari al 65 per cento della detrazione per mancata presenza prevista per i membri della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. La detrazione comunque non può superare l'importo della diaria.

2. In caso di svolgimento nella stessa giornata di più sedute di organi di cui al comma 1, la presenza ad una di esse esclude ogni detrazione.

3. La detrazione di cui al comma 1 non si applica quando il Consigliere regionale è impegnato fuori della sede in compiti istituzionali purché sia preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. La documentazione di cui al presente comma dovrà essere prodotta al Consiglio regionale entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l'assenza.»

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Con decorrenza di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1996, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 della stessa legge regionale n. 10 del 1996 è così sostituito:

«Art. 3. (Ritenute per mancata presenza). — 1. Nei casi di assenza dalle sedute del Consiglio o di altri organismi consiliari nella stessa giornata, è detratta una somma pari al sessantacinque per cento della detrazione per mancata presenza prevista per i membri della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. La detrazione comunque non può superare l'importo della diaria.»

Art. 8.

La lettera e) dell'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 è così integrato:

«Qualora l'assegno vitalizio anticipato venga sospeso in ragione di sopravvenuta elezione dell'ex Consigliere a nuova carica, Regione, Parlamento nazionale, Parlamento europeo, la detrazione del 5 per cento di cui al presente punto e) è recuperata alla data di cessazione della carica stessa. L'assegno vitalizio, alla cessazione della carica, è pertanto reintegrato del 5 per cento annuo, frazionabile in dodicesimi, per ogni anno di sospensione del vitalizio stesso o frazione di anno. Le detrazioni già operate precedentemente sull'assegno vitalizio anticipato non sono restituibili.»

Art. 9.

1. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 1996, n. 3 è aggiunta la seguente frase:

«Ai Consiglieri regionali cessati dalla carica, nominati dal Consiglio regionale nella Commissione di cui al presente articolo, è riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto, determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super, dal luogo di residenza alla sede del Consiglio regionale.»

Art. 10.

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 è aggiunta la seguente frase:

«Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni.»

Art. 11.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno la medesima decorrenza di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10.

Art. 12.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti ai capitoli 11101 e 11114 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1996 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Dato a Roma, 21 ottobre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 ottobre 1996.

96R1158

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1996, n. 42.

Finanziamento dell'attività dei centri scientifici e di ricerca operanti nelle materie di competenza regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 78 del 24 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Al fine di promuovere lo svolgimento di ricerche e studi attinenti all'esercizio delle funzioni regionali nelle materie di competenza, la Regione concede finanziamenti per l'attività e il funzionamento di centri scientifici e di ricerca.

2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con università, enti pubblici di ricerca ed istituzioni scientifiche, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Per le finalità previste dall'art. 1 è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 100 milioni; per gli anni successivi l'entità dello stanziamento sarà determinata con la legge di approvazione dei singoli bilanci.

2. Alla copertura degli oneri si provvede:

a) per l'anno 1996 mediante riduzione, per pari importo, di quota parte dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio, partita 2-bis dell'elenco 1;

b) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte dell'impiego dei tributi propri.

3. Le somme occorrenti per la realizzazione delle attività previste sono iscritte:

a) per l'anno 1996 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 con la denominazione «Finanziamenti per promuovere lo svolgimento di ricerche attinenti l'esercizio delle funzioni regionali» con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100 milioni;

b) per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 sono ridotti per lire 100 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 15 ottobre 1996

D'AMBROSIO

96R1120

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1996, n. 43.

Integrazione alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 11 «Istituzione del servizio fitosanitario regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 78 del 24 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

ART. 1.

1. All'art. 4 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 11, nella tabella di cui al comma 2 alla figura professionale 6.04 dopo le parole «Geometra - Perito agrario» aggiungere la parola «Agrotecnico».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 15 ottobre 1996

D'AMBROSIO

96R1121

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1996, n. 53.

Promozione e sviluppo della società dell'informazione e del telelavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 53 del 6 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione Basilicata, nell'ambito delle competenze attribuitele dalle leggi nazionali, e nel quadro delle strategie e degli indirizzi normativi definiti dall'Unione Europea, promuove lo sviluppo della Società dell'informazione e la sua integrazione nella specifica realtà socio-economica regionale al fine di una promozione ecocompatibile delle potenzialità presenti sul territorio.

A questo scopo la Regione si doterà inoltre di programmi e di strumenti idonei a valutare l'impatto delle nuove tecnologie sotto il profilo sia della efficacia economica che della accettabilità sociale.

Art. 2.

Obiettivi

L'intervento si esplica sia sotto forma di sostegno finanziario, sia attraverso la promozione di protocolli, gare d'asta ed avrà i seguenti obiettivi:

potenziare la competitività industriale e promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro;

promuovere nuove competenze e abilità professionali dei lavoratori e dei cittadini tramite meccanismi tradizionali e innovativi di formazione e orientamento;

promuovere nuove forme di organizzazione del lavoro nel settore privato e pubblico;

migliorare la qualità della vita e dell'ambiente;

rispondere alle esigenze sociali ed aumentare l'efficienza e l'efficiacia, rispetto ai costi, dei servizi pubblici erogati alla cittadinanza e al sistema delle imprese.

Art. 3.

Modalità e Priorità

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata l'effettuazione di spese per studi, progetti, consulenze, iniziative, interventi, partecipazioni, infrastrutture, attrezzature, impianti, servizi, centri di gestione dei servizi e quanto altro necessario per ottenere gli scopi prefissati.

Sarà data priorità di esecuzione ai progetti che rientrano nei campi della teleinformazione, della telemedicina, della formazione professionale in presenza e a distanza e del telelavoro.

Art. 4.

Teleinformazione e Teleservizi

L'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche che sono alla base della Società dell'Informazione permette ai cittadini il pieno esercizio del diritto di accesso ai servizi e alle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, nonché una vasta circolazione delle idee ed una maggiore economicità dei servizi collegati.

A questo scopo la Regione Basilicata promuove la creazione di reti interconnesse, ovvero l'utilizzo delle reti pubbliche esistenti per trasmissione dati per:

a) facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno della pubblica amministrazione;

a) permettere ai cittadini e al sistema delle imprese di accedere in maniera economica ed efficiente alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Sarà data priorità, in particolare, a progetti di:

cablatura del territorio con reti di trasmissione dati ad alta velocità;

creazione di Reti Civiche Regionali utilizzando Internet;

creazione di reti per lo sviluppo del turismo;

servizi informativi e di orientamento sulle opportunità occupazionali in ambito regionale ed extra-regionale.

nascita di nuovi servizi telematici per le imprese e i cittadini;

fruizione delle reti tramite punti di accesso pubblici.

Art. 5.

Telemedicina

La Regione Basilicata incentiva lo sviluppo di esperienze di servizi di medicina a distanza e di teleassistenza sanitaria che permettano ai cittadini una migliore fruizione delle strutture sanitarie regionali, con la riduzione della durata delle degenze e dei disagi dovuti alle lunghe code agli sportelli e liste d'attesa per esami e ricoveri.

Sarà data priorità, in particolare, a progetti di:

creazione di una rete regionale di interconnessione tra USL, Ospedali, Pronto Soccorso, Ambulatori e medici di base per lo scambio di informazioni sanitarie,

sperimentazione e diffusione di sistemi di primo soccorso a distanza;

sperimentazione e diffusione di centri diagnostici a distanza;

sperimentazione di «ambulanze telematiche» collegate con i centri di assistenza.

Art. 6.

Formazione Professionale e Ricerca

La Regione Basilicata incentiva la progettazione e lo svolgimento di corsi di formazione, orientamento e masters finalizzati all'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e delle reti di trasmissione dati da parte dei giovani e dei lavoratori, nonché la progettazione e la produzione di nuovi sistemi di insegnamento, anche a distanza.

La Regione, inoltre, può stabilire intese con istituzioni locali e contribuire all'attuazione di sperimentazioni ispirate dalla necessità di offrire una immagine di sé trasparente ed efficiente; fornendo al cittadino utente informazioni e formazioni a distanza sul proprio funzionamento; con l'ausilio delle nuove tecnologie dell'informazione e di supporti multimediali.

Sarà data priorità, in particolare, a progetti di:

corsi di formazione sull'uso dei calcolatori interconnessi in rete;

corsi di formazione sull'uso delle reti telematiche pubbliche e di Internet in particolare;

progettazione e svolgimento di corsi per la creazione di nuove professionalità legate alla telematica e alla Società dell'Informazione e alla gestione e progettazione dei supporti multimediali;

progettazione e svolgimento di corsi dedicati all'orientamento e al Telelavoro;

progettazione e svolgimento di corsi a distanza per facilitare l'accesso alla formazione per i cittadini a mobilità limitata, portatori di handicap o residenti in località lontane da dove il corso si svolge;

creazione di infrastrutture formative dedicate alla Società dell'Informazione.

Art. 7.

Telelavoro

La Regione Basilicata promuove il telelavoro sia nelle strutture istituzionali sia nelle aziende, in tutte le sue forme (a domicilio, mobile e da uffici decentralizzati), attraverso:

la creazione di nuovi posti di telelavoro;

la creazione di nuove imprese di produzione o servizi basati sul telelavoro;

la nascita di centri per il lavoro a distanza, siano essi nella forma di uffici satelliti che di centri di vicinanza.

Gli interventi potranno essere garantiti a condizione che verranno rispettate le norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro.

Art. 8.

Istituzione del Servizio alla Società dell'Informazione

Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale istituisce un Servizio, per la Società dell'Informazione all'interno del Dipartimento Programmazione Economica, che svolge le funzioni di coordinamento, stimolo, elaborazione di direttive, vigilanza e controllo delle norme, procedure e obblighi derivanti dalla presente legge.

Il Servizio sulla base dei criteri indicati dalla presente legge e specificati in sede di regolamento provvede alla istruttoria delle domande e alla erogazione dei contributi.

Viene altresì istituito un «Forum Regionale permanente sulla Società dell'Informazione», di cui fanno parte rappresentanti della Pubblica Amministrazione, rappresentanti delle parti sociali soggetti competenti in materia, che avrà lo scopo di valutare lo stato di avanzamento del processo di diffusione e integrazione della «Società dell'Informazione», così come definita dal programma regionale.

Il Forum potrà organizzare: seminari e convegni; presentare, con cadenza annuale, una relazione con le proprie considerazioni e indicazioni alla Giunta regionale e formulare ogni altro progetto che riterrà utile allo sviluppo della società dell'informazione proponendolo al Servizio con la presente legge.

Art. 9.

Programmazione degli interventi

Al fine di programmare e regolamentare le misure di cui alla presente legge, la Giunta regionale, sulla base di un'indagine conoscitiva sull'impatto connesso all'impiego delle tecnologie dell'informazione, predisponde e propone all'approvazione del Consiglio, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma triennale di intervento con annesso regolamento attuativo.

Art. 10.

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 100 milioni si provvederà con la disponibilità esistente sul Cap. 7451 «Fondo globale per provvedimenti in corso - Spese correnti».

Nello stato di previsione delle spese di bilancio dell'esercizio finanziario 1996 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa.

(Omissis).

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 novembre 1996

DINARDO

96R1063

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1996, n. 54.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 maggio 1996, n. 26 - Interventi regionali per la pace e la cooperazione tra popoli.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 53 del 6 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 8 maggio 1996, n. 26 è così modificata:

1) All'art. 6, dopo il secondo, è aggiunto il seguente comma: «Nel programma di cui al comma precedente si determinano i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse disponibili»;

2) L'art. 8, primo comma, è così sostituito: «All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le disponibilità finanziarie esistenti nel cap. 4050 del bilancio di previsione 1996 che viene così modificato: "iniziative regionali per la promozione di una cultura di pace in Basilicata"»;

3) L'art. 9 è così modificato: «Art. 9 - Norma transitoria».

La legge regionale n. 12 del 23 gennaio 1995 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogate.

Sono salvi gli effetti e le procedure che derivano dall'applicazione della normativa di cui al precedente comma e che si riferiscono ad iniziative programmate nel 1995.

All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede con le risorse già impegnate nel cap. 4051 del bilancio di previsione 1996.

Eventuali risorse non assegnate ai sensi del presente articolo potranno essere utilizzate per il finanziamento di iniziative predisposte nel programma di cui all'art. 6 relativamente all'esercizio 1997.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 novembre 1996

DINARDO

96R1064

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 32.

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 21 del 31 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 1.

Finalità della legge

1. Con la presente legge la Regione Molise in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 9, 10 e 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del D.L.vo 23 novembre 1991 n. 392 e del D.L.vo 17 marzo 1995 n. 111, disciplina l'esercizio delle agenzie di viaggi e turismo.

Art. 2.

Agenzie di viaggi e turismo

1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di organizzazione/produzione di viaggi e turismo e di intermediazione vendita dei predetti servizi.

Art. 3.

Attività delle agenzie di viaggi e turismo

1. Sono attività proprie delle agenzie di viaggi e turismo l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici, così come definiti dal D.L.vo 11 marzo 1995, n. 111.

2. Le agenzie di viaggi possono svolgere le seguenti attività complementari, fornendo le garanzie e dotandosi degli eventuali titoli autorizzativi secondo quanto previsto dalle normative che disciplinano le singole attività:

- a) emissione e vendita di biglietti di trasporto;
- b) organizzazione di escursioni locali individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
- c) accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo dei mezzi collettivi di trasporto;
- d) prenotazione dei servizi di albergo, residence, villaggi turistici, campeggi o di ristoranti ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- e) attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;
- f) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- g) noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;
- h) emissioni di polizze turistiche per viaggiatori, a garanzia di infortuni, di assistenza malattia e di furto e/o danni al bagagliaio, ecc.;
- i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

- l) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
 m) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e di cambio valuta;
 n) distribuzione e vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide, opere illustrative, ecc.

Art. 4.

Attività delle agenzie fuori della sede

1. È consentita la vendita di pacchetti e di altri servizi turistici da parte delle agenzie di viaggi e turismo al di fuori della propria sede.

2. Le agenzie di viaggi e turismo possono prestare servizi ad imprese ed organismi vari direttamente presso la sede degli stessi anche mediante la dislocazione di terminali remoti («in - plant») che comportino o meno la presenza di personale dell'agenzia.

L'attività è soggetta a comunicazione alla Regione - Assessorato al turismo - ed al comune territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dall'avvio della stessa. L'attività «in - plant» è limitata all'ambito del territorio della Regione.

3. Le agenzie di viaggi e turismo possono prestare i propri servizi temporaneamente in occasione di mostre borse e fiere, nella sede in cui si tengono tali manifestazioni, dandone preventiva comunicazione alla Regione - Assessorato al turismo.

I servizi possono essere prestati limitatamente alle manifestazioni che si svolgono nell'ambito del territorio regionale.

4. La vendita dei servizi di agenzie per corrispondenza o mediante strumenti telematici, o mediante promotori commerciali porta a porta, è subordinata alle norme sul diritto di recesso da parte dell'acquirente (tutela del consumatore).

5. I promotori commerciali devono essere muniti di documento di identificazione rilasciato dall'agenzia; di tale promotori l'agenzia deve tenere un elenco presso la propria sede a disposizione dell'autorità di vigilanza.

6. L'attività di vendita mediante strumenti telematici o per corrispondenza, può essere svolta su tutto il territorio nazionale.

7. L'attività di vendita mediante promotori commerciali porta a porta è limitata all'ambito provinciale in cui ha sede l'agenzia o filiale o succursale.

Art. 5.

Opuscoli informativi

1. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici e quelli concernenti i viaggi, crociere, escursioni e soggiorni, devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.L.vo n. 111/1995.

2. Gli opuscoli informativi non sono soggetti ad approvazione preventiva, né devono essere trasmessi all'Ente di vigilanza. La pubblicazione di opuscoli informativi redatti in modo non conforme a quanto sopra indicato, è sanzionato amministrativamente.

Art. 6.

Requisiti professionali

1. Il titolare dell'agenzia deve offrire, anche mediante persone da lui preposte alla conduzione dell'agenzia, garanzie di capacità professionale per la direzione delle stesse, nonché di onorabilità e assenza di fallimento (D.L.vo 23 novembre 1991, n. 392).

2. La prova del possesso delle capacità professionali per la direzione dell'agenzia è fornita, al momento della richiesta dell'apertura della stessa o di variazioni successive, presentando la certificazione che comprovi che è stata prestata attività in agenzie di viaggi e turismo secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.L.vo n. 392/91.

3. Tale procedura si applica sia ai cittadini comunitari che ai cittadini italiani.

4. In subordine alla presentazione dei titoli, la prova del possesso delle capacità professionali può essere fornita sostenendo l'esame previsto dall'art. 10 della presente legge.

Art. 7.

Requisiti strutturali

1. L'agenzia deve disporre di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento delle attività autorizzate, nonché, nel caso di vendita al pubblico, di locali facilmente accessibili, anche ai disabili, convenientemente arredati e distinti da quelli di altri esercizi commerciali.

Art. 8.

Produttori di servizi turistici e ricettivi

1. I produttori di servizi turistici e ricettivi, singolarmente o tra loro associati nelle forme previste dalla legge, possono prenotare e vendere direttamente al pubblico i loro servizi, anche organizzati in forma di pacchetto turistico. Nel pacchetto si combinano gli elementi dell'alloggio, dei servizi turistici e del trasporto; quest'ultimo, però non deve costituire la parte più significativa del pacchetto (sono ammessi i transfert locali).

2. L'esercizio di tale attività non è soggetto alla stessa autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo, ma deve rispettare, per quanto applicabile, le norme che regolano la responsabilità contrattuale e le garanzie al consumatore.

I produttori di tali servizi sono tenuti alla sola denuncia dell'inizio dell'attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 9.

Obblighi del titolare e del direttore tecnico

1. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera professionale alle dipendenze di una sola agenzia o filiale o succursale autonoma, con carattere di continuità ed esclusività.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, provvede alla sospensione dall'esercizio della professione.

3. La Giunta regionale, inoltre, su proposta dell'Assessore al turismo, può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione anche nei confronti dei titolari, per inosservanza degli obblighi discendenti dalla presente legge.

Art. 10.

Esame di abilitazione

1. Ai fini della ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) licenza di scuola media superiore o titolo equipollente;
- b) non aver riportato condanne penali.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

3. Le modalità ed i termini dell'esame di abilitazione vengono definiti con apposito bando della Giunta regionale.

Art. 11.

Domanda di partecipazione all'esame

1. Coloro che intendano partecipare all'esame di abilitazione devono inoltrare domanda in carta legale alla Regione Molise, Assessorato al turismo, e devono dichiarare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) luogo di residenza;
- c) titolo di studio posseduto;
- d) l'assenza di condanne penali;
- e) le lingue straniere, almeno due sulle quali intendono sostenere gli esami, scelte tra quelle maggiormente diffuse;
- f) il recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti l'esame e recapito telefonico.

2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

3. In caso di superamento dell'esame il richiedente deve produrre la certificazione attinente i requisiti di cui agli artt. 10 e 11.

Art. 12.

Prova di esame

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo consiste:

1. Prova scritta:

tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
principi di legislazione turistica;
geografia turistica.

2. Prova scritta:

traduzione di una lettera a contenuto commerciale nelle lingue straniere scelte dal candidato.

Prova orale:

colloquio sulle materie delle prove scritte e su due lingue straniere, compresa quella oggetto della prova scritta.

Art. 13.

Commissione di esame

1. La Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio di direttore tecnico è così composta:

il responsabile del settore turismo che la presiede;

un insegnante o esperto di tecnica turistica e di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo;

un insegnante o esperto di legislazione turistica;

un rappresentante degli EE.PP.T.;

un insegnante o esperto in geografia turistica.

2. Della Commissione fanno parte di volta in volta membri aggiunti laureati nelle lingue straniere richieste dai candidati.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso il settore turismo.

4. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14.

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle attività delle agenzie di viaggi e turismo

1. L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e l'esercizio delle attività di cui all'art. 3 della presente legge, sono soggette ad autorizzazione dell'Amministrazione regionale, da concedersi con decreto del presidente della Giunta regionale.

Art. 15.

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Coloro che intendano ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un'agenzia di viaggi e turismo, devono produrre domanda in carta legale alla Regione Molise - Assessorato al turismo - indicando in essa:

a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare o del legale rappresentante nel caso di società;

b) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo, se persona diversa dal titolare;

c) le attività che congiuntamente o disgiuntamente si intendono esercitare ai sensi del precedente art. 3;

d) la qualità di agenzia principale o filiale;

e) l'ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività;

f) l'organizzazione e le attrezzature previste per la gestione dei servizi;

g) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo nel caso di società;

c) certificato generale del casellario giudiziale, in data non anteriore a tre mesi, riguardante il titolare o il legale rappresentante della società;

d) attestato di abilitazione della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia.

3. Salvo che si tratti di agenzie che non svolgono attività di vendita diretta al pubblico, la domanda deve essere altresì, corredata dal progetto di sistemazione dei locali, da una relazione tecnico-illustrativa e dalle relative planimetrie.

Art. 16.

Denominazione dell'agenzia

1. Nella domanda di cui al precedente art. 15 devono essere indicati la denominazione prescelta per l'agenzia e l'eventuale marchio.

2. L'Assessorato al turismo accerta che la denominazione ed il marchio prescelti non siano uguali o simili ad altri adottati da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tali da ingenerare confusione.

3. Non può essere adottata denominazione di Comuni o Regioni italiane.

Art. 17.

Istruttoria preliminare per l'apertura dell'agenzia

1. L'istruttoria preliminare viene effettuata tramite gli Enti turistici competenti per territorio, che esprimono il relativo parere dopo aver provveduto ad acquisire il nulla-osta dell'autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

Art. 18.

Decreto di autorizzazione

1. L'autorizzazione all'apertura dell'agenzia di viaggi e turismo è concessa con decreto del presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, e previo accertamento, d'intesa con l'organo turistico periferico, della idoneità dei locali in cui si intende esercitare l'attività.

2. Il decreto di autorizzazione deve indicare espressamente le attività per l'esercizio delle quali l'autorizzazione stessa è concessa e le generalità della persona titolare dell'agenzia o del legale rappresentante nel caso di società. Deve indicare inoltre espressamente le generalità della persona alla quale è affidata la responsabilità tecnica dell'agenzia stessa.

3. Trascorsi sei mesi dalla data del decreto del presidente della Giunta regionale senza che il titolare abbia iniziato l'attività dell'agenzia, l'autorizzazione decade di diritto.

4. L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo si intende tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione regionale.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo a persone fisiche e giuridiche straniere si applicano le disposizioni previste dall'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 19.

Tassa di concessione regionale

1. L'autorizzazione di cui all'art. 18 della presente legge è soggetta alla tassa di rilascio nonché alla tassa annuale nella misura prevista dal n. 23 della tariffa annessa al D.L.vo 22 giugno 1991, n. 230.

2. La tassa per il rinnovo deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 20.

Attività non soggette ad autorizzazione

1. L'attività di emissione e vendita di biglietti di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, fluviale, lacuale, filoferry, che non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorno, crociere, gite ed escursioni, comprendenti prestazioni e servizi oltre al trasporto, non è soggetta ad autorizzazione.

2. L'attività di emissione e vendita di biglietti di trasporto aereo non è soggetta ad autorizzazione, qualora sia svolta direttamente dalle imprese di trasporto, anche per conto di altre imprese, o dalle imprese aeree portuali.

Art. 21.

Apertura di succursali e filiali

1. L'apertura nell'ambito regionale di succursali e filiali di agenzie di viaggi e turismo e le domande di trasferimento della sede di agenzia di viaggio e turismo e di succursali e filiali da comune diverso da quello in cui hanno la sede, sono soggette alle procedure di cui alla presente legge.

2. Le succursali o filiali a gestione non autonoma sono escluse dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale.

3. La Regione Molise può autorizzare l'apertura stagionale di succursali o filiali di agenzie autorizzate nelle località di particolare interesse turistico in cui non operino agenzie di viaggi e turismo per un periodo non superiore a tre mesi con deliberazione della Giunta regionale, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente legge.

Art. 22.

Chiusura temporanea dell'agenzia

1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'agenzia deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, l'Assessorato regionale al turismo e l'Ente turistico periferico di competenza.

2. Il termine di chiusura non può essere superiore a tre mesi nell'anno. È ammessa una sola proroga di non più di tre mesi per comprovate ragioni.

3. I provvedimenti vengono concessi con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato al turismo.

4. Nel caso che la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al primo comma o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato al turismo, delibera la revoca dell'autorizzazione.

Art. 23.

Mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia

1. Qualsiasi mutamento alle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 18 della presente legge, deve essere autorizzato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo. A tal fine, ogni mutamento deve essere tempestivamente comunicato all'Assessorato regionale al turismo.

2. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma precedente può comportare la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

3. Qualsiasi variazione che comporti modifiche alla titolarità dell'agenzia è soggetta alla tassa di rilascio nella misura prevista dal D.L.vo 22 giugno 1991, n. 230.

4. È prevista la sospensione dell'autorizzazione nel caso in cui la sostituzione del titolare o del direttore tecnico non avvenga nel termine di tre mesi.

Art. 24.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Quando l'attività dell'agenzia o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli interessi del turismo, o quando siano modificate le condizioni originarie per il rilascio dell'autorizzazione, o quando si rilevino gravi irregolarità di ordine amministrativo, salvo

quanto previsto dalle norme di Pubblica sicurezza, la Regione Molise, sentito l'Ente turistico competente, può procedere, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, alla sospensione fino a sei mesi e, in caso di recidiva, alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 25.

Registro regionale delle agenzie di viaggi e turismo

1. Le agenzie di viaggi e turismo e le rispettive succursali e filiali autorizzate ai sensi della presente legge, sono iscritte nell'apposito registro regionale istituito presso l'Assessorato regionale al turismo che provvede alla sua tenuta e aggiornamento.

2. Nel registro sono riportati i dati relativi alla denominazione dell'agenzia, il tipo di attività autorizzata, il nome o la ragione sociale del titolare ed il nome dell'eventuale direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti assunti dalla Giunta regionale ai sensi della presente legge.

3. Il registro regionale consta di una apposita sezione dove sono iscritte le agenzie di viaggi e turismo straniere autorizzate.

4. L'elenco delle agenzie di viaggi e turismo iscritte al registro regionale è pubblicato ogni anno sul Bollettino ufficiale della Regione Molise.

Art. 26.

Assicurazione

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

2. Le suddette polizze devono prevedere, per espressa menzione, la garanzia assicurativa per infortuni sopravvenuti durante il periodo di prestazione dell'attività professionale in favore delle guide turistiche interpreti ed accompagnatori turistici abilitati della cui opera le agenzie di viaggi e turismo si avvalgono.

Art. 27.

Associazioni senza scopo di lucro operanti in modo continuativo ed organizzato

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate a svolgere, in modo continuativo ed organizzato, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e turismo esclusivamente per i propri associati.

2. Per poter svolgere l'attività le Associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) numero di soci non inferiore a 5000;

b) presenza organizzata in almeno tre regioni;

c) costituzioni ed operatività continuativa da almeno un triennio nelle attività sociali statutarie;

d) riconoscimento associativo ai sensi della vigente normativa nazionale concernente il riconoscimento della personalità giuridica;

e) assenza di qualsiasi forma di lucro desumibile anche dai bilanci sociali, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;

f) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democrazia;

g) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.

3. Alle attività delle Associazioni si applicano le disposizioni sulla responsabilità e sugli obblighi previsti dal CCV (legge 27 dicembre 1977, n. 1084) nonché del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 111.

4. Le Associazioni devono stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità di cui al comma precedente assunto nei confronti dei propri associati con la prestazione dei servizi.

5. Gli opuscoli informativi concernenti pacchetti turistici e quelli concernenti viaggi, crociere, escursioni e soggiorni, devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.L.vo n. 111/1995 e formare oggetto di diffusione esclusivamente in ambito associativo.

6. Le Associazioni nazionali devono trasmettere alla Regione nel cui territorio hanno sede legale, una dichiarazione, agli effetti dell'art. 19 della legge n. 241/1990, che attesti il possesso dei requisiti sopra indicati, nonché trasmettere annualmente una relazione concernente il programma di attività di organizzazione e vendita del turismo che intendono svolgere e che indica il numero dei soci.

Art. 28.

Associazioni, enti e sodalizi senza scopo di lucro operanti a livello regionale

1. Le Associazioni, gli Enti e i sodalizi senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, operanti a livello regionale, possono svolgere le attività di cui all'art. 3 della presente legge.

2. I sodalizi e le Associazioni possono liberamente organizzare ed effettuare, senza scopo di lucro e senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate ai propri associati.

3. È esclusa dalla disciplina della presente legge l'organizzazione di viaggi da parte di enti, istituti, od organismi pubblici nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 29.

Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporti pubblici

1. Le imprese che, esercitando l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

Art. 30.

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggi e turismo sono esercitate dall'Ente turistico periferico competente per territorio.

Art. 31.

Esercizio abusivo delle attività

1. Chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di cui alla presente legge, senza aver ottenuto le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 3.000.000 a L. 15.000.000, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate.

Art. 32.

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste specificamente nei singoli articoli della presente legge, l'esercizio delle attività difformi da quelle per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione nonché l'inosservanza di quanto previsto negli altri articoli, comporta la sanzione pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.

2. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuate in base alla presente legge e con le modalità e procedure previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 33.

Qualificazione professionale del personale

1. La Regione Molise promuove l'organizzazione di corsi di formazione professionale attinenti le specifiche materie oggetto della presente legge, ai fini della migliore qualificazione tecnica del personale da applicare ai servizi delle agenzie di viaggi e turismo.

Art. 34.

Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione

1. Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggi e turismo autorizzate devono osservare le disposizioni vigenti in materia.

Art. 35.

Uso della denominazione

1. Le denominazioni di «Agenzie di viaggi», di «Agenzie turistiche» e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingue straniere, sono riservate alle aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge.

Art. 36.

Norma finanziaria

1. Il funzionamento della commissione per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di cui all'art. 13 della presente legge grava sul capitolo 53511 del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1996.

2. Allo stanziamento dei fondi necessari per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

Art. 37.

Norma transitoria

1. I direttori tecnici di agenzie riconosciuti idonei ai sensi del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523 non sono tenuti a sostenere l'esame di abilitazione di cui all'art. 10 e seguenti della presente legge per l'assunzione della direzione tecnica dell'Agenzia di viaggi e turismo.

2. I titolari o amministratori di agenzie di viaggi e turismo operanti nella Regione possono conseguire l'idoneità a direttore tecnico delle agenzie che esercitano le attività di cui all'art. 3, previo superamento di esame-colloquio vertente nelle materie di cui all'art. 12 della presente legge.

3. A tal fine gli interessati devono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda alla Regione Molise, Assessorato al turismo, ai sensi del precedente art. 11 e, in caso di superamento dell'esame devono produrre le relative certificazioni.

4. Le agenzie di viaggi e turismo già operanti ai sensi del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523 devono, entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, richiedere l'iscrizione all'Albo regionale di cui al precedente art. 25 e comunicare all'Assessorato regionale al turismo, per le relative autorizzazioni da concedersi con deliberazione della Giunta stessa, le attività tra quelle indicate all'art. 3 della presente legge che esse intendono svolgere.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva di altra precedentemente concessa, il titolare della stessa è esonerato dall'obbligo del pagamento di una nuova tassa di rilascio.

Art. 38.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 25 ottobre 1996

VENEZIALE

96R1071

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12, «Ulteriori providenze a favore dell'artigianato» e 7 gennaio 1985, n. 2 «Modifiche alla legge regionale del 20 giugno 1981, n. 12, e ulteriori providenze a favore dell'artigianato».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21 del 31 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con la presente legge di modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12 e 7 gennaio 1985, n. 2 la Regione si propone l'adeguamento della propria normativa in materia di providenze a favore dell'artigianato al mutato contesto economico e finanziario in cui si trovano ad operare le imprese artigiane, anche perché trovino piena ed immediata operatività le misure 2.2.1, 2.2.2, e 2.2.3 del POP Molise 1994 - 1999, approvato con decisioni n. C 94376 del 20 dicembre 1994 e n. SG (96) D/7838 del 6 settembre 1996 dalla Commissione Europea.

Art. 2.

1. All'art. 6 e all'art. 27 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 sono soppresse le parole «sentita la competente Commissione consiliare».

2. Al 2° comma dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 dopo le parole «in conto interessi» aggiungere le seguenti parole: «e in conto canoni».

3. Al 3° comma dell'art. 18 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 sostituire le parole «dell'1% annuo» con le parole: «dello 0,50% una tantum».

4. La Giunta regionale invia, semestralmente, dettagliata relazione inerente i provvedimenti adottati.

Art. 3.

1. All'art. 2 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 dopo le parole «ed i loro consorzi» aggiungere le seguenti parole: «nonché le piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria (GUCE n. 96/280/CE) operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere ed edili di cui alle sezioni C.D.F. delle classificazioni delle attività economiche ISTAT «91».

Art. 4.

1. Al 1° comma dell'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 le parole: «a) entro l'importo massimo di 700 milioni» e «b) entro l'importo massimo di 300 milioni» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «a) entro l'importo massimo di un miliardo di lire» e «b) entro l'importo massimo di 500 milioni di lire».

2. Allo stesso art. 3, alla lettera a) e b), dopo le parole «a beneficio di imprese artigiane» aggiungere le seguenti parole: «e di piccole e medie imprese».

Art. 5.

L'art. 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 è sostituito dal seguente: «Le imprese artigiane ed i loro consorzi nonché le piccole e medie imprese di cui all'art. 2 della presente legge, possono stipulare contratti di cessione di crediti commerciali factoring mediante interventi agevolati a carico della Regione Molise».

Art. 6.

1. L'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 è abrogato ed è sostituito con il presente:

Per i contratti di cessione globale di crediti commerciali spettano alle società di cui al precedente art. 6:

a) una commissione percentuale sugli importi ceduti nella misura dello 0,20% mese a copertura delle spese di contabilizzazione, di gestione o di incasso dei crediti;

b) un interesse sulle somme anticipate, rispetto alle scadenze dei pagamenti previsti dalle fatture, stabilito in misura non superiore al tasso del prime - rate ABI, in vigore al momento dell'anticipazione, aumentata di 2 punti;

c) una commissione *una tantum* per spese di istruttoria ed oneri accessori da determinare in rapporto al fido richiesto ed al numero di debitori ceduti, comunque in misura non superiore a L. 500.000.

Art. 7.

1. L'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 è abrogato ed è sostituito con il presente:

Gli interventi agevolati dalla Regione Molise previsti dal precedente art. 7 consistono:

a) in un contributo pari al 50% della commissione di cui alla lettera a) e c) del precedente art. 7;

b) una quota pari al 50% dell'interesse stabilito alla lettera b) del precedente art. 7.

Art. 8.

1. I conferimenti di cui all'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12, potranno essere destinati anche all'abbattimento del tasso di interesse previsto per gli interventi finanziari dell'Artigiancassa S.p.a.

2. L'abbattimento del tasso è fissato nella misura del 40% del tasso praticato dall'Artigiancassa S.p.a. a carico delle imprese artigiane. Tale misura potrà essere modificata con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'artigianato.

3. I rapporti tra la Regione Molise e l'Artigiancassa S.p.a. derivanti dall'attuazione della presente legge saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 9.

1. Le intensità degli aiuti concessi ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12 e 7 gennaio 1985, n. 2 non potranno essere superiori al limite stabilito dalla Commissione della Comunità europea in termini di E.S.N.

Art. 10.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con l'imputazione ai capitoli n. 12232, n. 12234 e n. 50710 dello stato di previsione di spesa di esercizio 1996 o corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 11.

1. La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 25 ottobre 1996

VENEZIALE

AVVERTENZA

In sede di opposizione del visto alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 33, il Commissario del Governo ha riportato quanto segue:

«Visto: fermo restando l'obbligo da parte della Regione Molise di adeguarsi ad eventuali rilievi dell'Unione europea».

96R1072

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 1996, n. 77.

Interventi per la promozione dei lavori socialmente utili nelle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 50 del 18 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In deroga all'articolo 3, primo comma, e all'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1994, n. 23, è concessa alla Provincia di Lucca la somma di L. 157.000.000, per il finanziamento fino al 100% del costo dei progetti relativi alla realizzazione di lavori socialmente utili nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del giorno 19 giugno 1996, elencati nell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2449 del 25 giugno 1996.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione da apportarsi, per analogo importo di competenza e di cassa, agli stati di previsione della parte spesa del bilancio 1996:

(Omissis)

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 8 ottobre 1996

CHITI

96R1050

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1996, n. 30.

Concessione di un contributo in conto capitale a favore di cooperative di abitazione in difficoltà economica.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 131 del 22 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di provvedere a situazioni di rilievo sociale conseguenti a problemi finanziari di cooperative di abitazione in particolari difficoltà economiche, secondo quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 «Norme per l'edilizia residenziale pubblica», la Regione, nei limiti dell'apposito stanziamento presuntivamente indicato nella deliberazione del Consiglio regionale 8 novembre 1994 n. 437 per la tipologia di interventi di cui al punto 3.3.3. della deliberazione CIPE 16 marzo 1994 concernente il programma quadriennale di edilizia residenziale pubblica, può assegnare contributi a favore di cooperative di abitazione il cui programma costruttivo o la conservazione del patrimonio rischia di essere compromesso per particolari situazioni sopravvenute non ascrivibili a colpe o negligenze gravi degli amministratori.

Art. 2.

Concessione dei contributi

1. La Giunta regionale, qualora ravvisi la sussistenza di circostanze che rendono necessari gli interventi per le finalità di cui all'art. 1, provvede ad assegnare contributi in conto capitale alle cooperative, in cui sia effettivamente e comprovatamente a rischio l'acquisto o il godimento della prima casa da parte di soci prenotatari o assegnatari.

2. La liquidazione dei contributi concessi ad ogni soggetto avviene previa verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dal successivo art. 3, e con le modalità che la Giunta regionale in sede di deliberazione di concessione del contributo stabilirà caso per caso in relazione alla peculiarità della situazione.

Art. 3.

Requisiti per accedere ai contributi

1. I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi per alloggi in proprietà individuale o indivisa aventi le caratteristiche di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale» e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Possono beneficiare le cooperative di abitazione in difficoltà economiche il cui programma è stato realizzato o è in corso di realizzazione con finanziamenti di edilizia residenziale pubblica e che si trovano almeno in una delle seguenti situazioni:

a) abbiano dovuto riappaltare i lavori per fallimento o rinuncia da parte dell'impresa costruttrice per effetto del quale hanno subito un aumento dei costi del programma e/o uno slittamento sui tempi di consegna dello stesso anche con conseguente aggravio degli interessi di preammortamento;

b) abbiano a rischio la perdita del proprio patrimonio per azioni da parte dei creditori conseguenti a passività contratte nell'espletamento di attività consentite dallo statuto, debitamente omologato.

3. Per gli interventi in corso di realizzazione deve essere comprovato l'effettivo avanzamento dei lavori per almeno il 60 per cento e l'ammontare del contributo non potrà essere superiore al 15 per cento del costo previsto dal piano finanziario originario allegato agli atti di prenotazione degli alloggi.

4. Per gli interventi già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo potrà essere determinato in proporzione alle passività contratte da estinguere nella misura necessaria a garantire che gli alloggi assegnati non siano soggetti alle azioni dei creditori precedenti.

Art. 4.

Norma transitoria

1. In via prioritaria i contributi di cui alla presente legge sono concessi per provvedere a quelle situazioni che richiedano interventi urgenti in relazione alla particolarità delle cause che le hanno determinate, all'incidenza sociale ed ai tempi necessari perché gli interventi siano efficaci. A tal fine saranno prese in considerazione le domande già presentate o che perverranno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa redazione di apposita graduatoria qualora le richieste comportino un onere superiore al finanziamento disponibile.

2. I contributi saranno concessi fino ad esaurimento dei finanziamenti di cui all'art. 1 che saranno iscritti su apposito capitolo del bilancio regionale successivamente all'effettiva messa a disposizione alla Regione Calabria da parte del Segretariato Generale del C.E.R.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 18 novembre 1996

NISTICÒ

96R1138

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1996, n. 31.

Modifica legge di bilancio n. 17/96 al capitolo 2211231: «Contributo al Comune di Reggio Calabria per la gestione ed il funzionamento dell'impianto di Sambatello».

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 131 del 22 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione del capitolo n. 2211231 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1996 approvato con legge regionale 30 luglio 1996 n. 17, è così sostituita: «Contributo al Comune di Reggio Calabria finalizzato al superamento della emergenza dello smaltimento dei propri RSU (Rifiuti Solidi Urbani)».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 18 novembre 1996

NISTICÒ

96R1139

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 32.

Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 134 del 26 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI NORMATIVE

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

1. La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione e la revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione Calabria nonché la determinazione e l'applicazione dei relativi canoni di locazione, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE, con deliberazione del 13 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, ai sensi dell'art. 88 del citato D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché della sentenza n. 27 del 12 febbraio 1996 della Corte Costituzionale che riconosce alle Regioni il potere di introdurre specificazioni in quanto, però, non contrastino con la *ratio* dei provvedimenti statali.

Art. 2.

Nozione di alloggi dell'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)

1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti pubblici a totale carico e con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case-parcheggio e i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali sono stati realizzati e purché tali alloggi presentino tipologie e standards abitativi adeguati.

Art. 3.

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

- a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

- b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;

- c) di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

- d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso ovvero con il contributo dello Stato o della Regione.

2. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, che a tal fine acquisisce il parere dell'Ente proprietario, può stabilire ulteriori particolari esclusioni per edifici che per caratteristiche o per destinazione non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 4.

Nozione di alloggio adeguato

1. Ai fini della presente legge, si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13, primo comma, lett. a) della legge 27 luglio 1978, n. 392, non inferiore a:

- a) mq 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- b) mq 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
- c) mq 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone;
- d) mq 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone.

Art. 5.

Nozione di alloggio improprio ed antigienico

1. Agli effetti della presente legge si intende per:

1) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione e priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975; rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le cavernae, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages e le cantine;

2) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorrano almeno due delle seguenti fattispecie:

- a) altezza minima interna utile di tutti i locali inferiore a m 2,70, ridotta a m 2,40 per i vani accessori;
- b) presenza di stanze da letto con superficie inferiore a mq 9 per una persona e mq 14 per due o più persone;
- c) presenza di vani utili totalmente sprovvisti di finestre apribili;
- d) presenza di stanze da bagno carenti di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975;
- e) presenza di umidità permanente su uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno 1/4 di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi dell'art. 13, primo comma, lett. a) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e non eliminabile con gli interventi manutentivi indicati all'art. 31, primo comma, lett. a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 6.

Nozione di vano convenzionale vano utile e vano accessorio

1. Ai fini della presente legge si considera:

1) vano convenzionale, quello costituito da una superficie di mq 14, determinata ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392;

2) vano utile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq 9;

3) vano accessorio, il locale destinato a servizi e disimpegno, come cucina con superficie inferiore a mq 9, bagno, latrina, anticamera, ripostiglio, corridoio o ingresso.

Art. 7.

Nozione di nucleo familiare

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola.

2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado.

3. L'organo preposto alla formazione della graduatoria ovvero gli enti competenti per l'assegnazione o la gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero a quella di variazione anagrafica nel caso di ampliamento del nucleo familiare e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi.

Art. 8.

Nozioni di particolari categorie sociali

1. Ai fini della presente legge è considerato:

a) anziano, il concorrente o assegnatario che abbia superato il 60° anno di età, viva solo o in coppia, eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap;

b) portatore di handicap, il cittadino affetto da menomazioni così come definite dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che comportino una situazione di gravità e ridotte o impedito capacità motorie, ed una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 70 per cento;

c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando, ovvero quella formata da una persona singola con non più di n. 2 (due) minori conviventi da almeno 2 (due) anni;

d) famiglia di prossima formazione, quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggono prima dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 9.

Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento

1. Ai fini della presente legge si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse e calcolato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche dalla legge 25 maggio 1982, n. 94.

2. Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di lire 18.000.000 per nucleo familiare di due componenti.

3. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di lire 6 milioni; tale disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per tali anche i figli maggiorenni disoccupati o studenti fino al 26° anno di età per i quali si applica l'analoga riduzione già prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici.

4. In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di lire 2 milioni.

5. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli Enti competenti all'assegnazione o gestione degli alloggi, qualora in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile devono trasmettere agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione.

6. In pendenza degli accertamenti stessi la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.

TITOLO II
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Capo I

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Art. 10.

Requisiti

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi del precedente art. 4, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito convenzionale, determinato ai sensi del precedente art. 9, non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla presente legge;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Art. 11.

Requisiti particolari

1. Il Consiglio regionale, con propria delibera, su proposta della Giunta regionale che, a tal fine acquisisce il parere dell'Ente attuatore, stabilisce particolari requisiti, anche in deroga a quelli previsti dal precedente articolo 10, e modalità di assegnazione in relazione degli alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o per soddisfare peculiari esigenze locali con riferimento agli obiettivi di programmazione regionale.

2. Le assegnazioni potranno essere effettuate anche a pluralità di soggetti, purché la dimensione dell'alloggio risulti adeguata al numero degli assegnatari ed il corrispettivo complessivo sia diviso per ciascun soggetto.

Art. 12.

Permanenza dei requisiti

1. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f), del precedente articolo 10, anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

2. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti, anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali.

Capo II

ORGANI PREPOSTI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

Art. 13.

Emanazione del bando di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.

2. Il bando di concorso, finalizzato alla formazione della graduatoria generale permanente, deve essere pubblicato dal competente Comune mediante affissione di manifesti, per almeno trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati al bando stesso.

3. I Comuni devono, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione del bando con le forme ritenute più idonee, fornendone inoltre copia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni di categoria affinché ne diano ampia diffusione.

4. In caso di mancato adempimento nei termini prescritti di quanto disposto dal presente articolo, la Giunta regionale può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli Enti gestori competenti per territorio.

Art. 14.

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve indicare:

a) l'ambito territoriale di assegnazione;

b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 10, nonché gli eventuali altri requisiti richiesti per specifici interventi;

c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

d) il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione della domanda;

e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero.

2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni, per i residenti nell'area europea, e di sessanta giorni, per i residenti nei Paesi extra europei.

3. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva lo schema tipo di bando di concorso ed il modulo tipo della domanda.

Art. 15.

Domanda di assegnazione

1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dal Comune dove risiede o domicilia l'interessato, deve essere presentata allo stesso Comune nei termini previsti dal bando.

2. Essa deve indicare:

a) la cittadinanza italiana (o la sussistenza del requisito di cui al punto a) dell'art. 10 nonché la residenza del concorrente e il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare;

d) l'ubicazione, la consistenza e il titolo di godimento dell'alloggio occupato (proprietà, possesso, uso);

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

f) il luogo in cui dovranno farsi tutte le comunicazioni relative al concorso.

3. Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.

4. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria.

5. Il concorrente deve altresì dichiarare la sussistenza in suo favore e degli altri componenti il nucleo familiare di tutti i requisiti prescritti ai precedenti articoli 10 e 12.

Art. 16.

Istruttoria delle domande e attribuzione dei punteggi provvisori

1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato e/o documentate.

2. Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisito o di condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla Commissione di cui al successivo art. 17 ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di competenza della Commissione stessa.

Nel caso in cui si tratti di palese inattendibilità del requisito di cui alla lettera e) del precedente art. 10, il Comune ha l'obbligo di trasmettere la relativa determinazione per gli opportuni accertamenti, fornendo ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonché ogni idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità.

3. Entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando, l'amministrazione procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti a ciascuna domanda e l'elenco stesso, costituente la graduatoria provvisoria, viene assunto con provvedimento del Sindaco. In calce alla graduatoria dovranno essere indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamento in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

4. L'anzidetto termine di sessanta giorni è elevato a 120 giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.

5. Il Comune, sulla base della previsione del numero degli alloggi in corso di costruzione o programmati, da assegnare nei due anni successivi al bando, determina il numero dei concorrenti (in misura almeno doppia rispetto al numero degli alloggi da assegnare) in testa all'elenco nei cui confronti è necessario procedere alla richiesta della documentazione per la verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarate, assegnando un termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della documentazione richiesta.

6. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

7. Per la pubblicazione della graduatoria il Comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso.

8. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

9. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'albo pretorio, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione al Sindaco.

10. Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni il Comune trasmette alla Commissione di cui al successivo art. 17 la graduatoria dei concorrenti unitamente a tutte le domande ed opposizioni presentate in tempo utile, nonché la documentazione relativa alle domande per le quali è stata richiesta la verifica.

11. Nel caso di inadempienza da parte dei Comuni la Giunta regionale nomina un Commissario *ad acta*, scegliendo tra i dipendenti in servizio o anche a riposo della Regione stessa o delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP).

12. La Giunta regionale provvede ad impartire disposizioni ai comuni per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda da finalizzare alla formazione di indicatori componenti il fabbisogno abitativo.

Art. 17.

Commissione di assegnazione

1. La Commissione di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal Presidente della Giunta regionale per ambiti territoriali corrispondenti, di norma, a quelli dei circondari dei Tribunali.

2. La Commissione è composta da:

a) un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte di Appello o del Tribunale Amministrativo Regionale;

b) un dipendente del Comune interessato, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Segretario Comunale;

c) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

d) un dipendente dell'ATERP, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Direttore Generale;

e) un dipendente della Regione, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici.

3. Le designazioni di cui al comma precedente dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale; in mancanza, provvede la Giunta regionale con deliberazione motivata.

4. La Commissione può essere nominata ed insediata quando siano stati designati almeno quattro componenti, uno dei quali sia magistrato con funzioni di Presidente.

5. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati.

7. Le Commissioni hanno sede nei Comuni ove sono ubicati i Tribunali; è in facoltà delle medesime, ove lo ritengano utile per il migliore espletamento dei compiti loro affidati, tenere le proprie riunioni anche nella sede del Comune interessato alla formazione della graduatoria.

8. I compensi spettanti al Presidente ed ai componenti la Commissione sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei Comuni; esse sono anticipate dalla Giunta regionale che cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione.

9. I componenti decadono dall'incarico in caso di assenza senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive e l'Ente o Organismo che ha effettuato le designazioni ha l'obbligo di provvedere alla loro sostituzione.

10. L'Ufficio di segreteria della Commissione è formato da dipendenti delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) e/o del Comune ove ha sede la Commissione.

11. All'interno della segreteria la Commissione sceglie il Segretario verbalizzante.

12. I compensi spettanti ai Presidenti sono maggiorati del 50 per cento rispetto ai membri componenti la Commissione medesima che sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40.

Art. 18.

Punteggi di selezione

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo secondo quanto disposto dal successivo art. 19.

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente art. 9:

non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato: punti 3;

2) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente art. 9 e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione inferiore al 60 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: punti 2;

3) nucleo familiare composto da:

3 o 4 persone: punti 2;

5 o 6 persone: punti 3;

7 o più persone: punti 4.

4) Richiedente con la qualifica di anziano: punti 2.

5) Famiglia di recente o prossima formazione: punti 2.

Il punteggio è attribuibile — a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età — soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

6) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certificata dalla competente autorità sanitaria:

per un portatore di handicap: punti 3;

per due o più portatori di handicap: punti 5;

7) Nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2.

8) Nuclei familiari di immigrati in regola con le attuali normative nazionali in vigore in tema di emigrazione.

b) CONDIZIONI OGGETTIVE

1) abitazione in alloggio:

improprio, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;

procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza: punti 3; antigenico, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità competente: punti 2;

2) coabitazione in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;

3) abitazione in alloggio sovraffollato, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando con:

due persone a vano utile: punti 2;

tre persone a vano utile: punti 3;

quattro o più persone a vano utile: punti 4;

4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero, nonché a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruanti di un alloggio di servizio.

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla precedente lettera b) punto 1; non sono altresì cumulabili i punteggi di cui ai punti 2 e 3 della medesima lettera b).

La condizione del biennio per l'attribuzione del punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio, di cui alla precedente lettera b), punto 1), non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio o antigenico non viene riconosciuto quando la relativa condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

c) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI

richiedenti che da almeno un anno alla data del bando prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale in Comune diverso da quello nel quale abitano, distante oltre trenta chilometri (secondo il percorso stradale più ridotto): punti 2.

Art. 19.

Priorità

1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni indicate in ordine prioritario:

a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui all'articolo 18, lett. b), punto 4;

b) alloggio improprio;

c) alloggio procurato a titolo precario;

d) famiglie nel cui nucleo familiare vi siano portatori di handicap.

2. Se nonostante quanto sopra permane la parità di condizioni, acquisisce la priorità il richiedente che per una singola condizione oggettiva e, a parità di questa, per una singola condizione soggettiva, ha conseguito il punteggio parziale più elevato. Permanendo ulteriormente la parità, si procede al sorteggio in sede di formazione della graduatoria ai sensi del successivo art. 20, quarto comma.

Art. 20.

Formazione della graduatoria

1. La Commissione, ricevuti gli atti e i documenti di cui al precedente art. 16, esamina le domande, la documentazione e le eventuali opposizioni presentate.

2. Sulle opposizioni la Commissione decide in base ai documenti già acquisiti allegati al ricorso; non sarà tenuto conto in ogni caso di quelle documentazioni che si riferiscono a condizioni soggettive o oggettive non indicate in domanda.

3. Qualora sia necessario ampliare il numero dei concorrenti nei cui confronti effettuare la verifica della documentazione dei requisiti e delle condizioni dichiarate in domanda, la Commissione segnala i nominativi ai comuni interessati, i quali sono tenuti a richiedere la documentazione stessa ed a trasmetterla alla Commissione.

4. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Comune, formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio e godano delle stesse condizioni di priorità. Il sorteggio viene effettuato dal Presidente della Commissione alla presenza del Segretario e di almeno due componenti la Commissione medesima.

5. L'anzidetto termine di trenta giorni, ove necessario, è proporzionalmente incrementato nel caso in cui al bando abbiano partecipato oltre 200 concorrenti. Qualora sia necessario prorogare ulteriormente gli anzidetti termini, il Presidente della Commissione dovrà darne motivata comunicazione al competente Assessorato regionale, al Comune e all'Ente gestore, indicando il maggiore termine occorrente, e ciò anche ai fini di modifiche della competenza territoriale della Commissione o di nomina di eventuali sottocommissioni, che potranno essere disposte dalla Giunta regionale.

6. La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo.

7. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.

8. La graduatoria è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 21 e 31. In ogni caso è vietato procedere ad assegnazione di alloggi sotto forma di custodia.

Art. 21.

Graduatorie speciali di assegnazione

1. Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli, individuati ai precedenti punti a.4 e a.5 dell'art. 18, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di eventuali alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 che saranno ripartiti fra le due categorie sulla base del peso della relativa domanda, garantendo agli anziani, una percentuale non inferiore al 30 per cento di tutti gli alloggi.

2. Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di portatori di handicap di cui alla precedente lettera a.6 dell'art. 18, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi inseriti in edifici realizzati o recuperati con eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

3. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

4. Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione regionale in sede di localizzazione degli interventi costruttivi o per espressa previsione della legge di finanziamento. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo art. 31.

Art. 22.

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti dei requisiti previsti dal precedente articolo 10 e delle condizioni dichiarate, la Commissione, nel caso di dubbia interpretabilità o di inattendibilità dei dati e delle condizioni dichiarate nella domanda, nella documentazione o a seguito di segnalazione da parte del Comune, provvede a richiedere agli Uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del concorrente.

2. In particolare, per quanto riguarda i requisiti di cui alla lettera c), d) ed e) del precedente art. 10, la Commissione può interessare gli Uffici Finanziari preposti richiedendo il relativo accertamento e può altresì richiedere al Comune ogni utile elemento di valutazione della capacità contributiva del concorrente.

3. Per il requisito di cui alla lettera e) del precedente art. 10, inoltre, la Commissione qualora, il reddito documentato appaia palesemente inattendibile, ha l'obbligo di trasmettere la relativa documentazione agli Uffici Finanziari per gli opportuni accertamenti.

4. I concorrenti per i quali gli eventuali accertamenti non siano stati definiti entro il termine di formazione della graduatoria vengono collocati in apposito elenco da pubblicare in calce alla graduatoria stessa e, dopo la conclusione degli accertamenti vengono inseriti, nella graduatoria medesima con il punteggio loro spettante.

Art. 23.

Aggiornamento della graduatoria di assegnazione

1. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennialmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità previste dai precedenti articoli, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

3. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

4. La Commissione di assegnazione, provvisoria o definitiva, in sede di aggiornamento della graduatoria, la documentazione che giustifica la conferma o la modificazione del punteggio.

5. I Comuni, possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare — previa autorizzazione della Giunta regionale — i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione a termine con canone determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392, (e comunque non inferiore al 7 per cento annuo del valore catastale dell'alloggio).

6. È facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda.

7. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitiva valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 24.

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

1. Il Comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.

2. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti, intervenuto tra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti, eccezione fatta per il punteggio relativo all'eventuale nuova situazione abitativa.

3. La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa del concorrente viene contestata dal Sindaco con lettera raccomandata all'interessato, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, può formulare le proprie controdeduzioni.

4. La documentazione viene quindi immediatamente trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi venti giorni, respingendo le contestazioni del Comune o escludendo il concorrente dalla graduatoria ovvero mutandone la posizione.

5. In caso di mutamento della posizione cesi come indicato nel comma precedente, il sorteggio fra gli ex equo verrà effettuato, inserendo nell'apposita urna tanti numeri quanti sono i concorrenti compresi nella posizione di ex equo aggiungendovi l'unità corrispondente al nuovo concorrente inserito. Verrà quindi estratto un solo numero che determinerà la nuova posizione del concorrente che ha subito la modificazione del punteggio.

Art. 25.

Disponibilità degli alloggi da assegnare

1. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione da recuperare l'Ente attuatore è tenuto a comunicare al Comune, contestualmente alla consegna dei lavori, la data presunta di ultimazione dei lavori, e, non appena possibile, la data di effettiva disponibilità degli alloggi stessi.

3. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione l'Ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della data di rilascio non appena nota, e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità.

Art. 26.

Assegnazione e standard dell'alloggio

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria è disposta dal Sindaco del Comune territorialmente competente, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

2. Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani — calcolati trasformando la superficie dell'unità immobiliare, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392, in vani convenzionali di quattordici metri quadrati — e composizione numerica del nucleo familiare dell'assegnatario.

3. Il calcolo per la trasformazione della superficie in vani convenzionali deve essere eseguito con arrotondamento per difetto.

4. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi non può essere superato il seguente rapporto fra nucleo familiare e vani:

- a) nuclei familiari costituiti da 1 persona: 3,5 vani convenzionali;
- b) nuclei familiari costituiti da 2 persone: 4,0 vani convenzionali;
- c) nuclei familiari costituiti da 3 persone: 5,0 vani convenzionali;
- d) nuclei familiari costituiti da 4 persone: 6,0 vani convenzionali;
- e) nuclei familiari costituiti da 5 o più persone: oltre 6,0 vani convenzionali.

5. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio con-

giunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domanda con pari e più grave connotazione di bisogno.

Art. 27.

Scelta dell'alloggio

1. Il Sindaco emette il provvedimento di assegnazione e ne dà comunicazione, con lettera raccomandata, agli aventi diritto, ed all'Ente gestore.

2. L'anzidetta comunicazione deve essere spedita non oltre il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva nel caso che gli alloggi non siano ancora disponibili e non oltre il termine di trenta giorni qualora gli alloggi siano già disponibili.

3. L'Ente gestore, una volta ricevuto il provvedimento di assegnazione, convoca gli interessati per la scelta degli alloggi.

4. La scelta, nell'ambito degli alloggi da assegnare, è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo, tenuto conto della composizione del nucleo familiare. Gli assegnatari nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, i quali, pur se collocati nella graduatoria speciale di cui all'art. 21, 2° comma, non abbiano potuto usufruire di un alloggio riservato a tali categorie, hanno titolo ad effettuare la scelta dell'alloggio prioritariamente rispetto agli altri assegnatari, purché utilmente collocati in graduatoria; in tal caso l'assegnazione può essere effettuata anche in deroga alle disposizioni sul rapporto nucleo/vani, di cui al precedente art. 26, 4° comma, e l'alloggio sarà adeguato a cura dell'Ente gestore che imputerà la relativa spesa alla gestione speciale ex art. 10 D.P.R. n. 1036/1972, giusta quanto disposto dall'art. 25, 3° comma, lettera B) della legge n. 513/1977. Successivamente la scelta verrà effettuata dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine utilmente collocati nelle graduatorie speciali predisposte dal Commissario di Governo, secondo quanto previsto dal successivo art. 31, tenuto conto della composizione del nucleo familiare.

5. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto; in caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi dall'interessato.

6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Sindaco del Comune competente.

7. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco dichiara la decadenza dell'assegnazione previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propositogli.

8. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendono disponibili, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in seguito al suo aggiornamento.

Art. 28.

Consegna e occupazione degli alloggi

1. L'Ente gestore, successivamente alla scelta degli alloggi, provvede, con lettera raccomandata, alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

2. L'alloggio consegnato ai sensi del precedente comma deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

3. Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'Ente gestore — qualora non sia stata concessa proroga da parte del Sindaco per gravi e comprovati motivi, rappresentati dall'interessato con motivata istanza prima della scadenza del termine di cui al comma precedente — intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di giorni dieci.

4. Qualora l'occupazione dell'alloggio non venga effettuata, l'Ente gestore trasmette gli atti al Comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione, che comporta la risoluzione del contratto.

Art. 29.

Contratti di locazione

1. Il contratto di locazione viene sottoscritto dall'assegnatario per adesione ad un contratto tipo che regola i rapporti di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge.

2. Il contratto tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dovrà contenere:

1) l'indicazione dei diritti e dei doveri circa l'uso dell'alloggio da parte dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario;

2) l'indicazione delle norme sul subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;

3) l'indicazione delle modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;

4) l'indicazione specifica dell'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione dell'autogestione delle parti comuni e dei servizi connessi;

5) l'indicazione delle cause di risoluzione del rapporto di locazione, di annullamento e revoca dell'assegnazione;

6) l'indicazione delle norme che regolano la mobilità;

7) l'indicazione dello stato e delle condizioni reali dell'alloggio, mediante apposita perizia redatta da un tecnico dell'Ente gestore;

8) l'indicazione della spesa eventualmente necessaria per il ripristino dell'alloggio nonché l'impegno da parte dell'Ente gestore a dettare tale spesa, se sostenuta dall'assegnatario, dal canone di locazione.

Art. 30.

Conservazione dell'assegnazione

1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in fabbricati che devono essere lasciati liberi per l'esecuzione di interventi di recupero o di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, conservano il diritto all'assegnazione.

2. A tal fine gli Enti gestori, su autorizzazione della Giunta regionale, dispongono il trasferimento temporaneo o definitivo degli assegnatari in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in programmi all'uopo realizzati.

3. I requisiti richiesti sono quelli per la permanenza che vengono accertati dagli stessi Enti gestori; la Commissione di assegnazione provvede alla formazione di una graduatoria con efficacia limitata alla scelta dei nuovi alloggi, la quale viene effettuata tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.

Art. 31.

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

1. La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota, di norma non superiore al 25 per cento, degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare anche in funzione di programmi di acquisto e recupero; trasferimento degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni, fra cui la permanenza in strutture assistenziali utilizzate dai Comuni stessi di persone senza tetto e in drammatiche situazioni di bisogno, ivi comprese le donne vittime di violenza in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari.

2. All'interno dell'aliquota di cui al 1° comma una quota di alloggi non superiore al 2 per cento è riservata a persone portatrici di handicap psico-fisici e/o pazienti psichiatrici in cura presso i Dipartimenti di Salute Mentale (D.S.M.) delle Aziende Sanitarie. Una quota non superiore all'1 per cento è riservata ai servizi D.S.M. per la realizzazione di case protette e centri diurni.

3. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.

4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle Commissioni di assegnazione, previa istruttoria da parte dei Comuni interessati.

Per l'assegnazione degli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine rimangono in vigore tutte le disposizioni emanate con delibera della Giunta regionale nn. 3181/1980, 3264/1980, 4028/1980 e 5053/1980 e con circolare ERP n. 5/1980 dell'Assessorato Regionale LL.PP. pubblicate sul B.U.R. n. 55/1980 e n. 9/1981.

6. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

7. La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e successive modifiche, è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta dei Comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25 per cento stabilita al primo comma del presente articolo. La proposta dei Comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali o integrativi emanati dai Comuni stessi.

8. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta e autorizzata dopo la formazione di apposita graduatoria speciale dei profughi, che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

9. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763.

Art. 32.

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente articolo 7 e secondo l'ordine indicato nello stesso articolo.

2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

4. La voltura del contratto è subordinata al pagamento di eventuali canoni arretrati.

5. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugi o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, anche secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente articolo 7 — nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.

6. L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

7. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'Ente gestore.

8. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

TITOLO III NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI E.R.P.

Art. 33.

Definizione del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 1 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi, da destinare ai fini di reinvestimento, al recupero ed alla costruzione di alloggi.

2. Le entrate delle ATERP sono interamente soggette alle norme dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1977, n. 513.

3. Le entrate degli altri Enti proprietari o gestori debbono essere impiegate secondo le finalità delle lettere a), b) e c) dell'articolo 25 della legge n. 513 del 1977, sulla base di programmi annuali, comunicati alla Regione entro i sessanta giorni successivi al termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo.

4. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno di mq. 14, con riferimento a quanto stabilito al successivo titolo.

5. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

Art. 34.

Elementi per la determinazione del canone

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1, gli Enti gestori tengono conto del valore catastale dell'alloggio e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

2. In via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, il canone di riferimento sarà determinato, ove più favorevole all'assegnatario, con le modalità previste dagli articoli 12-24 della legge n. 392/1978.

3. Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato ai sensi del precedente articolo 9.

4. Gli aumenti dei canoni locativi attualmente in vigore presso gli Enti gestori, scaturenti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, decorreranno dal 1° gennaio e saranno applicati gradualmente nel periodo di anni tre, in relazione a quanto previsto dall'articolo 33, 1° comma.

5. Gli Enti gestori, a tale fine, determineranno annualmente detti costi, nonché l'importo da versare al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della legge n. 457/1978, pari allo 0,50 per cento del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale, onde stabilire l'entità del fabbisogno annuo complessivo del monte canoni.

6. L'aumento annuale non potrà essere in ogni caso inferiore ad 1/3 dell'importo complessivo di incremento dei canoni attualmente in vigore, dovendosi garantire il pareggio costi-ricavi di cui al punto 8.6 della delibera CIPE 13 marzo 1995.

7. Le variazioni di aggiornamento dei canoni, accertate annualmente dall'ISTAT nel periodo di graduazione, saranno incluse nell'importo del canone relativo al quarto anno successivo.

Art. 35.

Calcolo del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi è determinato in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, per ciascuna delle quali sono indicati i criteri di determinazione dei canoni.

A1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione sociale o di una pensione minima INPS. Il canone mensile di locazione per assegnatari rientranti nella fascia A1 è di lire 10.000 (diecimila).

A2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito imponibile (quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti) sia non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.

Per gli alloggi assegnati a nuclei familiari rientranti in tale fascia deve essere corrisposto un «canone sociale» pari al 3 per cento del reddito imponibile familiare. Detto «canone sociale» è ridotto del 10 per cento per ogni componente nel nucleo oltre le due persone; per ogni componente che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione del 20 per cento del canone in luogo della precedente. Dall'applicazione delle presenti disposizioni non può comunque derivare un «canone sociale» inferiore a lire 3.000 mensili per vano convenzionale; tale importo viene adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi accertati dall'ISTAT per l'anno precedente.

B1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia non superiore a lire 18.000.000.

I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B1, sono tenuti a corrispondere un «canone di riferimento» pari al 3 per cento del valore catastale dell'alloggio.

B2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia compreso tra lire 18.000.001 e lire 27.000.000.

I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B2 sono tenuti a corrispondere un canone di riferimento che va dal 3,1 per cento al 4 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il valore minimo di lire 18.000.001 e quello massimo di lire 27.000.000; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di cui sopra.

B3) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia compreso tra lire 27.000.001 e lire 31.500.000.

I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B3 sono tenuti a corrispondere un canone di riferimento che va dal 4,1 per cento al 6 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il valore minimo di lire 27.000.001 e quello massimo di lire 31.500.000; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di cui sopra.

C) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia superiore al limite di decadenza che è stabilito in lire 31.500.000.

I nuclei familiari rientranti in tale fascia sono tenuti a corrispondere un canone di locazione pari al 7,5 per cento annuo del valore catastale dell'alloggio. Per il reddito annuo complessivo eccedente il limite di lire 40.000.000 il canone di locazione subirà un ulteriore incremento di un punto percentuale rispetto al 7,5 per cento per ogni milione d'incremento del reddito.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del precedente articolo 34, il canone di riferimento è pari per i nuclei della fascia B1 al 75 per cento, per i nuclei della fascia B2 all'85 per cento e per i nuclei della fascia B3 al 100 per cento del canone determinato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge n. 392/1978, mentre il canone di locazione per i nuclei familiari della fascia C è pari al 165 per cento del canone determinato con le disposizioni anzidette, con ulteriore aumento di un punto percentuale per ogni milione di reddito annuo complessivo eccedente il limite di lire 40.000.000.

3. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma le percentuali di cui alla fascia B, pari al 75 per cento, all'85 per cento ed al 100 per cento si riferiscono ai limiti massimi di reddito delle rispettive fasce.

4. Per i redditi inferiori i relativi canoni si determinano attraverso l'applicazione di percentuali ridotte proporzionalmente ai redditi stessi, non oltre il raggiungimento del limite inferiore di fascia.

5. I canoni risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere B1, B2, B3 e C sono ridotti, rispettivamente del 18 per cento, 15 per cento, 12 per cento e 10 per cento per ogni componente del nucleo familiare che risulti portatore di handicap.

6. L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli Enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone.

7. Le ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono tenuti a comunicare alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno tutti gli elementi necessari per accertare che, in relazione al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione, sia garantito il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 13 della legge n. 457/1978, dello 0,50 per cento annuo del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale.

8. Sulla base degli anzidetti elementi, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno apporta eventuali necessarie variazioni al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione alle percentuali ed alla maggiorazione dei canoni di riferimento e di locazione, onde assicurare il raggiungimento del predetto equilibrio.

9. Eventuali eccedenze determinatesi nell'anno precedente sono destinate con deliberazione della Giunta regionale alle finalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 36.

Aggiornamento dei canoni

1. Il canone di riferimento degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nelle fasce «B» ed il canone di locazione degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nella fascia «C» sono annualmente aggiornati dagli Enti gestori in base alla variazione relativa dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 34.

Art. 37.

Collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente articolo 35 sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati a norma del successivo articolo 38.

Art. 38.

Accertamento periodico del reddito

1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennialmente dagli Enti gestori e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'Ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione del reddito.

4. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito ritenuto inattendibile dall'Ente gestore, si applica il canone di cui al punto c) del precedente articolo 35.

5. Qualora il reddito del nucleo familiare dell'assegnatario di un alloggio di ERP sia diminuito nel corso dell'anno per collocamento a riposo, disoccupazione, decesso, ovvero per altre gravi e obiettive ragioni, da documentarsi con idonee certificazioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti, e ove tale diminuzione determini il passaggio ad una fascia di reddito inferiore, l'Ente gestore dispone la riduzione del canone a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

TITOLO IV
NORME PER LA GESTIONE E AUTOGESTIONE
DEGLI ALLOGGI

Art. 39.

*Autogestione degli alloggi e dei servizi e Anagrafe
censimento alloggi E.R.P.*

1. Gli Enti gestori promuovono e attivano l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e funzionamento.

2. Negli stabili ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autogestione viene attuata al momento della consegna degli alloggi, disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a carico degli assegnatari.

3. Per gli alloggi già assegnati, gli Enti gestori attivano entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità definita d'intesa con le Organizzazioni sindacali degli assegnatari.

4. In caso di particolari esigenze o difficoltà l'Ente gestore può, sentite le Organizzazioni sindacali degli assegnatari, rinviare l'attuazione dell'autogestione ovvero può sospendere la prosecuzione per il periodo di tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative.

5. All'articolo 1 comma 1 della legge regionale n. 14 del 14 aprile 1983 dopo le parole «Regione Calabria» aggiungere: «avvalendosi delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP)».

6. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14/1983 è sostituito come segue: «Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente articolo 1, lett. a), b) e c), le ATERP curano l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari che, ove non già in possesso delle stesse Aziende, dovranno essere forniti dagli Enti proprietari degli alloggi».

7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/1983 è sostituito come segue: «La rilevazione ed elaborazione dei dati necessari per la formazione a livello provinciale dell'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice e del censimento del patrimonio di alloggi di proprietà e in gestione delle ATERP dovrà essere espletata entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8. All'articolo 6 della legge regionale n. 14/1983 la frase terminale «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 nonché le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi», è sostituita con la seguente: «si applicano le disposizioni dell'articolo 38, quarto comma, della presente legge».

9. All'articolo 8 della legge regionale n. 14/1983 la frase conclusiva che inizia con «che saranno» e chiude con... «spesa», è sostituita come segue: «ed iscritti sul capitolo 2322101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria. (Con la legge annuale di bilancio saranno stanziati, ove necessario, fondi per il completamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe)».

Art. 40

Modalità per l'autogestione dei servizi

1. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo account mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'Ente.

2. L'Ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente, addebita — in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime — sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle autogestioni.

3. Gli assegnatari che si rendono morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, il regolamento tipo per la costituzione ed il funziona-

mento delle autogestioni nonché quelli per la ripartizione degli oneri tra Ente gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi e delle parti comuni e per l'autogestione della manutenzione.

5. È in facoltà dell'Ente gestore, sulla base del regolamento di cui al precedente comma, estendere l'autogestione alla manutenzione secondo forme totali o parziali, accreditando agli organi dell'autogestione una aliquota definita tra il 30 ed il 100 per cento della quota di cui alla lettera a) dell'articolo 19 del D.P.R. n. 1035/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. In ogni caso la competenza ad eseguire azioni amministrative e giudiziarie a carico degli assegnatari inadempienti spetta agli organi di governo dell'autogestione.

Art. 41.

Alloggi in amministrazione condominiale

1. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli Enti gestori di iniziare o di proseguire l'attività di amministrazione negli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. In questi stabili l'Ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione dell'amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per le spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad eccezione di quelle afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ente gestore.

2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono una specifica forma di autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.

TITOLO V

NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 42.

Finalità e ambito delle mobilità

1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e/o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi e di carattere sociale, l'Ente gestore definisce, d'intesa con il Comune, criterio e modalità per la predisposizione di programmi di mobilità degli utenti e ne promuove l'attuazione, stabilendone altresì i relativi tempi.

2. Per i comuni superiori a 20.000 abitanti l'Ente gestore deve approvare almeno ogni tre anni il programma di mobilità dell'utenza.

3. In sede di prima applicazione della presente legge per gli anzidetti Comuni il programma deve essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

4. Per la mobilità possono essere utilizzati, oltre agli alloggi definiti dall'articolo 2 della presente legge e già assegnati, tutti gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, nonché quelli di nuova assegnazione nella misura fissata dal Comune, su proposta dell'Ente gestore, nell'ambito di un'aliquota massima del 25 per cento, da calcolarsi sui nuovi programmi di intervento; per tutti gli alloggi indicati il cambio può essere effettuato senza distinzione fra Enti proprietari.

5. Il cambio dell'alloggio è obbligatorio e il mancato rispetto di detto cambio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.

6. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa autorizzazione dell'Ente gestore.

7. Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa fra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

Art. 43.

Domande e criteri di mobilità

1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggi redatte su apposito modulo fornito dall'Ente gestore, indirizzate al Comune e all'Ente gestore medesimo, devono contenere le motivazioni della richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare: esse vengono valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 47 sulla base delle seguenti condizioni indicate secondo l'ordine di priorità:

1) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza del nucleo familiare di componenti anziani o di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;

2) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o portatori di handicap.

2. Per favorire l'espressione della domanda di mobilità degli utenti soprattutto in relazione alle esigenze pregresse, l'Ente gestore può, d'intesa con i Comuni interessati e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emanare anche appositi bandi di concorso.

Art. 44.

Commissione per la mobilità

1. La Commissione per la mobilità è costituita dall'Ente gestore ed è così composta:

2 dipendenti designati dal Direttore Generale dell'Ente gestore, di cui uno con funzioni di Presidente;

1 rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dell'utenza;

2 dipendenti del Comune in cui sorgono gli alloggi interessati dal programma di mobilità.

2. La Commissione può regolarmente funzionare quando sono almeno nominati tre componenti, uno dei quali abbia la funzione di Presidente.

3. Per le altre norme di funzionamento si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17, commi 5, 6 e 7.

4. La Commissione formula la graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e delle priorità di cui al precedente articolo, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per la conservazione dell'alloggio.

5. La Commissione, entro novanta giorni dalla sua costituzione, provvede all'esame delle domande eventualmente presentate in precedenza.

6. Trascorso tale termine la Commissione esamina le domande entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 45.

Norme per la gestione della mobilità

1. L'Ente gestore, sulla base della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio formulata dalla Commissione e pubblicizzata nei confronti degli utenti, individua gli alloggi da sottoporre alla scelta degli assegnatari richiedenti le seguenti indicazioni:

a) è data priorità all'effettuazione dei cambi richiesti da assegnatari nel cui nucleo sia presente un portatore di handicap e/o fondati su gravi motivi di salute, attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione;

b) hanno altresì priorità i nuclei monopersonali in situazione di sovraffollamento che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli;

c) è favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi nello stesso edificio;

d) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;

e) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo di cui al precedente articolo 26.

2. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati prioritariamente al soddisfacimento delle richieste di cambio, vengono, in caso di mancata utilizzazione entro trenta giorni, assegnati sulla base della graduatoria generale.

3. Gli Enti gestori, attraverso i programmi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione, operano per rimuovere le cause di mobilità dovute a inadeguatezza fisico-tecnica degli alloggi e degli edifici.

TITOLO VI

ANNULLAMENTO, DECADENZA
E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 46.

Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio viene disposto con provvedimento motivato dal Sindaco del Comune competente per territorio nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, fissa all'assegnatario dell'alloggio un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e documentate, dandone contemporaneamente notizia all'Ente gestore.

3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di assegnazione.

5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

6. L'ordinanza del Sindaco — che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 47.

Decadenza dell'assegnazione

1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna, sempreché, diffidato dall'Ente gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere la irregolarità contestata;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);

e) fruisce di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'articolo 48.

2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della Commissione di assegnazione che nella fattispecie non è richiesta.

3. La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Il Sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata nel successivo articolo 57, per gli assegnatari nelle condizioni della lettera e) del presente articolo.

5. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

6. Per il cedente di cui alla lettera a) del 1° comma e nei confronti di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1977, n. 513.

Art. 48.

Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito stabilito per l'assegnazione, aumentato del 75 per cento.

2. Gli assegnatari con reddito superiore al limite sopra indicato, ricevono dall'Ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del detto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, gli assegnatari interessati sono collocati nella fascia di reddito «C» e devono corrispondere il canone di locazione nella misura stabilita per tale fascia, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'assegnatario ha superato detto limite.

3. La Regione, nell'ambito dei programmi di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli Enti gestori e dei Comuni interessati, la destinazione — in via prioritaria — di una quota degli alloggi compresi in detti programmi agli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza o che comunque fruiscono di un reddito il cui livello sia superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.

Art. 49.

Fondo sociale

1. È istituito il Fondo Sociale Regionale per la concessione di contributi a favore di famiglie in grave situazione di bisogno al fine di consentire il pagamento del canone, integrare le spese per i servizi accessori dell'abitazione e conseguire l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio abitativo.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà le modalità e le forme di funzionamento del fondo.

3. Il fondo di cui al comma precedente è alimentato:

a) da una contribuzione regionale, che viene annualmente ripartita dalla Giunta tra le ATERP in misura direttamente proporzionale al numero degli alloggi in gestione;

b) da una aliquota delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare delle ATERP non avente destinazione abitativa;

c) da altre eventuali contribuzioni da parte di Enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 50.

Accesso al Fondo Sociale

1. Possono beneficiare del Fondo Sociale di cui al precedente articolo 49:

a) gli assegnatari di alloggi per nuclei familiari rientranti, ai sensi dell'articolo 35 della presente legge, nelle fasce A1 e A2 per il calcolo del canone di locazione;

b) gli assegnatari che si trovano temporaneamente, a causa di accertato e prolungato stato di disoccupazione e/o di grave malattia, in condizioni di estremo disagio economico tale da non consentire il regolare pagamento dei canoni e delle quote accessorie.

2. L'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso al Fondo Sociale viene effettuato dagli Enti gestori sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni degli assegnatari regolarmente costituite.

3. Le organizzazioni sindacali e le associazioni degli assegnatari di cui al precedente comma, possono prendere visione degli atti del procedimento di ammissione ai benefici del Fondo Sociale, prima che l'Ente gestore emetta il provvedimento.

Art. 51.

Risoluzione del contratto

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

3. Sui canoni non corrisposti sono dovuti gli interessi in misura pari a quella stabilita per le obbligazioni tributarie.

4. In caso di risoluzione del contratto per morosità e conseguente decadenza, il provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non inferiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazione o proroghe.

5. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli Enti gestori applicano le procedure previste dall'articolo 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

6. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza dell'assegnatario accertati dalle ATERP e comunicati dallo stesso al Comune per gli eventuali provvedimenti assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone.

7. All'atto della cessazione delle condizioni di cui al comma precedente l'ATERP determina le modalità di recupero delle somme dovute.

Art. 52.

Occupazioni e cessioni illegali di alloggi

1. L'Ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

2. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documentate.

3. L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 8/1995.

5. Nei confronti degli occupanti abusivi il legale rappresentante dell'Ente gestore persegue con querela ai sensi dell'articolo 633 del codice penale.

6. Il termine previsto dall'articolo 1, 1° comma della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8, è fissato alla data di entrata in vigore della legge stessa. Limitatamente ai casi di cessione illegale di alloggi, detto termine viene fissato alla data del 30 giugno 1996.

7. Su richiesta dell'occupante senza titolo di un alloggio di ERP soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8, è consentita la rateazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad un massimo di cinque anni, secondo le modalità da concordare con l'Ente gestore.

Art. 53.

Esclusione dell'assegnazione

1. L'esclusione dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 26, terzo e quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 e dell'articolo 53, ultimo comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene disposta con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente.

2. Una volta accertate le condizioni previste dagli articoli citati nel comma precedente, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'interessato delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

3. I termini sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dagli interessati non emergono elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'esclusione dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio della Commissione di assegnazione.

5. Si osservano, in quanto applicabili, gli ultimi tre commi dell'articolo 47.

6. L'esclusione dall'assegnazione può avere luogo soltanto nelle fasi successive all'approvazione della graduatoria definitiva.

Art. 54.

Riscossione del canone

1. Al fine di garantire una applicazione uniforme in tutta la Regione per la riscossione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Giunta regionale emanerà direttive, con apposito schema di convenzione, per la razionalizzazione del sistema di riscossione stesso.

2. Le direttive di cui al comma precedente dovranno garantire la tutela degli inquilini rispetto ad oneri aggiuntivi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 55.

Bandi di concorsi già pubblicati

1. L'assegnazione degli alloggi relativi a procedure concorsuali, i cui bandi sono stati resi noti almeno cento venti giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge, continua ad essere disciplinata dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le graduatorie formulate ai sensi del citato D.P.R. n. 1035/1972 conservano la loro efficacia fino all'approvazione delle graduatorie formulate ai sensi della presente legge.

3. I concorsi emanati successivamente alla data indicata nel precedente comma primo sono annullati di diritto ed i partecipanti sono invitati dai Comuni che hanno emesso il bando a riproporre una nuova domanda ai sensi e per gli effetti della presente legge.

4. Per le graduatorie non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede mediante la predisposizione di un'unica graduatoria sulla scorta dell'unificazione delle domande prodotte in riferimento ai bandi pubblicati alla data del 31 marzo 1996.

Art. 56

Emanazione dei bandi

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i bandi di concorso di cui all'articolo 13 vengono emanati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina delle Commissioni di cui all'articolo 17.

3. Fino alla nomina delle nuove Commissioni di cui all'articolo 17 sono prorogate le funzioni esercitate dalle Commissioni per l'assegnazione degli alloggi, istituite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 1035/1972.

Art. 57.

Graduazione dei provvedimenti di decadenza per reddito

1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, l'accertamento del reddito ai fini dell'emissione del preavviso di decadenza, deve essere compiuto entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

2. Gli enti gestori, graduano i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza di cui al precedente articolo 47, secondo i seguenti criteri:

a) entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma, vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito convenzionale superiore ai 50 per cento del limite consentito per la conservazione della qualità di assegnatario;

b) entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito convenzionale superiore al 25 per cento del limite consentito per la permanenza;

c) entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma vengono emessi preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito convenzionale compreso nel limite consentito per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica incrementato sino al 25 per cento.

3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, non sono più consentite ulteriori forme di proroga dell'esecuzione del provvedimento di decadenza di cui all'articolo 48.

Art. 58.

Immobili adibiti ad attività connesse con l'esercizio del ministero pastorale

1. Gli enti gestori di patrimonio abitativo pubblico sono autorizzati a concedere in comodato gratuito, per un tempo non inferiore ad anni 10, eventualmente rinnovabile, gli immobili che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnati o comunque adibiti ad attività pastorali, culturali, sociali, di accoglienza e ristoro, ricreative, svolte senza fine di lucro da enti parrocchiali, istituti religiosi, associazioni confessionali, nonché da associazioni di volontariato riconosciute dalla competente autorità religiosa ed iscritte nell'albo regionale di cui alla legge regionale n. 46/1990, così come modificata dalla legge regionale n. 18/1995.

2. La concessione viene effettuata dagli enti gestori alla competente autorità religiosa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale n. 21/1990, su richiesta della stessa.

Art. 59.

Organizzazione e rappresentanza sindacale degli assegnatari

1. I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge e riconoscono il diritto degli assegnatari ad essere organizzati e rappresentati sindacalmente:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 25 novembre 1996

Il vice presidente
PIRELLA

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1996, n. 40.

Campagna di meccanizzazione agricola e garanzie occupazionali nel settore forestale per l'anno 1996.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 54 dell'8 novembre 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di lire 10.000 milioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18, è incrementata di lire 7.000 milioni cui si provvede con parte della disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

Art. 2.

1. Per la manutenzione delle opere comprese nei bacini montani, nei terreni vincolati e nei comprensori di bonifica montana (capitolo 16602) è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 l'ulteriore spesa di lire 10.372 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 18214 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, le parole «del capitolo 21257» sono sostituite con «del capitolo 58904».

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 novembre 1996.

PROVENZANO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
CUFFARO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1996, n. 5.

Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili.

(Pubblicata nel del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 20 agosto 1996)

II. CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina delle attività di volo alpino

1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente naturale e la prevenzione dell'inquinamento acustico, sono vietati:

a) l'atterraggio e il decollo nonché il sorvolo a quota inferiore a metri 500 dal suolo di velivoli a motore nell'ambito dei parchi naturali, delle riserve naturali e delle aree protette, nonché nel territorio trentino del Parco nazionale dello Stelvio;

b) il decollo e l'atterraggio di velivoli a motore in tutte le zone del restante territorio provinciale site ad altitudine superiore ai 1.000 metri sul livello del mare;

c) il sorvolo con velivoli a motore delle zone di cui alla lettera b) a quota inferiore a 300 metri dal suolo.

2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai voli effettuati per servizi di interesse pubblico ovvero dalle forze armate o di pubblica sicurezza o dalla protezione civile o dai servizi forestali o a scopo di soccorso o per servizi di manutenzione degli impianti di telecomunicazione (ripetitori radio TV).

3. I divieti di cui al comma 1 non si applicano inoltre ai voli effettuati per necessità di trasporto di materiali o di svolgimento di servizi a carattere igienico-sanitario e ambientale. In tali casi, il volo deve essere preventivamente segnalato al servizio parchi e foreste demaniali, ove siano interessati i territori di cui al comma 1, lettera a), ovvero al comune o ai comuni territorialmente interessati nelle altre ipotesi.

4. In deroga ai divieti di cui al comma 1, lettere b) e c), il servizio comunicazioni e trasporti, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, può autorizzare l'effettuazione di voli di addestramento nell'ambito dell'attività di scuole o di associazioni aventi sede nella provincia di Trento. Ai fini dell'allenamento minimo di volo per il mantenimento della validità della licenza di brevetto, l'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

5. L'atterraggio, il decollo e il sorvolo con velivoli a motore nelle aree interessate dai divieti di cui al comma 1 per motivi di studio, di ricerca e di documentazione tecnico-scientifica sono soggetti ad autorizzazione del servizio comunicazioni e trasporti.

6. È vietato su tutto il territorio provinciale il trasporto di sciatori con velivoli a motore per la pratica di eliski.

7. Le manifestazioni di aeromodellismo sono autorizzate dal comune territorialmente interessato, in osservanza della disciplina provinciale concernente la prevenzione dall'inquinamento acustico.

Art. 2.

Vigilanza

1. All'accertamento delle infrazioni alla presente legge provvedono, secondo i rispettivi ambiti di competenza:

- a) il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali;
- b) il personale incaricato dei servizi di polizia forestale, anche appartenente ai comuni o loro consorzi;
- c) il personale incaricato dei servizi di polizia locale;
- d) gli organi di pubblica sicurezza, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale.

Art. 3

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6;
- b) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi non presenta la segnalazione o viola il regime autorizzatorio di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 7;
- c) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per chi viola il regime autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio comunicazione e trasporti nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 e, rispettivamente, al sindaco del comune territorialmente interessato nei casi di cui alla lettera b) del comma 1.

4. Le somme riscosse sono introitate nei bilanci dei rispettivi enti cui fanno capo gli organi indicati al comma 3.

Art. 4.

Norme finali

1. È abrogata la legge provinciale 24 giugno 1985, n. 7 (Disposizioni per la tutela dei parchi e riserve naturali dall'inquinamento prodotto da aeromobili).

2. Resta ferma l'applicazione della legge provinciale 24 giugno 1985, n. 7 alle violazioni commesse durante il periodo di vigenza della predetta legge.

3. La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 agosto 1996

L'Assessore sostituto del Presidente della Giunta Provinciale

ALESSANDRINI

Visto!

p. Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Vice prefetto: IUNI

97R0029

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 1996, n. 20.

Tutela degli insiemi (Ensemble).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 15 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione degli insiemi da tutelare

1. Insiemi di elementi (Ensemble) in particolare vedute di strade, piazze e parti edificate come pure i parchi e giardini, compresi i singoli elementi di tali impianti costituiti dal verde, da spazi liberi e specchi d'acqua, possono essere sottoposti nel piano urbanistico o nei piani di attuazione a particolare tutela, se il loro mantenimento è dettato da motivi di ordine scientifico, artistico o di cultura locale e qualora non siano tutelati da leggi speciali.

2. Modifiche al quadro d'insieme del complesso tutelato sono soggette ad approvazione da parte del sindaco. Tale approvazione è possibile solo qualora le modifiche vengano ad incidere in modo non sostanziale o temporaneo nel quadro d'insieme o nel caso in cui motivi inderogabili di interesse comune richiedano di tenerne conto.

Art. 2.

Modifica alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4

1. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 49 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, concernente «Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale», è sostituita dalla seguente:

«d) la tutela dei complessi storici, monumentali, ambientali, archeologici e dell'insieme.»

Art. 3.

Modifica alla legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, concernente «Legge sull'edilizia residenziale», è sostituito dal seguente: «In attesa del piano di recupero, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera e) del comma 1 del successivo articolo 13, purché riguardino interi edifici e non siano tali da mutare il carattere ambientale della zona o da pregiudicare il piano di recupero, con riferimento alle ragioni che hanno motivato l'individuazione della zona di recupero a norma del comma 1.»

Art. 4.

Modifica alla legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'elaborazione del piano di recupero deve aversi riguardo alla conservazione dei complessi che nell'insieme hanno valore storico od artistico o che comunque caratterizzano esteticamente l'ambiente, nonché alla tutela dell'insieme.»

Art. 5.

Concessione di contributi o sussidi

1. L'amministrazione provinciale promuove iniziative a tutela dell'insieme mediante contributi o sussidi a persone private o a enti pubblici. La relativa spesa sarà autorizzata con successivo provvedimento legislativo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 2 ottobre 1996

DURNWALDER

96R1102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 maggio 1996, n. 18.

Regolamento di esecuzione all'articolo 25, comma 5 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, «Esame per la abilitazione alla conduzione di macchine operatrici e movimento terra».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 dell'11 giugno 1996*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6015 del 20 novembre 1995;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il corso teorico pratico per la abilitazione alla conduzione di macchine operatrici e movimento terra, verte sui seguenti argomenti:

- a) responsabilità del conduttore della macchina, dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
- b) normativa di legge e sua applicazione;
- c) tipi di macchine operatrici e movimento terra;
- d) nozioni elementari di matematica e fisica, calcolo volumi, peso specifico di materiali;
- e) segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;
- f) direttiva macchine;
- g) norme di sicurezza in caso di trasferimento - traino, trasporto e stazionamento dei mezzi;
- h) controllo preventivo della zona di lavoro, corretta esecuzione delle manovre di scavo, livellamento e carico degli automezzi;
- i) presenza di linee elettriche, tubazioni varie;
- j) rifornimento, circuiti idraulici ad alta pressione;
- k) lavori in presenza di acqua, terreni soffici, fronti di scavo, discariche;
- l) manutenzione dei mezzi;
- m) cautele e precauzioni contro il ribaltamento dei mezzi; cabine di sicurezza (ROPS-FOPS);
- n) comandi per le manovre;
- o) mezzi personali di protezione;
- p) cautele e precauzioni da adottare nei lavori di demolizione.

2. L'esame teorico-pratico di abilitazione alla conduzione di macchine operatrici e movimento terra è articolato nel modo seguente:

a) una prova scritta determinata da domande in forma di quiz. La prova scritta è da intendersi superata se il candidato ottiene i 2/3 del punteggio massimo ammissibile. Ogni risposta viene valutata con un punteggio da 1 a 3. Coloro i quali non raggiungessero il punteggio minimo stabilito, saranno sottoposti ad un colloquio, al fine di approfondire l'accertamento della preparazione. Nel caso in cui la commissione dovesse esprimere parere complessivamente positivo sulla preparazione del candidato, questo avviene ammesso alla prova pratica;

b) una prova pratica, con un mezzo meccanico, consistente nella corretta esecuzione di alcune delle seguenti operazioni e manovre:

- 1) carico e scarico del mezzo meccanico dal carrellone di trasporto o altro mezzo di trasporto;
- 2) corretta imbracatura del mezzo meccanico sul carrellone di trasporto;
- 3) caricamento corretto, con materiale (ghiaia), del cassone di un autocarro;
- 4) corretta esecuzione di una scarpata di scavo;
- 5) operazioni di controllo prima della messa in moto del mezzo;
- 6) stazionamento del mezzo;
- 7) conduzione dell'automezzo, con marcia avanti e retromarcia, entro un tragitto geometricamente delimitato.

La prova si intende superata qualora il candidato esegua correttamente le operazioni e manovre richieste.

3. Ai candidati che hanno superato positivamente le due prove d'esame viene rilasciato, da parte dell'Assessore alla tutela del lavoro, un certificato di abilitazione alla conduzione di macchine operatrici e movimento terra, ai fini delle norme di prevenzione degli infortuni, che comporta inoltre l'iscrizione nel relativo elenco provinciale, istituito presso l'Ufficio prevenzione infortuni.

Art. 2.

1. I candidati provvisti dei requisiti di cui all'art. 25, comma 4 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, devono dimostrare di aver effettuato un periodo di tirocinio pratico, della durata non inferiore ai tre mesi, sotto la guida di una persona esperta, mediante dichiarazione da parte di tale persona, o autodichiarazione debitamente autenticata, secondo gli schemi riportati negli allegati A e B.

2. Il rinnovo del certificato di abilitazione viene effettuato dall'ufficio prevenzione infortuni su presentazione della certificazione medica, di cui all'art. 25, comma 4, lett. b) della legge sopra menzionata.

3. Sono inoltre ammessi all'esame coloro i quali sono in possesso dell'attestazione comprovante la frequenza di un corso teorico-pratico sulla conduzione di macchine movimento terra, il cui programma corrisponda a quello descritto nell'art. 1, comma 1 del presente regolamento, della durata di almeno dieci ore.

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 maggio 1996

DURNWALDER

Registrata alla Corte dei conti addì 24 maggio 1996
Registro 5, foglio 89

(Omissis).

96R1180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 maggio 1996, n. 19.

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 1996.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 2 luglio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1286 del 1° aprile 1996;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le tariffe per l'erogazione da parte delle Unità Sanitarie Locali delle prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi di guerra o di servizio, ai sensi dell'articolo 57 terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 27 terzo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e dell'articolo 46 quinto comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono stabilite come segue:

a) cure climatiche, soggiorni terapeutici:

1) L. 48.500 giornaliero (vitto e alloggio), per un massimo di ventuno giorni di cura all'anno su produzione di fattura o ricevuta fiscale comprovante la spesa di alloggio sostenuta;

2) L. 23.000 giornaliero (vitto) su produzione di sola dichiarazione di permanenza su luogo di cura, rilasciata dal sindaco, dai carabinieri, dall'Unità Sanitaria Locale, ecc.;

b) contributo acquisto calzature di rivestimento delle protesi: L. 123.000 annuali;

c) assistenza odontostomatologica: aumento del 7,7% delle tariffe di cui alla circolare n. 32 del 12 maggio 1978, della Direzione Generale della disciolta ONIG e alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2834 del 24 maggio 1983, n. 2164 del 7 maggio 1984, n. 2147 del 5 maggio 1986, n. 316 del 3 febbraio 1987, n. 689 del 15 febbraio 1988, n. 922 del 20 febbraio 1989, n. 8836 del 29 dicembre 1989, n. 1244 del 18 marzo 1991, n. 91 del 20 gennaio 1992, n. 2089 del 26 aprile 1993, n. 1427 del 21 marzo 1994 e n. 1423 del 27 marzo 1995.

2. Le suddette tariffe sono applicabili con le modalità vigenti a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 31 maggio 1996

DURNWALDER

Registrata alla Corte dei conti addì 18 giugno 1996
Registro 5, foglio 173 - MARINARO

96R1181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1996, n. 20.

Modifica al DPGP del 27 marzo 1995, n. 14 «Regolamento di esecuzione alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, sull'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici di trasporto non di linea».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 2 luglio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2197 del 20 maggio 1996;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 3, comma 4, del DPGP del 27 marzo 1995 n. 14 è così sostituito:

«I candidati che non abbiano superato l'esame possono ripresentare domanda di ammissione ad un'altra prova, non prima che siano decorsi due mesi dalla data della prova negativa».

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 giugno 1996

DURNWALDER

Registrata alla Corte dei conti addì 18 giugno 1996
Registro 5, foglio 174 - MARINARO

96R1182

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore



* 4 1 1 1 3 0 0 1 1 0 9 7 *

L. 6000